




COMUNE DI RUMO

PROVINCIA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018



PRIMA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. 01/19 del 06.05.2019

ADOZIONE DEFINITIVA: Delibera del Commissario ad acta n. 02/19 del 02.10.2019

Il Segretario Comunale


Il Commissario ad acta

Il Redattore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
--
dott. arch. WALTER DALPIAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 648

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE
TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
Prot. S013/2019/826202/18.2.2-2018-132 - (pratica 2656)

16.01.2020



STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA

OGGETTO: COMUNE DI RUMO: variante ordinaria al piano regolatore generale e relative norme di attuazione l.p. 15/2015.

Rif.to delib. Commissario ad Acta n. 2 dd. 02.10.2019 – adozione definitiva (pratica 2656).

DEDUZIONI E PRECISAZIONI INERENTI LA NOTA PROT. N. S013/2019/826202/18.2.2-2019-132 DEL 20 dicembre 2019 del SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI RUMO, ADOTTATA IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE n. 02/19, dd. 02 ottobre 2019 – adozione definitiva (pratica 2656).

Premessa

In seguito all'adozione definitiva della variante al PRG del comune di Rumo oggettivata, con nota sopra richiamata, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio rileva che non sono state apportate con completezza le modifiche richieste in sede di esame del piano adottato in via preliminare.

Con la medesima nota, il Servizio chiede precisazioni ed integrazioni relativamente alle osservazioni dei privati pervenute in sede di pubblicazione della variante al PRG.

Con la presente relazione si illustrano le correzioni e le integrazioni apportate al PRG coerentemente alle nuove richieste dell'Ufficio competente.

Per comodità illustrativa, si procede nell'ordine delle tematiche seguito dalla nota di cui sopra, accogliendo le osservazioni e i suggerimenti che correggono il piano, motivando ulteriormente le scelte.

OSSERVAZIONI

Nella nota si segnala che le aree interessate dalle osservazioni accolte non sono state ricondotte allo shape "V100". Al riguardo, sono state effettuate le necessarie verifiche dalle quali risulta invece che anche tali varianti sono tutte ricondotte allo shape "V100".

Si chiede inoltre *"di chiarire meglio quale ragionamento sia stato condotto nel considerare riconducibili entro gli obiettivi generali della presente variante e di integrare le motivazioni dell'accoglimento delle osservazioni"*.

Tra gli obiettivi della presente variante, riassunti nella relazione, oltre all'adeguamento del PRG alle nuove disposizioni in materia urbanistico-edilizia della Provincia autonoma di Trento, figura "il mantenimento (e l'incremento) della popolazione sul territorio quale garanzia di presidio e tutela del territorio stesso". Le osservazioni dei privati sono parte importante del procedimento di formazione del piano regolatore e costituiscono momento partecipativo nel governo del territorio. L'accoglimento delle istanze, coerenti con gli obiettivi, dei cittadini che talvolta esprimono esigenze specifiche, spesso di interesse generale e collettivo, favorisce la permanenza in loco dei cittadini, contribuendo fattivamente al raggiungimento dell'obiettivo sopra enunciato.

In particolare:

- Var. A2: L'edificio è caratterizzato dalla facciata principale completamente ricostruita che colloca l'immobile più vicino alla categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia (R3) che al risanamento conservativo (R2), avendo perso i caratteri originari. Un'eventuale ristrutturazione potrebbe consentire un risultato architettonico finale più consona al centro storico. L'osservazione manifesta tale interesse.
- Var. A6: Premessa la difficoltà di comprendere a pieno l'osservazione del Servizio relativamente al richiamo *"che le aree occupate dai parcheggi a standard devono essere mantenute all'interno della destinazione di zona dell'edificio di riferimento"*, si precisa che l'area di cui trattasi è da sempre effettivamente utilizzata come parcheggio che viene puntualmente riconosciuto come tale.
- Var. A7: Si tratta dello stralcio di un'"area mista multifunzionale produttiva e commerciale – M" ai sensi dell'art. 45 della legge urbanistica ancora libera da costruzioni. La richiesta di stralcio è stata accolta mancando da un lato l'interesse all'utilizzo sia in termini produttivi che commerciali e dopo aver verificato a livello comunale la presenza di soddisfacenti strutture destinate ad esercizio pubblico. Si certifica che la potenzialità edificatoria dell'area non è stata usufruita da altri lotti.

- Var. A11: L'area alberghiera limitrofa al centro storico di Marcena costituisce pertinenza di un albergo esistente, recentemente ristrutturato, che per il Comune rappresenta un'importante struttura produttiva. La piccola area costituisce spazio aperto complementare ai servizi offerti dall'albergo. Si provvede ad ottemperare alla richiesta del Servizio, introducendo nell'art. 11, comma 5 uno specifico riferimento normativo che destina l'area a solo spazio pertinenziale della struttura alberghiera.
- Var. A12: l'accoglimento dell'osservazione deriva dalla rappresentazione dello stato di fatto, destinando l'area a zona alberghiera in corrispondenza di un albergo esistente e delle sue pertinenze.
- Var. A15: l'osservazione avanzata dal privato non fa riferimento all'art. 45 della l.p. n. 15/2015, ancorché sia riferita allo stralcio dell'edificabilità. Si certifica che l'area non è stata sfruttata ai fini edificatori.

Analisi degli elaborati di piano.

Come da richiesta si provvede al completamento della documentazione di piano, allegando sia la relazione riferita alla prima adozione che lo stato di raffronto completo delle norme tecniche

Valutazione del piano ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015.

La nota del Servizio rileva l'assenza di autovalutazione del piano per quanto concerne le modifiche determinate dall'accoglimento delle osservazioni dei privati.

In realtà tale valutazione è stata invece effettuata completando le schede di verifica, inserendo al loro interno tutte le varianti derivanti dall'accoglimento delle osservazioni (vedi schede).

La tipologia delle varianti introdotte tramite l'accoglimento delle osservazioni dei privati risulta assolutamente analoga al resto delle modifiche. In conclusione le verifiche danno esito positivo in termini di coerenza interna ed esterna rispetto al quadro delineato dal PRG vigente e rispetto alla pianificazione sovraordinata. Anche per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la verifica preventiva delle classi di rischio non ha evidenziato incrementi.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento.

La nota del Servizio (pag 3) riprende l'argomento della trasformazione di aree insediative in aree inedificabili, rilevando incongruenze tra gli elaborati di piano rispetto alla loro origine. In particolare si tratta delle varianti n. 5, 13, 17, 18 e 19. È opportuno chiarire definitivamente tale aspetto che probabilmente è frutto, tra l'altro, di una diversa interpretazione dell'art. 45 della l.p. n. 15/2015.

Dopo il rilievo della Conferenza di pianificazione di cui al verbale n. 26/19 del 06 agosto 2019, le controdeduzioni dell'amministrazione comunale, allegata all'adozione definitiva, riferivano che la trasformazione in aree inedificabili, diversamente da quanto indicato nella relazione di prima adozione, non dipendevano da una specifica richiesta ai sensi dell'art. 45, bensì da una scelta dell'amministrazione stessa.

Effettivamente la trasformazione in aree inedificabili è avvenuta anche su richiesta dei privati nella fase preliminare alla formazione della Variante al PRG ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge urbanistica.

L'amministrazione comunale ritenendo che le richieste dei cittadini, avanzate nella fase preliminare alla formazione del piano, abbiano natura collaborativa e diversa dalla specifica richiesta di stralcio di aree insediative ai sensi dell'art. 45 (che tra l'altro possono essere avanzate in qualsiasi momento e che il Comune ha l'obbligo di valutare entro il mese di giugno di ogni anno), non ha ritenuto di sottoporre tali varianti al regime stabilito dalla norma citata, facendole proprie come scelta urbanistica. Infatti queste richieste, avanzate dai privati nella fase preliminare, non sono espressamente riferite all'art. 45. A tale proposito ed in tal senso si era informalmente discusso e convenuto con il Servizio Urbanistica.

Infine si ribadisce che le potenzialità edificatorie dei lotti soggetti a stralcio (var. n. 5; 13; 17; 18; 19) non sono mai state sfruttate per l'edificazione in altri lotti e sono tutt'ora libere da costruzioni. Si dichiara pertanto, come richiesto dalla nota del Servizio, che nelle aree rese inedificabili non esistono edifici.

Con riferimento infine alla stipula di una convenzione tra privati e Comune in caso di interventi nelle aree ove viene mantenuta la potenzialità edificatoria e stralciato l'obbligo di lottizzazione in loc. "Alta mula", si provvede a specificare meglio all'art. 10.1, comma 3 – come suggerito – che l'edificazione è subordinata a "Permesso di costruire convenzionato" ai sensi dell'art. 84 della l.p. n. 15/2015, come di seguito riportato:

3. Nelle aree contrassegnate da asterisco (*), in località "Alta mula", evidenziate in cartografia con apposito tematismo (PC n. 1), l'edificazione dovrà essere subordinata ad una convenzione con il comune a Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della l.p. n. 15/2015 che dovrà prevedere il potenziamento della viabilità esistente, al fine di garantire un'accessibilità adeguata ai lotti.

Centro storico ed edifici storici sparsi

Le varianti n. 8; 9; 10 (schede ED_0261, ED_262, ED_263) relative a tre baiti posti a ridosso di un percorso che raggiunge le antiche miniere di ferro, rientrano nell'obiettivo generale di favorire lo sviluppo turistico del territorio basato anche sulla riscoperta e valorizzazione di siti dove un tempo si esercitava l'attività di estrazione e fusione del ferro.

Si condivide l'osservazione che il recupero dei manufatti esistenti non possa perdere la loro tradizionale tipologia che contribuisce a conservare l'assetto paesaggistico del territorio come fondamentale supporto fisico dell'attività turistica che si vuole favorire.

Si recepisce pertanto l'invito al potenziamento delle disposizioni normative atte a garantire il mantenimento tipologico dei manufatti tradizionali. In aggiunta a quanto già prescritto, si propone di integrare il campo "note" delle schede in questione con la seguente disposizione:

- dovrà essere rispettato l'attuale rapporto proporzionale tra pianta e alzata.

Relativamente alla numerazione degli edifici di centro storico, si sono seguite le "linee guida e specifiche tecniche per l'informatizzazione dei Piani Urbanistici" emanate dalla Provincia ove si indica che la numerazione deve essere univoca. Si è pertanto ritenuto opportuno numerare progressivamente le schede degli edifici storici sull'intero comune e non per frazione.

Opere di interesse pubblico

In merito alle modifiche delle aree per attrezzature pubbliche, la nota del Servizio Urbanistica prende atto delle specificazioni fornite in seconda istanza, nonché della verifica del soddisfacimento degli standards urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968; chiede inoltre che tale verifica sia approfondita nei termini dell'art. 10 del regolamento urbanistico-edilizio.

Posto che le modifiche introdotte dalla presente variante sono limitate a quattro aree puntualmente individuate: due relative a spazi per parcheggio e due destinate a servizi amministrativi, non sembra possano alterare significativamente l'assetto generale delle dotazioni tenuto conto dell'ampio margine dimensionale complessivo delle zone pubbliche esistenti. Purtroppo, è corretto valutare le dotazioni dei servizi ed attrezzature essenziali non solo riferiti all'intero ambito comunale, ma anche in termini di equilibrata strutturazione e distribuzione sul territorio ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

Giova ricordare che la presente variante conferma tutte le attrezzature esistenti limitandosi all'ottimizzazione di alcune aree (quattro varianti) tenuto anche conto della progressiva tendenza al decremento demografico nonostante gli sforzi dell'Amministrazione a sostenere la permanenza e l'incremento della popolazione.

La distribuzione dei servizi, rimane invariata e coerente con l'articolazione del sistema insediativo del comune che si caratterizza per nuclei sparsi. Le aree pubbliche risultano dislocate in ogni frazione secondo raggi di influenza dipendenti dal tipo di attrezzatura insediata o da insediare. In particolare si evidenzia che gli spazi per parcheggio sono presenti in modo distribuito nei vari centri così come gli spazi di relazione e di vicinato.

Per quanto riguarda invece i servizi di livello comunale e sovracomunale sono localizzati nelle frazioni principali di Mione (Ronco) e Marcena (scuole primarie, municipio, biblioteca, ambulatori ecc.) o fanno capo al comune capoluogo di Cles in quanto il bacino d'utenza è superiore all'unità frazionale e comunale e la competenza spetta al piano territoriale della Comunità (PTC) sulla base della programmazione provinciale di settore.

La verifica dell'assetto degli equipaggiamenti e servizi pubblici presenta una buona dislocazione sul territorio comunale.

In conclusione per quanto riguarda in particolare la riduzione dei parcheggi nella frazione di Corte Superiore si certifica che a fronte di un numero di residenti attuali di 59 unità rimane prevista a tale scopo una superficie di mq 422, oltre agli stalli usufruibili negli spazi pubblici, più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno di mq/abitante 2,50. Ritenendo sovradimensionata la previsione di area a parcheggio, lo stralcio evita l'inutile reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio.

Territorio agricolo e aree di tutela agricola

Come è noto, la tutela delle aree agricole del comune di Rumo è differenziata rispetto alle peculiari caratteristiche dei vari territori che presentano già un utilizzo agricolo intensivo a valle della strada provinciale e prevalentemente ancora naturale, con colture tradizionali, a monte.

La tutela delle aree agricole a monte della strada provinciale di Rumo è ulteriormente distinta in zona di tipo "A" e zona di tipo "B" con diverso grado di vincolo.

La vigente disciplina delle aree di tipo "A" ammette, tra l'altro, coltivazioni di piccoli frutti ecc. con relative strutture protettive e con esclusione di colture frutticole arboree in forma intensiva e specializzata. Per le aree di tipo "B" è vietato l'utilizzo agricolo in forma intensiva e specializzata e la messa in opera di strutture di sostegno infisse al suolo e reti protettive.

La presente variante consiste nella precisazione dei materiali ammessi per le strutture protettive nelle aree di tutela di tipo "A" e precisamente sono ammessi pali in legno o tunnel da orticoltura con piedini in acciaio.

L'esigenza di tale precisazione nasce dalla constatazione che l'impatto paesaggistico di una struttura dipende in modo significativo anche dal tipo di materiale utilizzato, dal colore, dalla forma degli elementi. L'utilizzo di pali in legno, oltre a costituire un materiale tradizionalmente usato, risulta certamente meno impattante, mimetizzandosi nell'ambiente sia per colore che per irregolarità della forma. I tunnel da orticoltura hanno dimensioni ridotte e di norma vengono rimossi stagionalmente.

Nel contempo, l'Amministrazione ha inteso ricondurre entro il vincolo con maggior grado di tutela (tipo "B") alcune aree a cui il vigente piano assegna oggi il grado di tutela di rango inferiore (tipo "A"). Si tratta dei territori situati a nord-ovest dell'abitati di Mocenigo ed a monte di Lanza fino al maso Stasal che si estendono fino al Rio Lavazzè (varianti n. 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7.6-7.7-7.8).

La scelta è stata attentamente ponderata, nella consapevolezza della necessità di assicurare da un lato la tutela delle aree prative in rapporto al bosco e, dall'altro, il rispetto delle esigenze di chi opera nel settore dell'agricoltura. Data la particolare disciplina che interessa non solo gli interventi di tipo edilizio, ma parzialmente anche quelli colturali, dopo alcuni anni di esperienza, si è reso necessario rivedere i perimetri di dette aree onde assicurare l'unitarietà paesaggistica generale.

Dal punto di vista ambientale allo stato attuale le superfici interessate dalla proposta di vincolo si presentano prevalentemente a prato ed arativo nell'ambito delle quali è in atto una gestione che mira ad un uso tradizionale delle risorse. Tali aree, sotto il profilo paesaggistico, presentano caratteristiche di omogeneità strutturali analoghe a quelle più prossime agli abitati e similmente ad esse sono meritevoli di tutela. Si evidenzia in particolare che sono aree ai margini del bosco la cui configurazione e localizzazione possono conservare ed ancora rappresentare la memoria della tradizione agro-silvo-pastorale locale e mantenere i caratteri paesaggistici tradizionali di Rumo.

Il maggior grado di tutela introdotto dalla variante garantisce la conservazione dell'attuale quadro paesaggistico da interventi che modificherebbero permanentemente la configurazione morfologica dei luoghi, tipo: i movimenti o livellamenti del terreno, impianti e coltivazione in piena terra o in vasche sopraelevate in serra o sotto telo.

La proposta risulta inoltre funzionale alla tutela degli aspetti ambientali connessi al patrimonio idrico (Torrente Lavazzè e rii affluenti) e alla regimazione dei corsi d'acqua, alla conservazione degli alvei e delle sponde fluviali e non da ultimo alla componente visuale su ampie zone naturali.

Per quanto attiene gli ulteriori affinamenti della norma di cui all'art. 16.8, comma 7 relativo alle distanze dei nuovi impianti a frutteto dalle abitazioni, si specificano le seguenti motivazioni.

La variante consiste sostanzialmente nell'ampliamento degli spazi liberi attorno ai centri abitati esistenti a valle della strada provinciale (Mione, Placeri, Marcena) aumentandola da m 30 a m 50 fatto salvo l'ampliamento dei frutteti già esistenti.

Un dato caratteristico dei centri abitati di Rumo è la presenza nelle vicinanze di orti, piccoli campi e prati di stretta pertinenza delle abitazioni e degli animali da cortile, che fungono da filtro, da transizione, verso il territorio agricolo aperto. Tali spazi che circondano gli abitati, spesso arricchiti da antiche cesure, muri a secco, recinzioni lignee e brevi terrazzamenti, costituiscono la cornice dei paesi e rappresentano un valore storico-paesaggistico di rilievo da preservare.

Lo scopo quindi della variante è il mantenimento delle peculiarità sopra descritte rafforzando la tutela paesaggistica dei centri abitati e loro pertinenze, che ancora conservano l'antico rapporto con il territorio circostante.

L'inserimento infine del nuovo comma 8 dell'art. 16.8 fa salva la distanza di m 30 relativa al riordino fondiario in corso di realizzazione nei pressi dell'abitato di Mione iniziato in vigore della norma precedente.

Cartografia

Si provvede ad adeguare la cartografia relativa al "demanio strade". Per quanto riguarda il tratto di viabilità individuato dalla p.f. 5681 si ribadisce che tale tratto di strada non è oggetto di variante.

Norme tecniche di attuazione

La nota del Servizio chiede ulteriori precisazioni riguardanti la disciplina urbanistica.

Si provvede, come richiesto, all'eliminazione degli elaborati grafici ripresi dalla disciplina provinciale in coda all'art. 3bis, stralciando di conseguenza anche il comma 5.

Riguardo alla conversione dei parametri espressi in SUL o in volume contenuti ad esempio nell'art. 8, commi 4 e 5 si precisa che nel caso specifico il riferimento alla SUN non è praticabile in quanto la norma stabilisce la quantità massima di volume realizzabile fuori terra (max 10%) nel caso di garages interrati qualora la situazione morfologica del terreno rendesse impossibile il completo interrimento. Va da sé che, nel caso di specie, non risulta pertanto "geometricamente" possibile fare riferimento alla SUN bensì al volume. Ciò a fini puramente chiarificatori in quanto si provvede comunque allo stralcio del comma 5 eliminando il problema.

Si provvede alla sostituzione del termine "fabbricato" col termine "edificio" in vari articoli coerentemente con le definizioni dell'art. 3, comma 6 del Regolamento (artt. 9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 10.2; 11.1; 11.2; 11.3; 12.1; 12.4; 13.1; 13.2; 17).

In merito all'altezza si specifica che con riferimento alla circolare provinciale di data 11 marzo 2019 prot. 160674, l'Amministrazione ha scelto di far coincidere l'altezza dell'edificio con l'altezza del fronte. Nella disciplina urbanistica del PRG non è stato pertanto operato alcun decremento, ma semplicemente fatto coincidere le due dimensioni.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti si ribadisce che la conversione dei parametri (obiettivo principale ed obbligatorio di questa variante) è stata approfonditamente trattata ed illustrata nell'originaria relazione al fine di aggiornare il PRG senza modificare sostanzialmente in termini quantitativi le previsioni in atto. Lo studio ha riguardato ovviamente anche il rapporto tra altezza misurata a metà falda ed altezza misurata sul fronte, giungendo alla conclusione che per gli edifici con tetto a due/quattro falde, tipologia comunemente adottata a Rumo, si registra una differenza di circa m 1,00/1,50. Posto che nel caso di specie si è optato per la coincidenza delle due misure, tale argomento ha solo il mero scopo di completezza di analisi.

Riguardo infine agli edifici pertinenziali si provvede a recepire le osservazioni evidenziate correggendo l'art. 8, commi 4 e 10, provvedendo inoltre ad allegare gli schemi richiamati di fatto già in uso del comune.

ALLEGATI:

- a) *Si riporta come riferimento, la relazione integrale di adozione preliminare e la successiva nota della PAT, che ha reso necessarie le modifiche in adozione definitiva.*
- b) *Si riporta come riferimento, la relazione integrale di adozione definitiva e la successiva nota della PAT, che ha reso necessarie le sopra citate modifiche d'ufficio.*




COMUNE DI RUMO

PROVINCIA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018



PRIMA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. 01/19 del 16.01.2019

Il Segretario Comunale

Il Commissario ad acta

Il Redattore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
--
dott. arch. WALTER DALPIAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 648


RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

11.12.2018

STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA



Adeguamento del PRG alle disposizioni della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15

RELAZIONE

Premessa

Il Comune di Rumo è dotato di Piano regolatore generale (PRG) costantemente aggiornato alle esigenze urbanistiche della popolazione ed a seguito delle disposizioni legislative in materia.

La presente relazione illustra le modifiche adottate dal comune al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle disposizioni della legge urbanistica 4 agosto 2015, n. 15 e al conseguente Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - DPP 19 maggio 2017, n. 8/61Leg.

Le nuove disposizioni in materia di urbanistica introducono infatti concetti e modalità diversi ed innovativi nell'attività urbanistico-edilizia che rendono di fatto obbligatorio un adeguamento.

Ai sensi dell'art. 120 della legge e dell'art. 104, commi 2 e 3 del citato Regolamento, le Amministrazioni locali hanno l'obbligo di provvedere all'avvio del procedimento di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione alle disposizioni provinciali entro la data del 31 marzo 2019 (fissata da ultimo con il D.P.P. n. 6-81/Leg di data 25 maggio 2018, pubblicato sul B.U.R. il 25 maggio 2018, n. 21, numero straordinario n. 1, ed entrato in vigore il 09 giugno 2018).

In particolare il citato comma 2 dell'art. 104 del Regolamento recita: *"Entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandoli agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo"*.

In ottemperanza alle norme di cui sopra, il comune di Rumo ha preso in esame il proprio strumento urbanistico adeguandolo alle nuove norme, avendo riguardo che le modifiche introdotte non producano modifiche significative agli aspetti quantitativi del PRG, ma solo una diversa ed adeguata applicazione delle nuove definizioni, contenute nelle disposizioni provinciali, nell'ottica di una semplificazione e più moderna impostazione dell'attività urbanistico-edilizia. Anche al fine di una più semplice applicazione dell'attività di controllo e vigilanza di competenza comunale.

Contestualmente all'operazione obbligatoria di adeguamento del PRG, l'Amministrazione ha inteso modificare alcune previsioni vigenti non più attuali, colmare piccole lacune rivelatesi nel corso degli anni ed integrare quegli aspetti che appaiono al momento prioritari (residenza ordinaria, attività ricettivo-turistiche ed artigianali, tutela del territorio aperto), lasciando intatto l'impianto generale dello strumento.

La presente relazione illustra pertanto il processo di adeguamento del PRG del comune di Rumo ai nuovi sistemi e parametri edilizi introdotti dalle ultime disposizioni provinciali in materia di urbanistica, nonché le modifiche cartografiche inerenti le nuove esigenze.

Le modifiche

Giova ribadire che la presente elaborazione del PRG non deriva da esigenze di modifica degli attuali assetti urbanistici, che vengono confermati, bensì dagli obblighi di legge. Lo sforzo si è quindi concentrato sulla semplificazione, ove possibile, dello strumento e nello studio di mantenere invariati gli effetti edificatori dovuti alla conversione degli indici stereometrici secondo le nuove disposizioni.

Con l'obiettivo di mantenere costanti gli effetti pianificatori tra vecchia e nuova strumentazione, l'adeguamento non comporta di fatto alcuna modificazione nell'assetto generale del piano regolatore. È evidente infatti che il lavoro di adeguamento dei parametri urbanistico-edilizi ha effetti solo sulle modalità applicative delle norme e dei parametri edilizi.

Il piano attualmente in vigore, che è stato elaborato sulla base della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, abrogata dalla nuova legge, è stato oggetto di periodici aggiornamenti in tempi diversi; la presente elaborazione torna utile oltre che per un allineamento dello strumento alle più recenti normative urbanistiche, anche per un aggiornamento in base a necessità sopravvenutesi di interesse pubblico che per esigenze di carattere generale in campo privato.

Riassuntivamente le modifiche che riguardano la presente variante si possono raggruppare nelle seguenti tematiche:

- adeguamento alle nuove disposizioni della legge urbanistica;

- interventi di interesse pubblico nel settore della mobilità, delle aree per servizi e della tutela paesaggistico-ambientale;
- adeguamento delle necessità residenziali;
- riassetto dei settori produttivi (turistico, zootecnico).

Gli appositi elaborati di raffronto mettono meglio in evidenza e nel dettaglio le variazioni.

Obiettivi e criteri

Fermo restando l'obbligo di legge che prevede tempi prefissati per l'adeguamento dei PRG alle nuove disposizioni, con riferimento alle varianti che non derivano direttamente da tali obblighi, si precisa che alla base dell'azione di modifica, nella fase preliminare di formazione della variante al PRG, si sono posti alcuni obiettivi ben precisi volti alla soluzione di alcune problematiche di rilevante interesse generale care all'Amministrazione comunale quali:

- il mantenimento (e l'incremento) della popolazione sul territorio quale garanzia di presidio e tutela del territorio stesso, fermo restando il rispetto del dimensionamento residenziale rielaborato in occasione dell'ultima variante al PRG;
- favorire le possibilità d'incremento del reddito attraverso il potenziamento delle attività artigianali, zootecniche e ricettivo-turistiche, che si alimentano della naturale bellezza del paesaggio;
- perfezionare lo strumento urbanistico onde adeguarlo alle reali necessità pubbliche e private secondo un disegno coerente e calibrato senza sovradimensionamenti che frenano le potenzialità naturali del territorio.

Affinché il perseguimento degli obiettivi suesposti non sia casuale, il pianificatore ha fissato alcuni criteri di scelta per dare anche risposta coerente alle istanze della popolazione.

Le modifiche introdotte fanno dunque riferimento a precisi criteri che hanno orientato le scelte ovvero:

- il rispetto dell'inquadramento strutturale del PUP e del PRG vigenti (utilizzo di aree compatibili e prive di vincoli urbanistico-ambientali);
- coerenza con il disegno d'insieme tracciato dal PRG vigente (contiguità con l'edificato esistente, tutela del territorio aperto);
- assolvere al fabbisogno residenziale primario (solo prime case).

L'adeguamento

La prima e principale modifica riguarda dunque l'adeguamento delle norme di attuazione che evidentemente assumono le nuove definizioni e i nuovi parametri edificatori ai sensi delle recenti disposizioni normative provinciali.

L'attuale PRG è stato elaborato sulla base della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, abrogata dalla nuova legge. Le modifiche richieste dal semplice adeguamento dei piani alle nuove disposizioni riguardano sostanzialmente le sole norme di attuazione in quanto, di fatto, le disposizioni provinciali si rivolgono alle medesime soprattutto nell'ambito delle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Dal punto di vista tecnico l'adeguamento alla legge urbanistica pertanto si sviluppa su due livelli:

- aggiornamento generale ai richiami di legge, abbandonando i riferimenti alle disposizioni abrogate o modificate, sostituendoli con quelli nuovi;
- integrazione, adattamento e conversione dei parametri edilizi con l'avvertenza di mantenere inalterate le quantità edificatorie attuali.

Mentre il primo aspetto si configura come mera operazione di aggiornamento e, salvo l'applicazione dei relativi contenuti ove cambiati, non comportano sostanziali innovazioni, il secondo aspetto meglio illustrato nel proseguo, comporta invece un notevole lavoro di trasformazione dei parametri edilizi, prevalentemente dovuto alla verifica degli effetti prodotti dalle nuove definizioni e modalità applicative dei parametri stessi. Come raccomandato dalla circolare prot. n. A041-542300-/2017, del 5 ottobre 2017, dell'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali, Edilizia abitativa, questo passaggio richiede una generale verifica dello strumento urbanistico vigente. Il lavoro non si configura nel mero richiamo delle disposizioni regolamentari provinciali, ma comporta una rilettura del piano e dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni immediatamente cogenti del regolamento e rispetto ai parametri edificatori, in particolare alla SUN.

Integrazione, adattamento e conversione dei parametri edilizi

Come di seguito illustrato nel dettaglio, sono stati presi in considerazione tutti i dati stereometrici rispettivamente di ogni zona urbanistica del PRG, integrandoli e adattandoli alle nuove definizioni, come già detto senza alterazioni sostanziali delle quantità edificatorie. In tal modo il piano regolatore mantiene il carico urbanistico già previsto, rimanendo così correttamente calibrato rispetto alle dotazioni di servizio e di equipaggiamento, senza la necessità di ulteriori interventi sugli standard urbanistici. Per questa ragione l'adeguamento riguarda solo la disciplina urbanistica e non la cartografia che a questi fini rimane pertanto invariata, salvo le nuove varianti indipendenti dall'operazione di adeguamento.

Nuovi parametri modalità applicative

In termini generali, attualmente i dati tecnici urbanistici delle zone insediative si basano sostanzialmente sulla densità fondiaria, l'altezza, l'indice di copertura e le distanze, da sempre con riferimento al volume totale lordo fuori terra. L'altezza è sempre stata riferita alla misura che intercorre tra il piano di spiccato e l'intradosso del tetto, se piano, o la linea mediana delle falde.

Le nuove disposizioni introducono invece un diverso metodo di misurazione, riferito sostanzialmente alla **superficie utile netta** (SUN) e al **volume urbanistico** come prodotto della SUN per l'altezza utile dei piani. Stabiliscono inoltre, per le zone destinate alla residenza, la misurazione dell'altezza in **numero dei piani**, introducono **l'altezza del fronte o di facciata** e mantengono comunque il metodo di misurazione tradizionale a metà falda che rimane in ogni caso il parametro di riferimento ai fini amministrativi, da cui dipende la distanza dai confini e dalle costruzioni e dunque i rapporti tra terzi.

A regime, si presume che la nuova impostazione delle norme, pur senza ridurre la complessità applicativa, produca il vantaggio di riferire ad un unico parametro, la superficie utile netta appunto, vari elementi di controllo (conformità dei progetti, oneri di costruzione, parcheggi ecc.).

È evidente che il passaggio tra il vecchio sistema e quello nuovo abbisogna di un'accurata analisi, per fare in modo che i nuovi parametri, introdotti con questo adeguamento, non alterino le attuali potenzialità edificatorie che diversamente si configurerebbero come una vera e propria variazione delle previsioni pianificatorie.

Il presente adeguamento si prefigge dunque di passare dal riferimento al volume lordo a quello del volume urbanistico, cioè netto, e della superficie utile netta, senza modificare le quantità edificatorie dei PRG in essere. In realtà la conversione dei vecchi indici in quelli nuovi non è matematicamente lineare per la presenza di fattori disomogenei che impediscono un risultato perfettamente equivalente; di tanto se ne darà conto nel proseguo, tuttavia attraverso opportune analisi e accorgimenti, si può affermare che i nuovi parametri producono risultati volumetrici analoghi agli attuali.

In definitiva, nel rispetto delle disposizioni provinciali, si introducono nella disciplina delle varie zone urbanistiche i seguenti nuovi parametri:

- a) numero dei piani;
- b) superficie utile netta (SUN);
- c) altezza del fronte.

Va da sé che per ogni altro indice, il riferimento è sempre alle definizioni di cui agli artt. 3 della legge urbanistica e del regolamento attuativo.



- a) Il numero dei piani è di nuova introduzione nella disciplina urbanistica del PRG del comune di Rumo e per quanto riguarda le zone residenziali è obbligatorio quale parametro per misurare l'altezza dell'edificio. Nel combinato disposto delle nuove disposizioni si evince che rientrano nel computo del numero dei piani il sottotetto che abbia un'altezza al colmo della copertura superiore a m 2,40 e un'imposta del tetto superiore a m 0,50, e il seminterrato che emerga dalla linea di spiccato non meno di m 1,50 con riferimento all'intradosso del solaio superiore. Il numero dei piani è stato calcolato con riferimento all'attuale altezza massima ammessa ipotizzando un'altezza media di piano di m 3,00.

Di conseguenza il criterio seguito per stabilire il numero dei piani ha origine dall'altezza attuale, come meglio illustrato nel proseguo.



Fatte le opportune valutazioni, si sono fissati limiti di tre piani per altezze di m 9,00 (zone residenziali di tipo C1 - art. 9.4 delle N di A) e di quattro piani per altezze di m 10,00 (zone residenziali B1di tipo "A" - art.9.2 e zona residenziale di completamento B - art. 9.3), naturalmente da intendersi come numero massimo.

Gli schemi seguenti dimostrano la fattibilità e la coerenza tra piani ed altezze, previsti dal nuovo PRG.

H_{max} m 9,00 n. 3 piani



H_{max} m 10,00 n. 4 piani



- b) **Superficie utile netta (SUN).** Dovendo introdurre la SUN quale parametro di riferimento per stabilire l'edificabilità massima ammessa su un lotto edificabile in sostituzione della tradizionale *densità edilizia* ed allo scopo di perseguire l'obiettivo di mantenere inalterate le quantità edificatorie del PRG, si precisa quanto segue. Sotto il profilo metodologico, si è convertito il vecchio parametro della *densità edilizia* con il nuovo *indice di fabbricabilità fondiaria*, come di seguito dettagliatamente illustrato, riducendo infine quest'ultimo alla *superficie utile netta*.

Giova premettere che le nuove disposizioni distinguono tra superficie territoriale e superficie fondiaria a seconda se riferita all'area totale o al netto delle dotazioni territoriali. Va da se che tale distinzione ha senso in relazione a una porzione di territorio oggetto di pianificazione attuativa, mentre invece per quanto riguarda i singoli lotti la superficie territoriale corrisponde di fatto con la superficie fondiaria.

L'indice di fabbricabilità fondiaria sostituisce la vecchia *densità edilizia fondiaria*, con la differenza che il primoparametro è il rapporto tra il volume urbanistico (volume netto) e la superficie fondiaria, mentre la seconda è il rapporto tra il volume lordo fuori terra e la superficie fondiaria.

È evidente che i due parametri sono disomogenei e quindi, nell'ottica di non modificare le quantità edilizie già previste, il valore della densità edilizia va opportunamente rivisto per convertirlo nell'indice di fabbricabilità in quanto, in caso contrario, l'applicazione del nuovo sistema può produrre notevoli variazioni volumetriche fuori terra.

Il passaggio da un riferimento all'altro presenta notevoli elementi di disomogeneità in quanto il vecchio parametro della densità edilizia era basato sul volume lordo fuori terra mentre il nuovo indice fa riferimento al volume urbanistico (netto) che in parte può anche essere interrato. Tale aspetto non consente di effettuare la semplice trasposizione dell'attuale valore, presumendo di mantenere inalterato lo stesso carico urbanistico ed inoltre l'elevata variabilità del volume urbanistico interrato altera in modo variabile il rapporto tra i due sistemi.

Le variabili in gioco sono da un lato l'incidenza delle murature e dei solai e dall'altro lato i volumi non computabili come volume urbanistico (ingressi, vani scala, ascensori, porticati, locali tecnici, ecc. se costituiscono parti comuni), nonché il volume urbanistico interrato.

Sulla scorta di alcune simulazioni di casi pratici, sembra di poter affermare che solo la somma del volume delle murature e dei solai costituiscono una percentuale abbastanza omogenea indipendentemente dalle dimensioni degli edifici e della loro forma, attorno al 25-28% del volume totale.

Ciò che fa la differenza sono invece i vani non computabili nel volume urbanistico secondo la definizione delle nuove disposizioni (locali parti comuni). Tali locali variano in funzione del tipo e delle dimensioni dell'edificio rendendo di fatto difficile individuarne un'incidenza media, incidenza tuttavia che presumibilmente supera comunque una percentuale intorno al 10% del volume totale.

In definitiva si è riscontrato che, nella gamma delle tipologie possibili e più probabili previste dall'attuale piano regolatore, l'incidenza totale del volume non computabile nel volume urbanistico, costituisce mediamente una percentuale tra il 25 e il 35 per cento del volume fuori terra di un edificio residenziale. Più precisamente per gli edifici di ridotte dimensioni, corrispondenti generalmente ad abitazioni unifamiliari, tale percentuale risulta prossima al limite inferiore, mentre per gli edifici di maggiori dimensioni, plurifamiliari, aumenta fino a raggiungere i livelli massimi specie se edificati totalmente fuori terra.


Ma la difficoltosa ricerca di una percentuale media di riduzione da applicare all'attuale indice della densità edilizia trova altre variabili determinate proprio dal volume urbanistico interrato che "erode", la percentuale d'incidenza del volume non computabile rispetto al volume fuori terra.

Con le nuove disposizioni infatti il volume fuori terra presenta notevoli variazioni dipendenti dal volume urbanistico interrato. Perciò a parità di SUN e di volume urbanistico, il volume fuori terra può variare anche notevolmente a seconda della quota d'imposta dell'edificio.

Di conseguenza il volume fuori terra risulta essere molto variabile rispetto al volume urbanistico cui fa riferimento il nuovo indice di fabbricabilità fondiaria. Tale aspetto rende difficile stabilire una percentuale univoca di riduzione del vecchio parametro.

Le figure sottostanti dimostrano la variazione del volume fuori terra a parità di volume urbanistico

VARIAZIONI DEL VOLUME FUORI TERRA A PARITA' DI VOLUME URBANISTICO




Sulla scorta delle nuove definizioni e tenendo conto delle incertezze sopraccennate, sono state elaborate alcune simulazioni, avendo anche presente la tipologia ricorrente delle costruzioni realizzate negli ultimi anni sul territorio del comune di Rumo. Ciò ha consentito di ridurre la vasta gamma di variabili e di misurare, pur con incerta approssimazione, l'incidenza percentuale del volume non computabile come volume urbanistico (muri perimetrali e solai, vani scala, ascensori, ingressi e vani tecnologici se costituenti parti comuni), rispetto al volume lordo fuori terra, riscontrando tuttavia notevoli variazioni da caso a caso, dipendenti da vari fattori a seconda dell'aspetto formale, dello sviluppo compositivo ed architettonico del progetto edilizio e non da ultimo dell'andamento del terreno.

Essendo quindi tali percentuali molto variabili, a seconda della dimensione e caratteristiche dell'edificio e dell'andamento del terreno, allo scopo di rimanere il più possibile aderenti all'obiettivo del rispetto del precedente piano sotto il profilo quantitativo, si sono analizzate puntualmente le tipologie edilizie individuate dagli stessi piani, riferibili alle varie zone residenziali, simulando un'ipotesi di massimo sfruttamento edificatorio in termini di volume urbanistico.

In estrema sintesi si è riscontrato che la tipologia più comune delle nuove costruzioni nel comune di Rumo prevede quasi sempre una certa quantità di volume seminterrato che di norma va dal 10% al 20% dell'intero volume, parte del quale costituisce volume urbanistico.

La seguente figura esemplifica la presenza di volume urbanistico sotto il piano di spiccato, e quindi interrato, mediamente realizzato nelle costruzioni residenziali del comune di Rumo.

INCIDENZA DEL VOLUME URBANISTICO SOTTO IL PIANO DI SPICCATO




L'operazione di ridefinizione dei parametri, come già detto, ha comportato una particolare attenzione, in quanto rappresenta evidentemente la fase più delicata. Sulla base degli studi effettuati sulle tipologie di edifici prese in considerazione, si è stabilito di fissare un indice di fabbricabilità fondiaria applicando una percentuale di riduzione all'attuale *densità edilizia fondiaria* del 15% (25% - 10%) per le zone a più bassa densità e minore altezza e del 20% (35% - 15%) per le zone a più alta densità e maggiore altezza, tenendo conto del volume

urbanistico che di norma, una discreta parte, viene realizzato sotto il piano di spiccatto dell'edificio.

Il parametro dell'indice di fabbricabilità, così calcolato, è stato da ultimo trasformato nell'indice di superficie utile netta dividendolo per tre, considerando che di norma un piano degli edifici tradizionali misura un'altezza di m. 3,00.

Si precisa infine che per alcune fattispecie di edifici, come ad esempio le costruzioni nelle zone agricole, che spesso hanno caratteristiche tipologiche particolari e specifiche, fanno riferimento all'indice di fabbricabilità fondiaria. È il caso ad esempio delle serre, depositi e stalle.

- c) L'altezza del fronte (o della facciata). Tale parametro non era in precedenza presente nella disciplina urbanistica relativa alle zone edificabili, ma diventando ora il *numero dei piani* l'indice di riferimento per definire l'altezza dell'edificio, essa può rappresentare il nuovo parametro di controllo, sostituendo di fatto la tradizionale altezza a metà falda dell'edificio. Essa intercorre tra la linea di spiccatto e la radice del tetto. Si presume che l'altezza del fronte possa regolare con maggiore efficacia l'omogeneità delle costruzioni e risulti di più facile misurazione. Si è ritenuto, con buona approssimazione, che l'altezza del fronte di un edificio tradizionale, con copertura a falde, sia inferiore di una misura variabile tra circa un metro ed un metro e cinquanta centimetri rispetto all'altezza misurata a metà falda. Sulla base delle suesposte considerazioni e con riferimento alle tipologie maggiormente ricorrenti nell'attività edilizia del comune di Rumo si è stabilito di individuare un'altezza del fronte che derivi dalla riduzione di circa m 1,00 rispetto all'altezza dell'edificio fissata dall'attuale disciplina urbanistica.



Analogamente a quanto specificato di seguito in relazione all'*altezza dell'edificio* (tradizionalmente intesa) si precisa che anche l'altezza del fronte s'intende al netto di eventuali pacchetti isolanti ai sensi dell'art. 86 della l.p. n. 1/2008.

Per quanto concernel'*altezza dell'edificio* (tradizionalmente intesa, cioè misurata a metà falda per le coperture inclinate), le nuove disposizioni non introducono novità sostanziali, confermando pressoché inalterata la definizione che ricalca, in buona sostanza, il metodo di misurazione tradizionalmente usato corrispondente alla differenza di quota tra la linea di spiccatto e la linea mediana delle falde. Va detto che tale parametro costituisce ancora il riferimento nei confronti delle distanze tra edifici e dai confini ai sensi dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 e ss. mm., pertanto i due sistemi di stabilire l'altezza permangono pur nelle loro diverse definizioni.


Ai fini della disciplina urbanistica, quest'ultimo aspetto induce a ritenere che sia opportuno mantenere il parametro dell'altezza dell'edificio, come da prassi consolidata e non sostituirlo con quello dell'altezza del fronte. Il suo mantenimento nei termini attuali, oltre che necessario per gli aspetti amministrativi legati al rapporto tra terzi (distanze dai confini e dagli edifici), è conforme alle definizioni della nuova legge e pertanto non ha alcuna influenza rispetto al processo di adeguamento del PRG alla medesima. Nel contempo il riferimento all'altezza dell'edificio presenta aspetti positivi nel senso che evita l'inutile introduzione di nuovi parametri rispetto ad una prassi

progettuale e di controllo ormai consolidata. Infine il mantenimento dell'altezza dell'edificio è funzionale anche nell'ottica di ridurre al minimo le approssimazioni nell'operazione di conversione dei parametri.


Anche sotto il profilo strettamente tecnico, mantenere il riferimento all'altezza dell'edificio come attualmente, cioè a metà falda, garantisce una minore variabilità dei volumi come si dimostra dalle seguenti analisi.

1. Utilizzando il parametro dell'*altezza del fronte*, nel caso di copertura a falde, il volume del sottotetto (e quindi dell'edificio) ha margini di variabilità in aumento indefiniti, salvo l'inserimento di ulteriori parametri correttivi (es. pendenza delle falde). Nel caso invece di coperture piane o a falda unica, il volume dell'edificio può variare solo in riduzione.


Tale aspetto favorisce la realizzazione di edifici con coperture a falde che permettono di fruire di maggiore volume e scoraggia architetture a falda unica tipiche delle tipologie contemporanee. (fig. 1)



2. Utilizzando il parametro dell'*altezza a metà falda*, il volume dell'edificio rimane invariato sia per coperture a falde, che piane o a falda unica, variando solo la pendenza del tetto. Questa scelta mantiene inalterato il volume e consente pertanto maggiore libertà progettuale nella scelta tipologica della copertura in quanto indifferente al volume. (fig. 2)



3. Utilizzando congiuntamente sia il parametro dell'*altezza del fronte* che dell'*altezza a metà falda*, le variazioni sarebbero a parità di volume per le coperture a falde e solo in riduzione per le coperture piane o a falda unica. È evidente che anche in questo caso sarebbe favorita una progettazione a falde a scapito di coperture a falda unica. L'applicazione contestuale di ambedue le altezze sembra priva di senso in quanto equivarrebbe di fatto a stabilire l'utilizzo dell'altezza misurata a metà falda per gli edifici con copertura a spioventi e l'altezza misurata sul fronte per gli edifici a copertura piana o falda unica, essendo superfluo il riferimento alla linea mediana della falda che risulterebbe essere sempre inferiore all'altezza del fronte. La contestualità di applicazione delle due altezze potrebbe essere utile solo per gli edifici con tetto a falde al fine di regolare la pendenza delle falde stesse, ma in questo caso l'altezza del fronte dovrebbe essere imposta solo come altezza minima. A questi fini tuttavia è preferibile stabilire la pendenza delle falde.(fig. 3)



In base alle suesposte sintetiche considerazioni, sembra più opportuno mantenere un unico riferimento e utilizzare il solo parametro dell'altezza misurata a metà falda (definizione di altezza dell'edificio) che sembra garantire da un lato maggiore flessibilità progettuale e omogeneità dei volumi dall'altro.

Infine le operazioni di adeguamento hanno comportato anche una rivisitazione delle categorie d'intervento nei centri storici, nell'ottica delle nuove definizioni di cui all'art. 77 della legge urbanistica.

Interventi di interesse pubblico nel settore della mobilità, delle aree per servizi e della tutela paesaggistico-ambientale

Uno dei settori di intervento pubblico proposto dalla presente variante riguarda il potenziamento della viabilità veicolare e pedonale. L'incremento delle attività produttive in località Corte Superiore comporta il potenziamento della viabilità esistente e la creazione di un più razionale attacco della stessa alla strada provinciale n. 6 di Rumo. È inoltre previsto il potenziamento della strada a servizio del cimitero della frazione di Lanza.

Sempre in località Lanza si propone la demolizione di un edificio identificato dalla p.ed. 231 completamente disabitato ed in forte degrado. È infatti intenzione dell'amministrazione acquistare la proprietà e procedere in seguito alla sua demolizione al fine di poter allargare la strada che attualmente limita l'accesso ai mezzi pesanti che devono raggiungere gli insediamenti zootecnici presenti a monte dell'abitato. Sarà cura inoltre provvedere alla realizzazione di un arredo urbano adeguato al luogo sulla rimanente area di sedime (vedi scheda N.3).

Si prevede infine il completamento del marciapiede lungo la viabilità provinciale Marcena-Mione in un tratto rimasto incompiuto in prossimità di Mione. Con tale realizzazione l'Amministrazione si prefigge di mettere in sicurezza l'intero percorso pedonale.

Tra le varianti di interesse pubblico si annovera la rivisitazione dei vincoli espropriativi previsti dal piano, onde calibrare le aree alle reali necessità ed evitare pertanto inutili reiterazione dei vincoli che potrebbero risultare onerosi per l'Amministrazione. Tra queste l'area per servizi pubblici di Lanza e di Ronco.

Un ulteriore intervento di sicuro interesse generale riguarda l'incremento delle aree di tutela agricola di tipo B (art.16.8. delle N di A).

Con la precedente variante al Piano regolatore generale (approvata con deliberazione della GP n.1530 d.d. 04/09/2014), il comune di Rumo ha caratterizzato il proprio strumento urbanistico mettendo la tutela del paesaggio e la salvaguardia dei caratteri formali della cultura tradizionale tra le priorità assolute nell'azione di salvaguardia e presidio del territorio allo scopo di mantenere la memoria della sua forma così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro secolari interrelazioni.

Queste aree sono regolate da una particolare disciplina che interessa non solo gli interventi di tipo edilizio, ma parzialmente anche quelli colturali. In alcune parti del territorio, in particolare nelle località di Mocenigo, Marcena ed a monte di Lanza fino al maso Stasal è necessario rivedere i perimetri di dette aree onde assicurare l'unitarietà paesaggistica generale.

Sempre al fine di tutelare il paesaggio ed in questo caso anche la salute pubblica, si propone di elevare la distanza dagli abitati degli impianti frutticoli intensivi a m 50 dalle abitazioni e m 45 dai confini delle aree insediabili (art. 16.8, comma 7, delle N di A).

Adeguamento delle necessità residenziali

Altre modifiche significative riguardano il settore della residenza mediante l'individuazione di nuovi lotti insediativi e lo stralcio di altri, su richiesta degli interessati, talvolta ai sensi dell'art. 45, comma 4 della legge urbanistica. Per questi ultimi la nuova destinazione non sarà modificata per un periodo di 10 anni dall'approvazione della presente variante. Allo scopo, lo stralcio della destinazione residenziale di detti lotti sarà puntualmente individuata in cartografia mediante apposito simbolo che garantisca il rispetto delle disposizioni provinciali.

Da mettere in evidenza è anche lo stralcio di alcune aree insediative di cui è caduta la necessità edificatoria, in particolare per alcuni lotti edificabili individuati nelle località di Corte Superiore sostituiti con una destinazione consona all'intorno.

Per quanto riguarda l'individuazione di alcuni nuovi lotti residenziali, si evidenzia che rispondono a precise necessità di realizzare la prima casa per giovani famiglie residenti ed operanti all'interno del territorio comunale. Essi risultano comunque privi di vincoli sovraordinati e localizzati in continuità con altri fabbricati contribuendo a formare nuclei edificati compatti.

Nel complesso il bilancio del settore residenziale risulta ridimensionato di una superficie di circa mq 761 come illustrato dalla seguente tabella. Va inoltre specificato che l'area residenziale di Corte Inferiore in località Marion deriva dal cambio d'uso della precedente area alberghiera.

| VARIAZIONE SUPERFICIE RESIDENZIALE | | | |
|---|---|--|-------------|
| VARIANTE N. | Sup. Residenziale stralciata (mq.) | Sup. Residenziale in progetto (mq.) | Note |
| 3 | | 500 | |
| 4 | | 888 | |
| 5 | 876 | | |
| 13 | 1196 | | |
| 15 | 77 | | |
| Totale | 2149 | 1388 | |

L'attuale PRG di Rumo presenta aree residenziali di completamento B2 e aree di nuova espansione C1 con densità edilizia rispettivamente di mc/mq 1,80 e di mc/mq 1,50. Ferme restando le tipologie di zona, dopo attenta valutazione sugli effetti prodotti dai nuovi parametri, il nuovo indice disuperficie utile netta (SUN) sarà fissato in mq/mq 0,50 per le zone B2 e mq/mq 0,43 per quelle di tipo C1 come verrà puntualmente specificato nel proseguo. Per completezza si evidenzia anche che il PRG di Rumo individua aree residenziali esistenti B1 di tipo A che presentano alcuni lotti liberi residui nei quali, analogamente alle zone C1, è consentita l'edificazione con densità fondiaria di mc/mq 1,50 che nell'adeguamento viene convertita in un indice di superficie utile netta (SUN) pari a mq/mq 0,43.

Riassetto dei settori produttivi (turistico, zootecnico)

Anche nel caso delle aree destinate ad attività produttive il comune interviene con una ridefinizione delle zone al fine di adeguare le superfici alle reali necessità. In particolare si confermano le originarie previsioni del caseificio e della zona alberghiera in località "Bivio Fontanazze", ma nei confini realmente utilizzati e quindi leggermente ridotti.

Meritevole di considerazione è la previsione di spostamento di un'area per stalle, attualmente prossima all'abitato di Corte Inferiore, verso una posizione più a Nord. La traslazione del sito, ancorché in posizione più isolata, trae motivazione dalla difficoltà di accesso dell'attuale zona dovuta a strettoie nell'abitato e dal fatto che la nuova area risulta più defilata dalle principali visuali grazie ad un leggero avvallamento del terreno.

Tra le previsioni più significative e meritevoli di considerazione si evidenzia il recupero di tre edifici storici tradizionali, un tempo destinati al servizio dell'agricoltura di montagna, attualmente dismessi e prossimi al degrado. La loro perdita equivarrebbe alla perdita della memoria storica di un territorio agro-pastorale. I tre baiti si trovano a ridosso di un percorso che raggiunge le vecchie miniere di ferro.

Come già evidenziato nella relazione della precedente variante al PRG, "All'interno del proprio progetto di sviluppo, l'Amministrazione comunale intende valorizzare la risorsa "territorio-paesaggio" rivolgendosi ai vari interessi in campo: scientifico, educativo, storico, culturale, divulgativo ecc., senza ovviamente trascurare ogni altra potenzialità di sviluppo compatibile e sostenibile.

Allo scopo e nel tentativo di mettere a disposizione strumenti concreti ed efficaci per lo sviluppo turistico, il Piano incentiva le attività turistiche ed agri-turistiche individuando specifici interventi e mettendo a disposizione nuove aree ricettive.

Una delle peculiarità, ancora tutta da scoprire, riguarda i siti a valenza demo-etno-antropologica, di recente scoperta nell'ambito dei comuni di Rumo e Livo, che potrebbe concorrere a ben supportare l'attività turistica esistente. Si tratta di una valorizzazione di quei siti, dove è evidente la

presenza di un'archeologica attività di estrazione e fusione del ferro che probabilmente in passato ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo socio-culturale ed economico di Rumo.

In particolare si ritiene più che opportuno riporre attenzione ai luoghi in cui il "bene geologico" ha rappresentato in passato una risorsa che ha avuto evidenti ricadute sul territorio. Tra essi sono comprese le antiche cave, le antiche miniere e i manufatti inerenti a queste attività."

Al fine di favorire il recupero dei baiti in questione individuati e schedati come edifici storici sparsi (schede n. 7-8-9) si propone la possibilità di un ampliamento al fine di consentire un recupero anche al fine di supportare le attività turistiche.

Altre varianti alla zonizzazione.

Contestualmente alla rielaborazione della strumentazione urbanistica sono state introdotte alcune modifiche che si possono definire di "assestamento" dell'area urbana, e di precisazione e riconoscimento dello stato di fatto di aree agricole e forestali, puntualmente elencate e motivate nella tabella che elenca tutte le modifiche.

Elenco delle varianti

| N. VARIANTE | DESTINAZIONE PRG VIGENTE | DESTINAZIONE PRG DI VARIANTE |
|--------------------|---|--|
| 1 | AREA PER IMPIANTI ZOOTECCNICI - AREA AGRICOLA - AREA AGRICOLA DI PREGIO - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A | AREA AGRICOLA - AREA AGRICOLA DI PREGIO - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A |
| 2 | AREA AGRICOLA DI PREGIO - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A | AREA PER IMPIANTI ZOOTECCNICI- AREA AGRICOLA DI PREGIO - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A |
| 3 | AREA AGRICOLA - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO B | AREA RESIDENZIALE ESISTENTE B1 DI TIPO A |
| 4 | AREA CIVILE AMMINISTRATIVA (AP) | AREA CIVILE AMMINISTRATIVA (AP) - AREA A VERDE PRIVATO - AREA RESIDENZIALE ESISTENTE B1 |
| 5-13 | AREA RESIDENZIALE ESISTENTE B1 | AREA A VERDE PRIVATO |
| 6 | AREA PER ATTIVITA' ALBERGHIERE | AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE C1 |
| da 7.1 a 7.8 | VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A | VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO B |
| 8-9-10 | R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO | R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA |
| 11.1-11.2 | AREA A BOSCO | AREA AGRICOLA DI PREGIO - VINCOLO DI TUTELA AGRICOLA TIPO A |
| 12 | VIABILITA' LOCALE ESISTENTE - AREA AGRICOLA | VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO |
| 14-21-23 | VIABILITA' LOCALE ESISTENTE | VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO |
| 15 | AREA RESIDENZIALE ESISTENTE B1 | VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO |
| 16 | AREA AGRICOLA | AREA CIVILE AMMINISTRATIVA (AP) |
| 17-18-19 | AREA PRODUTTIVA DEL SETTORE SECONDAIO | AREA A VERDE PRIVATO |
| 20.1 | AREA PER PARCHEGGIO PUBBLICO | AREA AGRICOLA |
| 20.2 | AREA PER PARCHEGGIO PUBBLICO | AREA A VERDE PRIVATO |

| | | |
|-----------|----------------------------------|---|
| 22 | AREA CIVILE AMMINISTRATIVA (AP) | AREA CIVILE AMMINISTRATIVA (AP) - AREA AGRICOLA |
| 24.1-24.2 | R5 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA |
| 25 | R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO | R6 - DEMOLIZIONE |

Verifica di incidenza sulle aree gravate da USO CIVICO– art. 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6.
 La verifica di ogni singola variante ha messo in evidenza che nessuna delle medesime interessa in alcun modo particelle gravate dal vincolo di uso civico.
 Di conseguenza la presente variante al PRG di Rumo non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6.

Procedure di verifica

In relazione alle modifiche introdotte dalla presente variante al PRG, è stata effettuata la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica. Tale verifica è stata redatta ai sensi dell'art. 20 della L.P. n. 15/2015 e alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/leg. e ss. di seguito si riassume l'esito nell'apposita tabella.

Anche per quanto riguarda la valutazione preventiva del rischio, nonché la valutazione delle aree soggette a Uso Civico ai sensi della l.p. 14 giugno 2005, n. 6, art. 18, si rimanda ai successivi paragrafi.

Verifiche di incidenza ambientale e assoggettabilità alla procedura di rendicontazione.

Rispetto alla tipologia delle modifiche introdotte dalla presente variante alla strumentazione urbanistica del comune di Rumo ed in considerazione della loro scarsa portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si ritiene che la stessa possa considerarsi esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

In particolare per quanto riguarda le modifiche da aree a bosco ad aree agricole, esse derivano dall'aggiornamento della cartografia allo stato di fatto esistente. La rappresentazione delle aree agricole di pregio rispetta puntualmente il PUP e pertanto si ritiene, ai sensi della normativa vigente, che la presente operazione di variante, rispetto a questo tema, non comporta l'obbligo della procedura di VAS.

Risulta in ogni caso utile, operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al PRG, al fine di verificare preliminarmente:

- l'esistenza delle aree della "Rete Natura 2000" (ZPS) ed eventualmente verificare gli effetti diretti e indiretti sulle medesime;
- l'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
- il grado di "coerenza interna", rispetto agli al quadro delineato dal PRG vigente;
- il grado di "coerenza esterna", rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA DELLA PERICOLOSITA').

Le tematiche oggetto di verifica sono esplicitate nelle schede allegare alla presente relazione di cui si riportano le seguenti conclusioni.

Conclusioni.

In termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del PRG vigente, si è potuto verificare che la variante ne conferma l'impostazione complessiva, non alterando significativamente i carichi urbanistici esistenti, che, al contrario, si alleggeriscono per effetto della riduzione delle aree residenziali ed insediative.

Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che la variante al PRG non insiste sul sistema delle Invarianti e delle Reti ecologiche del PUP. In particolare per quanto riguarda le modifiche da aree a bosco ad aree agricole, esse derivano dall'aggiornamento della cartografia allo stato di fatto esistente. La rappresentazione delle aree agricole di pregio rispetta

puntualmente il PUP e pertanto si ritiene, ai sensi della normativa vigente, che la presente operazione di variante, rispetto a questo tema, non comporta l'obbligo della procedura di VAS.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, la verifica preventiva dell'incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP, ha evidenziato incrementi non significativi. In particolare trattasi di incrementi di classe da Rischio R1 a massimo R2.

Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d'acqua prevista dagli ambiti fluviali del PGUAP non si riscontrano interferenze.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere, previste all'interno delle aree oggetto di variante, alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente. Rispetto alla tutela delle aree protette (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto le varianti proposte non interessano tali siti.

Rispetto alle modifiche introdotte dalla variante al PRG e in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi ritenere che, la stessa, non debba essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 20 della legge urbanistica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella deliberazione di prima adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

ALLEGATI

| 1 - VARIANTE n. 1 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area per attrezzature zootecniche ad area agricola di pregio/agricola. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area agricola di pregio e insistono sul sistema delle invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 2 - VARIANTE n. 2 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area agricola di pregio ad area per attrezzature zootecniche | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area agricola di pregio e insistono sul sistema delle invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche producono incremento di rischio da R0 a R2 irrilevante (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 3 - VARIANTE n. 3 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area agricola ad area residenziale esistente B1 di tipo A. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 4 - VARIANTE n. 4 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione area per servizi civili ed amministrativi ad area residenziale esistente B1 ed area a verde privato. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 5 - VARIANTE n. 5-13 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area residenziale esistente B1 ad area a verde privato. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca agricola e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 6 - VARIANTE n. 6 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area per attività alberghiere ad area residenziale di nuova espansione C1. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 7 - VARIANTI n. da 7.1 a 7.8 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione del vincolo di tutela agricola dal tipo A al tipo B. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area agricola e agricola di pregio inoltre insistono sul sistema delle invariati del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 8 - VARIANTI da n. 8-9-10 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione categorie da R2 a R3 | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali interni al perimetro degli insediamenti storici ma non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Gli edifici oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad insediamento storico e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 9 - VARIANTI n. 11.1 e 11.2 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione che riguarda aree a bosco trasformate in area agricola di pregio | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad aree boscate o bianche e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 10 - VARIANTI n. 12 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione che riguarda un tratto di viabilità esistente insistente parzialmente in area agricola, da potenziare. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad aree bianca, centro storico ed area agricola di pregio inoltre insistono parzialmente sul sistema delle invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 11 - VARIANTI n. 14-21-23 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione che riguarda tratti di viabilità esistente da potenziare. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca ed area agricola di pregio inoltre insistono parzialmente sul sistema delle invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 12 - VARIANTE n. 15 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area residenziale esistente B1 a percorso pedonale in progetto. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 13 - VARIANTE n. 16 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area agricola ad area per servizi civili ed amministrativi. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche producono parziale incremento di rischio da R1 a R2 irrilevante (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 14 - VARIANTE n. 17-18-19 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area produttiva del settore secondario ad area a verde privato. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 15 - VARIANTE n. 20.1-21.2 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione da area per parcheggio pubblico ad area agricola e area a verde privato. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 16 - VARIANTE n. 22 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione area per servizi civili ed amministrativi ad area agricola. | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad area bianca e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | | NESSUNO |
| L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | | | |

| 17 - VARIANTI n. 24.1-24.2 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Adeguamento categorie da R5 a R3 | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano l'adeguamento delle categorie d'intervento previste dall'art. 77 della legge urbanistica. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Gli edifici oggetto di variante ricadono in zone precedentemente destinate ad insediamento storico e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

| 18 - VARIANTE n. 25 | | | EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Oggetto | Variazione categorie da R2 a R6 | | |
| Motivazione | Vedi descrizione al paragrafo "Varianti alla zonizzazione" | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979 | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000" | | | |
| VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" | | | NESSUNO |
| NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione di ridotte volumetrie | | | |
| VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente | | | |
| PRG | Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici) | Il PRG vigente del comune di Rumo disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. Le varianti in oggetto interessano ambiti territoriali interni al perimetro degli insediamenti storici e non interferiscono con le misure di tutela previste dal PRG vigente. | NESSUNO |
| | Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 104 della legge provinciale n. 15 del 2015) | Il Comune di Rumo non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 104 l.p. n.15/2015(ex art. 61 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 ed ex art. 24 bis della L.P. 22/1991). | NESSUNO |
| | Dimensionamento residenziale | Il comune di Rumo non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. Il bilancio complessivo delle varianti in oggetto riduce la volumetria potenziale del PRG | NESSUNO |
| | Sistema infrastrutturale | La variante in oggetto, non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti. | NESSUNO |
| | Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo (produttivo e commerciale) | Non rilevante | |
| VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLA PERICOLOSITA') | | | |
| PUP | Inquadramento strutturale e Invarianti | Gli edifici oggetto di variante ricadono in zone precedentemente destinate ad insediamento storico e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP. | NESSUNO |
| | Reti ecologiche | Non rilevante | |
| | Sistema insediativo | Non rilevante | |
| | Tutele Paesistiche | Non rilevante | |
| PGUAP | Rischio idrogeologico | Tutte le modifiche non producono incremento di rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.) | NESSUNO |
| | Ambiti fluviali | Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici"del PGUAP | NESSUNO |
| CARTA DELLE RISORSE IDRICHE | | L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche | NESSUNO |

Elenco con osservazioni alle richieste di variante pubbliche e private

RICHIESTE PRIVATE ACCOLTE

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | 3412 | 16 nov 2018 | Vender Rosella e Samuel |
| oggetto | Richiesta di stralcio destinazione "area per impianti zootecnici " le pp.ff.1890-1901/2-1903 | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
| 2 | 3412 | 16 nov 2018 | Vender Rosella e Samuel |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione in "area per impianti zootecnici " le pp.ff. 1842-1844/2-1845-1854-1872-1873-1875 attualmente in "area agricola di pregio" | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| 3 | 2564 | 25 ago 2018 | Vender Gianni |
| oggetto | Richiesta di inserire una parte (ml. 20 x 10 di largh.) dell'area a nord della p.f. 2045/1 (ex parcheggio pizzeria) C.C. Rumo in area residenziale del tipo A, che consenta la realizzazione di un garage interrato, al servizio della vicina p.ed. 406 C.C. Rumo sempre di proprietà dell'osservante. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| 5 | 2558 | 24 ago 2018 | Fanti Luciano |
| oggetto | Richiesta di esclusione dall' area residenziale di nuova espansione (C1) (area residenziale esistente B1) ed inserire in area agricola le pp.ff. 1241/1 e 1241/3 in C.C. Rumo in fraz. Mione. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 6 | 2562 | 25 ago 2018 | Vender Gianni |
| oggetto | Richiesta di cambio da area per attività alberghiera ed inserire in area residenziale le pp.ff. 1378/1 e 1378/2 in C.C. Rumo in località Bivio Fontanazze per costruire la prima abitazione per il figlio dell'osservante. | | |
| accolta | X | Con vincolo di I^ casa | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |

| | |
|-------------|--|
| note | Viene inserita in "area residenziale di nuova espansione C1" |
|-------------|--|

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| 8 | 2679 | 7 set 2018 | Torresani Vanda |
| oggetto | Richiesta di poter trasformare ed inserire la p.ed. 94 C.C. Rumo in area, che consenta la ristrutturazione con ampliamento del manufatto esistente, in modo da recuperare lo stesso a scopo residenziale turistico. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|--------------------------------|
| 9 | 2405 | 09 ago 2018 | Dell'Adami de Tarczal Gregorio |
| oggetto | Richiesta di recupero sulle p.ed. 133/1 - 133/2 C.C. Rumo, Maso a fini agrituristici. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| 10 | 2825 | 22 set 2018 | Vegher Sergio |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione d'uso della p.ed. 91/1 e delle pp.ff. 1620 - 1621 - 1617 - 1618 - 1623 allo stato attuale versano in condizione di abbandono e di non utilizzo, in particolare l'edificio presenta segni di deperimento. Chiede di valutare una modifica al PRG in modo da considerare per la zona una destinazione diversa, in modo da permettere una sua destinazione legata all'interesse turistico del territorio, con la possibilità di realizzare piccoli volumi edilizi, che possano essere utilizzati sia nella stagione estiva che invernale per l'ospitalità turistica. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | riguardo al solo edificio | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|----------------------------|---|
| 13 | 2602 1862 | 29 ago 2018 14 giu 2014 | Torresani Angelina, Vanda, Rita e Romana eredi di Torresani Marco |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione urbanistica della p.f. 2833 C.C. Rumo (ancora intestata al defunto) dell'attuale classificazione di area edificabile esistente ad area agricola/prato. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Viene inserita in "area a verde privato" | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-----------------|---|-------------|-----------------|
| 17 | 2594 | 29 ago 2018 | Paris Giorgio |
| oggetto | Richiesta di esclusione della p.f. 2899/1 C.C. Rumo area produttiva del settore secondario a livello locale soggetta a PA n. 11 e per parcheggio pubblico, venga inserita in area verde privato | | |
| accolta | X | | |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |
| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
| 18 | 2592 | 28 ago 2018 | Vender Augusta |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione in "area agricola" le pp. ff. 2904-2900/2 attualmente in "zona artigianale" | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Viene inserita in "area a verde privato" | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------|
| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
| 19 | 2647 | 5 set 2018 | Vender Maria Angela |
| oggetto | Richiesta di esclusione della p.f. 2902 C.C. Rumo area agricola del settore secondario a livello locale soggetta a PA n. 11 e venga inserita in area verde privato | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

RICHIESTE PRIVATE NON ACCOLTE

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| A1 | 2689 | 8 set 2018 | Kofler Doris |
| oggetto | Richiede che le pp.ff. 3017 - 3016/1 - 3015/1/2/3 - 5788 e la p.ed. 152 in C.C. Rumo vengano classificate in area agricola di pregio. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | <i>In quanto in parte già ricadente in area agricola di pregio ed in parte in area agricola</i> | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| A2 | 2689 | 8 set 2018 | Kofler Doris |
| oggetto | Richiede che le pp.ff.3033 - 3019 - 3020 vengano classificate in area agricola. Per quanto riguarda la capacità edificatoria prevista dal comma 9) dell'art. 12.1 delle Norme di Attuazione vigenti nulla deve essere modificato. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | In quanto ricade già in parte in area agricola di pregio ed in parte in area agricola con vincolo di tutela agricola tipo B | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| A3 | 2997 | 10 ott 2018 | Eccher Graziano |
| oggetto | Richiesta di modifica della norma di attuazione contenuta nel articolo 13.3 comma 4 riducendo la concessione del diritto di superficie ad una larghezza strettamente necessaria alla realizzazione del marciapiede, lungo l'asse della strada a monte. Chiede anche che la norma preveda il lato del garage interrato possa essere realizzato a confine dell'attuale strada comunale. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto già nella variante al P.R.G. di Rumo del 2006 approvata dalla G.P. con delibera nr.362 dd. 27/02/2009 era stata inserita su questa area una norma specifica contenuta all' art. 13.3 comma 3 che, su richiesta dello stesso, permettesse di poter ricavare un garage seminterrato data la limitata superficie e collocazione dell' area inserita tra due viabilità pubbliche. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|----------------------------|
| A4 | 2714 | 11 set 2018 | Azienda agricola Weger Ida |
| oggetto | Richiesta di poter coltivare a "piccoli frutti" o "meleti" le seguenti pp.ff. 2627 - 2630 - 2631/2 - 2632/1 - 4775 C.C. Rumo . | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto le particelle su dette ricadono in area di tutela di tipo "B". I terreni di cui trattasi assumono valore in ragione della particolare esposizione e della tradizionale vocazione a prato, configurandosi come un autentico patrimonio da tutelare e da mantenere nella sua attuale configurazione originaria. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|
| A5 | 2658 | 5 set 2018 | Ziller Alessandro, Loris |
| oggetto | Richiesta di poter coltivare a "piccoli frutti" le seguenti pp.ff. 4769/1/2 - 2621- 2620/2 - 2623 - 4755/2 - 4758/2 4759 - 4760 - 4806 - 4805/1. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto le particelle su dette ricadono in area di tutela di tipo "B". I terreni di cui trattasi assumono valore in ragione della particolare esposizione e della tradizionale vocazione a prato, configurandosi come un autentico patrimonio da tutelare e da mantenere nella sua attuale configurazione originaria. | | |
| note | | | |

VARIANTI PER INTERESSE PUBBLICO

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 4 | pp.ff . 1246-1248 - p.ed.451-401 |
| Destinazione d'uso vigente | Area civile amministrativa attrezzature pubbliche |
| Destinazione d'uso di progetto | Area a verde privato - Area residenziale esistente B1 |
| Descrizione della variante | Si rettifica la cartografia in funzione dello stato di fatto. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 7.1 ... 7.8 | Varie |
| Destinazione d'uso vigente | Area tutela agricola tipo A |
| Destinazione d'uso di progetto | Area tutela agricola tipo B |
| Descrizione della variante | Si modifica la previsione di piano del vincolo di tutela agricola da tipo A a tipo B |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 11.1 | p.f. 2700/3 |
| Destinazione d'uso vigente | Area a bosco |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Vincolo di tutela agricola tipo A |
| Descrizione della variante | Si riportano in cartografia le "aree a bosco" trasformate in "aree agricole di pregio" |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 11.2 | p.f. 2717/1-"/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Area a bosco |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Vincolo di tutela agricola tipo A |
| Descrizione della variante | Si riportano in cartografia le "aree a bosco" trasformate in "aree agricole di pregio" |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 12 | pp.ff . 5634/2-5652-5653 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente - Area agricola |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Marcena, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 14 | p.f . 5700/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Marcena, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 15 | p.ed. 342 |
| Destinazione d'uso vigente | Area residenziale esistente B1 |
| Destinazione d'uso di progetto | Demanio strade |
| Descrizione della variante | Viene inserito nelle previsioni di piano il completamento di un tratto di marciapiede a valle della S.P. in loc. Marcena |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 16 | p.f . 2849/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Area agricola |
| Destinazione d'uso di progetto | Area civile amministrativa per attrezzature pubbliche |
| Descrizione della variante | Viene inserito nelle previsioni di piano un ampliamento dell'attuale area civile amministrativa |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 20.1 | p.f . 3171- |
| Destinazione d'uso vigente | Area per parcheggio pubblico |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola |
| Descrizione della variante | Si stralcia dalle previsioni di piano l'attuale area destinata a parcheggio pubblico per inserirla in area agricola. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 20.2 | p.f. 2952/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Area per parcheggio pubblico |
| Destinazione d'uso di progetto | Area a verde privato |
| Descrizione della variante | Si stralcia dalle previsioni di piano l'attuale area destinata a parcheggio pubblico per inserirla in area a verde privato. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 21 | pp.ff. 5705-5708-5709-5787/3 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Molin, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 22 | pp.ff. 3231/1-3235/2-4177/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Area civile amministrativa attrezzature pubbliche |
| Destinazione d'uso di progetto | Area Agricola |
| Descrizione della variante | Si rettifica la cartografia in funzione dello stato di fatto. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| | |
|---|---|
| numero d'ordine | particelle |
| 23 | p.f. 5741/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Molin, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| | |
|---|---|
| numero d'ordine | particelle |
| 24.1 - 24.2 | p.ed. 361-344 |
| Destinazione d'uso vigente | R5 - Demolizione e ricostruzione |
| Destinazione d'uso di progetto | R3 - Ristrutturazione edilizia |
| Descrizione della variante | Viene adeguata la categoria d'intervento dell'edificio da R5 a R3 |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| | |
|---|---|
| numero d'ordine | particelle |
| 25 | p.ed. 231 |
| Destinazione d'uso vigente | R2 - Risanamento conservativo |
| Destinazione d'uso di progetto | R6 - Demolizione |
| Descrizione della variante | Si propone il cambio dell'attuale categoria d'intervento per la demolizione dell'edificio |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio**

**CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)**

VERBALE N.26/19 DEL 06 agosto 2019

OGGETTO: COMUNE DI RUMO: variante ordinaria al al piano regolatore generale e relative norme di attuazione L.P. 15/2015 Rif. delib. commiss. n. 01/19 dd. 06 maggio 2019 – prima adozione (pratica 2656).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di agosto alle ore 11.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 365112 di data 07 giugno 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

| Nome e Cognome | ente /servizio | Qualifica/ titolo | parere/delega |
|--------------------------|--|------------------------------|---|
| Dott. Giuseppe Sevignani | Comune di Rumo | Commissario ad acta | |
| Arch. Walter Dalpiaz | Comune di Rumo | Tecnico progettista | |
| | Comunità della Val di Non | Parere | Prot. 486260 dd. 05/082019 |
| | Servizio Geologico | | Conferenza PGUAP data 24 luglio 2019 |
| | Servizio Bacini Montani | | Conferenza PGUAP di data 24 luglio 2019 |
| | Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (Ufficio Studi e Pianificazione) | | Conferenza PGUAP di data 24 luglio 2019 |
| | Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione | | Conferenza PGUAP di data 24 luglio 2019 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---|
| | Servizio Foreste e Fauna | | Conferenza PGUAP di data 24 luglio 2019 |
| | Servizio Agricoltura | Parere | Prot. 490777 del 06/08/2019 |
| | Servizio Turismo e Sport | Parere | Prot. N. 479304 del 31/07/2019 |
| | Servizio Artigianato e Commercio | Parere | Prot. n. 455478 del 19/07/2019 |
| | Umse Industria Econ. E Ricerca – Ufficio Industria | | |
| Ing. Mario Mazzurana | APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente | Parere Delega | Prot. n. 464990 del 24/07/2019 Prot. 471146 del 26/07/2019 |
| | Servizio Opere Stradali e Ferroviarie | Parere | Prot n 413430 del 01/07/2019 |
| | Servizio Gestione Strade | | |
| | Soprintendenza per i Beni Culturali | Parere | Prot. 491916 del 06/08/2019 |
| Arch. Elisa Coletti | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio | Relatore | |
| Ing. Guido Benedetti | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio | Presidente | |

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, la Presidente dichiara aperta la conferenza.

si prende atto che il servizio Umse Industria Econ. E Ricerca – Ufficio Industria seppur convocato alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, è risultato assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso di tale struttura secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

Premessa

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 6 maggio 2019, pervenuta in forma cartacea in data 27 maggio 2019 e nella versione digitale il 18 giugno 2019, il Comune di Rumo ha adottato una variante sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

La variante è finalizzata all'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione con riferimento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.. Affronta contestualmente ulteriori temi, relativi a interventi di interesse pubblico, alla ridefinizione delle misure per la tutela paesaggistico-ambientale e alle previsioni insediative a carattere residenziale e produttivo, in ragione degli obiettivi posti dall'avviso

preliminare dell'avvio del procedimento. In occasione della Conferenza di pianificazione è stato chiarito che sono state ricondotte alla presente variante modifiche attinenti i temi di cui all'avviso. La relazione evidenzia i criteri assunti dall'Amministrazione per valutare ed eventualmente accogliere le istanze dei cittadini. Gli orientamenti assunti fanno riferimento alla coerenza delle modifiche con l'inquadramento strutturale del PUP e con il vigente PRG e al dare risposta al fabbisogno residenziale primario.

Analisi degli elaborati di piano

Gli atti allegati alla presente variante comprendono la relazione illustrativa, le norme di attuazione (versione di progetto e di raffronto), le schede degli edifici storici interessate da modifiche e gli elaborati cartografici (tavole riferite a Sistema ambientale - tav. 0001, Sistema insediativo e produttivo – tavv. 002, 003, 004 e 005, Centri storici e categorie di edifici – tav. 0006, Edifici storici sparsi - tav. 0007, Allegato per la valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche - tav. 0008, Inquadramento generale su carta tecnica - tav. 0009, Allegato di raffronto per l'individuazione delle varianti al sistema insediativo e produttivo di variante – tav. 0010, Allegato di raffronto per l'individuazione delle varianti al centro storico e categorie di edifici di variante.

Si segnala che talvolta le descrizioni delle modifiche di cui alla relazione sono risultate essere di difficile comprensione in quanto non correlate alla numerazione delle aree variate ma rese o in forma generale o con riferimento a toponimi e località. Per gli approfondimenti e le integrazioni da rendersi ai fini della adozione definitiva dovrà essere assicurata una migliore leggibilità. Si ricorda che in sede di adozione definitiva la relazione illustrativa deve essere aggiornata rispetto alle modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti.

Si segnala che tra la documentazione di variante trasmessa in formato digitale per mezzo del sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) è presente il file denominato "estratto della relazione tecnica illustrativa – verifica di assoggettabilità" non ricompreso tra gli elaborati adottati ed elencati dalla delibera di adozione preliminare e non presente nella documentazione cartacea. Nel richiamare che la coerenza tra gli elaborati è d'obbligo, in occasione della Conferenza di pianificazione è stato chiesto di verificare se i contenuti del documento sopra richiamato siano coincidenti con quanto riportato in relazione.

Si ricorda che in sede di adozione definitiva la relazione illustrativa deve essere aggiornata rispetto alle modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

L'autovalutazione del piano è stata ricondotta entro la relazione illustrativa. Per ogni variante (o gruppo omogeneo di varianti) viene fornita una scheda che verifica la coerenza interna rispetto al quadro di riferimento del vigente PRG e la coerenza esterna rispetto agli strumenti sovraordinati. Ogni scheda accerta che nessuna delle varianti genera effetti ambientali significativi e non evidenzia motivi di incongruenza con la pianificazione provinciale vigente.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi

geologica provinciale, in data 24 luglio 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Rumo:

| n. VAR. PRG | PARERE CONFERENZA DI SERVIZI |
|-------------|---|
| 1 | POSITIVO |
| 2 | POSITIVO |
| 3 | POSITIVO |
| 4 | POSITIVO |
| 5 | POSITIVO |
| 6 | POSITIVO |
| 7.1 | Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.2 | POSITIVO |
| 7.3 | POSITIVO |
| 7.4 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.5 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.6 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.7 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. |
| 7.8 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante è in prossimità della rete idrografica che va salvaguardata e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. |
| 8 | POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che l'edificio si trova a monte di un'ampia area classificata come "frana quiescente". Il progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico, dovrà pertanto essere supportato da una relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica che valuti, in particolare, la fattibilità dell'intervento affinché lo stesso non interferisca con la stabilità del tratto di versante a valle, analizzando le condizioni del margine di scarpata in relazione a possibili processi di erosione regressiva. Inoltre nel progetto dovranno essere analizzate le condizioni più idonee per un corretto smaltimento delle acque che provengono dall'edificio. |

| | |
|------|--|
| 9 | POSITIVO |
| 10 | POSITIVO |
| 11.1 | POSITIVO |
| 11.2 | POSITIVO |
| 12 | POSITIVO |
| 13 | POSITIVO |
| 14 | POSITIVO |
| 15 | POSITIVO |
| 16 | POSITIVO |
| 17 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la varianza in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 18 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la varianza in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 19 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la varianza in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 20.1 | POSITIVO |
| 20.2 | POSITIVO |
| 21 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. |
| 22 | POSITIVO |
| 23 | POSITIVO |
| 24.1 | POSITIVO |
| 24.2 | POSITIVO |
| 25 | POSITIVO |

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, suggerisce di inserire al comma 1 dell'art.12.3 "Area a bosco", il riferimento all'art. 2 della l.p. 11/2007 come riferimento normativo per la definizione di bosco; inoltre, si specifica che il comma 3 va integrato inserendo anche il Servizio Foreste e fauna tra i soggetti dai quali dipende l'approvazione ai cambi di coltura.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, ha rilevato alcune imprecisioni nei riferimenti normativi che vanno corretti e integrati. A tal proposito si suggerisce di fare riferimento a ai richiami di seguito riportati:

"- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso

d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP".

Tutela dell'ambiente

Con riferimento alla disciplina per la protezione dell'ambiente e alle scelte pianificatorie comunali, in occasione della Conferenza di pianificazione sono stati esaminati le proposte di modifica del vigente PRG ricondotte alla variante in esame. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha evidenziato quanto segue:

"TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Rumo è stata pianificata nel 1994 come "piano stralcio" (del 11/02/94) una discarica di inerti denominata "Cenigo", ma nel tempo se ne è perduta traccia: si evidenzia che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG, pertanto sarebbe necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano Comprensoriale. Tuttavia, qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione della suddetta discarica, dovrà essere attivata presso la Comunità di Valle la procedura di stralcio dell'area dal Piano Comprensoriale.

Sempre dai nostri archivi, risulta una discarica di inerti esaurita, denominata "Plazoi", che non compare sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede che venga individuata e perimetrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza dell'ex discarica) sovrapposto all'attuale destinazione d'uso.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, laddove presente (come indicato come riferimento nelle norme di attuazione della Variante al PRG), evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua e quindi applicabile per la variante n. 21 (viabilità locale di potenziamento), che si trova vicino al torrente Lavazzè ed al rio Val Cenigo.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Norme di Attuazione

Relativamente alle Norme di Attuazione del PRG, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è opportuno inserire l'obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani oltre che per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, del d.P.R. n. 142/2004 recante *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*.

Le stesse Norme di Attuazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico.

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

La normativa di riferimento stabilisce che le fasce di rispetto siano determinate in base alle disposizioni introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Preme evidenziare che il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce, il primo livello è appunto quello della Distanza di Prima Approssimazione (DPA), che fornisce la proiezione in pianta della fascia di rispetto. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato.

Il secondo e più raffinato livello, denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". La determinazione di tale volume, che anche in questo caso deve essere calcolato dal gestore/proprietario della linea, secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopraccitato D.Dirett. del 29 maggio 2008, è necessaria solo quando viene proposta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo o comunque di permanenza prolungata all'interno della DPA sopra descritta e riguarda quindi solitamente brevi tratti di linea".

Come chiarito in occasione della Conferenza di pianificazione si conviene di integrare le norme tecniche di attuazione con le precisazioni e le integrazioni richiamate nel parere qui riportato.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i beni culturali in data 6 agosto 2019, ha rilevato quanto segue:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015; ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* - al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; questo in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Tale competenza potrebbe interessare anche immobili non sottoposti dal Piano regolatore alla categoria d'intervento di restauro, ad esempio nella fattispecie che venga dichiarato di interesse un immobile di proprietà pubblica sottoposto a verifica dell'interesse culturale, al quale era precedentemente stata attribuita una diversa categoria d'intervento.

Nelle norme di Attuazione del PRG, laddove viene citata la *Soprintendenza* (ad esempio all'art. 16.6. Aree di tutela archeologica o all'art. 18 – Manufatti di interesse culturale), il nome deve essere corretto in quanto a decorrere dal 1° giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è "*Soprintendenza per i beni culturali*", che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

Il sopraccitato art. 18 – Manufatti di interesse culturale delle NdA riporta l'elenco dei beni tutelati e dichiarati di interesse e di quelli non vincolati ma con presenza di interesse art. 12 ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma tali elenchi contengono alcuni errori che vanno corretti. Come già riportato nel parere di codesta Soprintendenza in occasione della variante al Piano Regolatore Generale del 2013, il Municipio di Rumo individuato dalla p.ed. 14 p.m. 1 C.C. Rumo è stato accertato di interesse culturale limitatamente alla loggia di accesso al primo piano lato sud dell'edificio, con relativa scalinata, mentre la restante parte della p.ed. 14 p.m. 1 C.C. Rumo è stata accertata non rivestire i caratteri di interesse culturale (vedasi Determinazione del Dirigente n.1242 di data 10 dicembre 2008). Nella cartografia di piano perciò, va evidenziato con lo shape file Z301_P la sola porzione di particella edificiale corrispondente alla scalinata di accesso e alla loggia e non già all'intero sedime dell'edificio.

Anche il cimitero di Marcena – accertato di interesse con Determinazione del Dirigente n. 927 di data 04 dicembre 2013 – ha il vincolo sulla sola parte di p.ed. 292 corrispondente al sedime del cimitero storico, mentre nella cartografia di piano l'intera particella edificiale è perimetrata del codice shape Z301_P. Il comma 2. dello stesso art. 18 si riferisce ad elementi già oggetto alla tutela specificata al comma 1., ma introducendo sfumature diverse, tali che sorge il dubbio che trattasi di elementi differenti. Di fatto, tutti gli elementi elencati al comma 2. dell'art. 18 possono essere sottoposte all'art. 11 o all'art. 12 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a seconda dell'assetto proprietario del bene, se pubblico o privato. Varrebbe sicuramente la pena fondere i due commi dell'art. 18 e completarli con il riferimento all'art. 50 del *Codice* che, in particolare, stabilisce la necessità di specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro.

Inoltre, a seguito della presente variante, alcune schede di edifici del centro storico hanno cambiato la categoria d'intervento: preme sottolineare come tali edifici, per i quali si è optato per la ristrutturazione con possibilità di demolizione, qualora diventino di proprietà pubblica devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e – nel caso di accertamento positivo – non potranno essere demoliti.

Con le varianti n. 12 – 14 – 21 – 23 e 15 si prevede il potenziamento di alcune strade comunali; questi interventi potrebbero interagire lungo il tracciato con la presenza di cippi, targhe, capitelli o croci - ora ai limiti della viabilità minore o celati da vegetazione e sterpaglie. Si rammenta che anche questi manufatti sono soggetti alle disposizioni di cui ai sopramenzionati articoli 11 e 50, comma 1 del citato D.Lgs. n. 42/2004. Anche le lavorazioni eventualmente da eseguirsi nei pressi di tali beni tutelati dovranno essere eseguite con la massima cautela per evitare danni, sia diretti che indiretti, agli stessi. Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". La variante 23 predispone il potenziamento di una stradina che conduce alla chiesa di san Vigilio vescovo e martire, la quale ricalca la viabilità presente nel catasto austro-ungarico; alcuni Piani Attuativi – normati dall'art. 22 delle NdA – prevedono interventi di riqualificazione urbana con recupero del patrimonio edilizio esistente o riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo nei centri abitati. Pertanto, sia per i progetti di potenziamento della viabilità esistente che per l'approvazione dei Piani Attuativi, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutare la competenza autorizzativa.

Nella cartografia di Piano, la canonica di Rumo, identificata dalla p.ed. 221 C.C. Rumo, la Cappella dell'Ave Maria, identificata dalla p.ed. 38 C.C. Rumo e la chiesa della Natività di Maria, identificata dalla p.ed. 270/2 C.C. Rumo, sono segnati con il codice shape Z318_N, ma andrebbero più correttamente individuati con il codice shape Z327_P, in quanto bei con una loro consistenza planimetrica individuabile tramite poligonale.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza dell'Ufficio beni archeologici della scrivente Soprintendenza, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle *Norme di attuazione* con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o

movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica.

A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cell. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Introduzione di nuove aree residenziali

Per area interessata dalla variante n. 3, in loc. Corte Inferiore, si propone la trasformazione di un'area agricola del PRG con area tutela "tipo B" in area residenziale esistente B1 di tipo "A" (art. 9.2) in corrispondenza di uno spazio oggi adibito a deposito. La scelta localizzativa non è pienamente condivisibile, posto che si determinerebbe l'avanzamento dell'edificato ad ovest della strada che, per questa porzione di edificato di Corte Inferiore, ha definito un margine urbano. Il progettista, in occasione della Conferenza di pianificazione, ha segnalato che la scelta localizzativa discende dal fatto che sul posto esiste ad oggi un manufatto accessorio e che, per tale ragione, la variante la individua come residenziale esistente B1 mutuando la scelta condotta con precedenti varianti al PRG. Si indica che, data l'assenza di insediamenti abitativi esistenti (rif. Art. 9.1 delle norme di attuazione) la destinazione meglio rispondente alla previsione di nuovi insediamenti residenziali è quella delle aree residenziali di completamento. In occasione della Conferenza di pianificazione si conviene quindi che è necessario approfondire la scelta localizzativa, con riferimento a quanto sopra richiamato e ai principi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 18 della l.p. 15/2015; si segnala che l'individuazione di nuove aree residenziali può essere ammessa solo se l'autovalutazione del piano dimostra il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza del carico insediativo massimo definito per il territorio di riferimento. Tali approfondimenti dovranno essere ricondotti entro il documento relativo all'autovalutazione del piano. Sono inoltre ammesse esclusivamente previsioni rispondenti alla necessità di soddisfare motivate esigenze abitative primarie; per tale ragione va introdotto uno specifico riferimento normativo che limiti l'utilizzo dell'area al solo fabbisogno abitativo primario.

Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento

La variante propone stralci di edificabilità con riferimento all'art. 45 della l.p. 15/2015 e trasformazione in aree a verde privato. E' necessario introdurre in cartografia lo specifico riferimento normativo, da rendersi attraverso lo shape Z610_P, che precisi la durata dell'inedificabilità e che rimandi al corrispondente articolo delle norme di attuazione.

E' necessario accertare preliminarmente che la potenzialità edificatoria dei lotti edificatori oggetto di trasformazione non sia stata sfruttata da altri lotti e che non vi siano costruzioni in loco. Data la natura di aree rese inedificabili, si condivide la scelta di destinare le aree rese inedificabili a verde privato (es. varianti nn. 5 e 13 e 17, 18 e 19), ma si segnala che va rivista la possibilità di prevedere ampliamenti volumetrici (art. 15.1).

Il Commissario e il progettista hanno riferito di non aver introdotto lo specifico riferimento normativo relativo ai casi di aree produttive che vengono rese inedificabili. A tale proposito si richiama che le trasformazioni in aree non edificabili secondo l'art. 45 della l.p. 15/2015 è riferito a tutte le zone destinate all'insediamento e non solo a quelle con destinazioni residenziali.

Le varianti nn. 17, 18 e 19 interessano un'area produttiva del settore secondario di livello locale con vincolo di piano attuativo (PL1). Attraverso di esse viene proposta la trasformazione in aree a verde privato di alcune porzioni dell'ampia area produttiva e, contestualmente, viene eliminato il piano attuativo (rif. art. 22 – PA 1 - "Zona Nord – Ovest abitato di Marcena") che interessa l'intera area produttiva. Le criticità delle scelte sono di varia natura. Vista la presenza di un edificio, va in primo luogo chiarito se il piano attuativo ha trovato attuazione e vanno verificati i relativi contenuti. Tale approfondimento è di fondamentale importanza poiché si coglie che l'introduzione del piano attuativo rispondeva all'esigenza di assicurare per tutti i lotti dell'ampia area l'accessibilità. La scelta promossa dalla presente variante incide in misura significativa sul disegno complessivo dell'area posto che conserverebbero la destinazione produttiva alcuni appezzamenti non contigui tra loro e non raggiungibili dalla strada provinciale. Dal punto di vista urbanistico non possono essere valutate favorevolmente scelte pianificatorie che determinano previsioni "a macchia di leopardo" e per le quali non è assicurata l'accessibilità. Alcune aree risulterebbero attestate solo sulla via in potenziamento in loc. "Alla Mula", ad oggi non idonea a raggiungere le aree produttive.

Si evidenzia inoltre che non è stata resa evidente la modifica relativa all'eliminazione del perimetro del piano attuativo che ricomprende aree non corrispondenti alle varianti nn. 17, 18 e 19. Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità. L'Amministrazione dovrà valutare la conferma o lo stralcio delle stesse in fase di adozione definitiva e, in ogni caso, come concordato in occasione della Conferenza di pianificazione è necessario rivedere il disegno urbanistico complessivo dell'area. E' necessario, a tale fine, verificare se vi è l'interesse al mantenimento delle aree produttive non corrispondenti alle varianti nn. 17, 18 e 19 e, in caso affermativo, valutare se confermare almeno in parte le previsioni del vigente PRG conservando l'omogeneità della destinazione di zona dell'area produttiva.

Centro storico ed edifici storici sparsi

La variante propone la ridefinizione delle categorie di intervento assegnate dal vigente piano ad alcuni edifici storici. I casi delle varianti nn. 24.1 (scheda ED_0062) e 24.2 (scheda ED_0136) riconducono alla categoria della R3 "ristrutturazione edilizia" edifici classificati come R5 "demolizione e ricostruzione" (indicata in relazione come R6 nelle norme tecniche di attuazione) coerentemente con le rinnovate disposizioni della l.p. 15/2015.

Le varianti nn. 8, 9 e 10 (schede ED_0261, ED_262, ED_263) sono riferite a tre "baiti" posti a ridosso di un percorso che raggiunge le miniere di ferro. Si propone di modificare la categoria di intervento, passando da R2 "risanamento conservativo" a R3 "ristrutturazione". Si rileva in primis che le tavole del sistema insediativo e dei centri storici paiono confermare la categoria di intervento vigente. La proposta di modifica non viene resa con riferimento alla lettura dei caratteri tradizionali degli edifici e della loro valenza tipologica, ma risulta essere riferita alla sola finalità di riutilizzo dei beni. Si ritiene che la modifica non risulti rispondente ai principi di tutela degli edifici dalla chiara connotazione storico-tradizionale, considerato soprattutto che l'ampliamento ammesso (30%, peraltro eccedente il limite riconducibile alla categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 77 della l.p.

15/2015) e l'eventuale demolizione con ricostruzione potrebbero determinare uno snaturamento sostanziale delle proporzioni degli edifici e delle relazioni con il versante. Si ritiene necessario contrarre in misura significativa la misura dell'ampliamento ed approfondire gli effetti dell'ampliamento ammesso attraverso l'elaborazione di schemi utili per la verifica degli effetti della previsione urbanistica, che risulteranno di supporto alla redazione del progetto edilizio e che dovranno essere riportati nelle schede. Tali schemi potrebbero inoltre chiarire come relazionare il nuovo volume ai corpi edilizi esistenti e verificare i rapporti proporzionali e dimensionali tra "vecchio" e "nuovo", assicurando così una valida lettura del manufatto esistente. Si condivide la proposta del Commissario tesa ad introdurre nelle schede puntuali indicazioni tipologiche e regole per la progettazione attinenti l'uso dei materiali e le caratteristiche formali da conservare. Il Commissario ha inoltre evidenziato che tali accorgimenti risponderebbero al principio di valorizzazione dei manufatti esistenti che il Comune ha posto come proprio obiettivo, anche nell'ottica di qualificare i percorsi verso le miniere anche attraverso la conservazione dei manufatti che costituiscono memoria storica della tradizione locale.

Con riferimento alla variante n. 8 si indica di ricondurre il rilievo del Servizio Geologico, riportato entro il parere riferito alla verifica del rischio idrogeologico, alla scheda dell'edificio storico.

La variante 25 (scheda ED_0003) propone di variare in misura significativa la previsione del PRG vigente. La variante interviene trasponendo la categoria di intervento R2 "risanamento conservativo" in R6 "demolizione" senza ricostruzione, con previsione di "zona civile amministrativa – AP – attrezzatura pubblica", al fine di provvedere alla demolizione del corpo edilizio storico e provvedere all'allargamento della sede stradale, consentendo un più agevole accesso dei mezzi pesanti agli insediamenti zootecnici a monte (si desume PAG 4). L'edificio presenta una significativa valenza, sia con riferimento ai caratteri spiccatamente tradizionali, sia con riferimento alla posizione che fa di esso una quinta della piazza del centro storico e la demolizione non risponde ai principi di tutela e conservazione degli insediamenti storici, che relazionano gli interventi demolitori alla sola eliminazione agli elementi e alle aggiunte degradanti degli edifici. Si esprime quindi parere negativo, richiamando quanto già evidenziato con l'analogo parere reso con riferimento alla variante approvata dalla Giunta provinciale n. 280/2014, che individuava possibili soluzioni alternative alla totale demolizione:

"tenuto conto che l'immobile crea un preciso fronte della piazzetta dell'abitato, si ritiene che per rispondere agli obiettivi di tutela degli insediamenti storici e assicurare le esigenze di funzionalità viaria, l'intervento potrebbe essere rimodulato in modo da perseguire il parziale recupero dell'edificio e insieme il miglioramento della sezione stradale. Si suggerisce quindi di verificare la possibilità di una parziale demolizione della porzione rustica del manufatto posta a monte del complesso edilizio, che di fatto costituisce una strettoia, mantenendo invece sostanzialmente il volume che si affaccia sulla piazzetta di Lanza, auspicandone un tempestivo intervento di risanamento e valorizzazione".

Si invita quindi a procedere come indicato o valutare eventuali diverse soluzioni progettuali, che assicurino il perseguimento di ambo gli obiettivi (conservazione del bene e ampliamento della sede stradale) e che sappiano rispondere al principio generale di conservazione delle relazioni tra edifici e spazi aperti del centro storico. Il progettista ha indicato che la variante verrà espunta.

In materia di tutela del tessuto storico e con riferimento alle norme di attuazione fanno richiamo in termini generali al "Piano dei Centri storici", il progettista ha indicato che il PRG di Rumo non è corredato dal prontuario per gli interventi in centro storico. In ragione di ciò assume particolare valenza l'integrazione di puntuali ed approfonditi indirizzi per la progettazione entro le schede che la presente variante modifica.

Esaminata la cartografia della variante, si chiedono elementi in merito alla numerazione degli edifici e delle schede: consultando la tavola relativa al centro storico vigente si rileva che ad ogni edificio è assegnato un numero in luogo del quale, nella variante, si individua un codice riferito alla scheda talvolta diverso (es. loc. Marcena, n. edifici da PRG vigente 5, 6, 7, 9, 10, 11 etc, in variante nn. 0137, 0138, 0139, 0141, 0142, 0143). Il progettista in seno alla Conferenza di pianificazione ha chiarito che potrebbe trattarsi di un errore nella stampa o di una rinumerazione promossa dalla presente variante. Si condivide la necessità di verificare se si tratti di un mero errore materiale.

Opere di interesse pubblico

La relazione riferisce che la presente variante interviene stralciando alcune previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, che hanno perso efficacia. La descrizione relaziona tali modifiche ad alcune località, ma non a specifiche aree variate e dovrà pertanto essere integrata in adozione definitiva, evitando richiami generali non puntualmente localizzabili. In occasione della Conferenza di pianificazione, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alle indicazioni generali riferite a modifiche riferite a ulteriori aree interessate dalla "rivisitazione dei vincoli espropriativi", il progettista ha accertato che non vi sono ulteriori modifiche e che la presente variante non è intervenuta reiterando previsioni che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione. La descrizione di cui alla relazione illustrativa dovrà pertanto essere affinata.

In merito all'eliminazione di previsioni urbanistiche riferite alle dotazioni territoriali, si rileva che non risulta essere stata fornita la verifica standard da rendersi con riferimento al D.M. 1444/1968 e all'art. 10 del regolamento, che dovrà essere fornita in adozione definitiva. L'eliminazione delle previsioni riferite alle aree a standard potranno essere confermate e valutate favorevolmente solo se il soddisfacimento della dotazione di dotazioni territoriali risulterà soddisfatto (es. nn. 20.1 e 20.2).

In merito alla variante n. 22, che contrae l'area civile amministrativa ed introduce un'area agricola, si chiede di verificare la natura della previsione riferita alla p.f. 4177/1, che pare essere uno spazio a verde pubblico anziché un'area utilizzata a fini agricoli.

Territorio agricolo e aree di tutela agricola

Le varianti da 7.1 a 7.8 e la riformulazione dell'art. 16,8 "Aree di tutela agricola" promuovono la riformulazione delle aree di tutela agricola e riconfigura parte delle aree vincolate. La vigente disciplina individua forme di tutela delle aree con particolare valenza paesaggistica poste a monte della S.P. 6. Le aree vincolate sono distinte in tipo "A" e tipo "B". La norma ammette per le aree del primo tipo "coltivazioni di piccoli frutti (omissis) o floreali, od orticole, con relative strutture protettive, oppure arativo (omissis), con esclusione di colture frutticole arboree in forma intensiva e specializzata". Per le seconde, soggette a particolare tutela, indica che "gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo" e vieta l'utilizzo di strutture di sostegno infisse al suolo e reti protettive. La presente variante riformula la disciplina per le aree di tutela di tipo "A", precisando che sono ammessi pali in legno o tunnel da orticoltura con piedini in acciaio.

Dal punto di vista paesaggistico si rileva come tale scelta intervenga al fine di elevare il grado di tutela del contesto agricolo.

Il Commissario e il progettista hanno chiarito le motivazioni della scelta del piano. Hanno riferito che per alcuni tipi di colture ammesse dalla vigente norma sono state utilizzate strutture di sostegno dall'impatto considerevole che l'Amministrazione ha considerato come poco qualificanti e poco coerenti con i principi di tutela che ha fatto propri. Per tale ragione ha scelto, attraverso la presente variante, di integrare la disciplina di riferimento al fine di meglio assicurare la rispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio. Al contempo, ha inteso ricondurre entro il vincolo con maggior grado di tutela alcune aree a cui il vigente piano assegna oggi il grado di tutela di rango inferiore. Il Commissario ha riferito che la scelta è stata attentamente ponderata, nella consapevolezza della necessità di assicurare da un lato la tutela delle aree prative e, dall'altro, il rispetto delle esigenze di chi opera nel settore dell'agricoltura. Discende inoltre dalla consapevolezza della necessità di affrontare con puntualità il tema, considerato l'evidente fenomeno di avanzamento delle colture frutticole in alta quota e viste le nuove connotazioni che gli impianti hanno assunto negli anni più recenti.

Le considerazioni a carattere paesaggistico rese in seno alla Conferenza di pianificazione dal progettista e dal Commissario dovranno essere riportate entro la relazione illustrativa a cui spetta il compito di chiarire in modo esaustivo la correlazione tra le proposte di modifica, le valenze del

territorio e le coltivazioni in atto.

Si chiedono elementi in merito alla contenuta area ad ovest della variante 7.5, per la quale non viene modificato il grado di tutela, invitando ad operare secondo una logica di continuità ed omogeneità.

L'art. 16,8 è interessato da ulteriori affinamenti. Il comma 7 tratta le aree libere da vincoli colturali poste a valle della S.P. 6 di Rumo e, nella versione delle norme oggi vigenti, stabilisce la distanza minima di 30 metri tra le abitazioni esistenti e i nuovi impianti frutticoli, ad esclusione dei piccoli frutti. La presente variante espunge l'eccezione riferita ai piccoli frutti e porta la distanza minima a 50 metri. Il nuovo comma 8 introduce una puntuale disciplina per l'area a sud dell'abitato di Mione, ove "è in corso una bonifica agraria"; con riferimento al comma 7, precisa che la distanza minima è di 30 metri e che va assicurata una distanza minima dai confini pari a 25 metri. Come indicato in relazione l'obiettivo sotteso a tali modifiche è da riferirsi alla tutela del paesaggio e della salute pubblica; si segnala la necessità di meglio approfondire la valenza paesaggistica della scelta pianificatoria secondo quanto già sopra richiamato, segnalando che spetta al PRG affrontare i soli temi di natura urbanistico-edilizia.

Con riferimento al solo comma 8 si segnala che l'area corrispondente allo specifico riferimento normativo non risulta essere stata espressamente evidenziata negli elaborati di raffronto. Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità.

L'art. 12.3 comma 4 lett. b) affronta il tema della tutela agricola in relazione alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole. Si stabilisce che la definizione del grado di tutela viene demandata alla variante allo strumento urbanistico che recepisce l'avvenuta trasformazione. Si richiama che l'individuazione della disciplina per le aree trasformate può essere introdotta anche attraverso la procedura dell'adeguamento cartografico, come indicato dal comma 4 dell'art. 112 della l.p. 15/2015. Il Commissario in occasione della Conferenza di pianificazione ha chiarito che è interesse dell'Amministrazione assicurare che anche per aree interessate da trasformazioni da bosco ad agricola un grado di tutela nei termini dell'art. 16,8. Come approfondito a valle della Conferenza di pianificazione, non è possibile ricondurre ad una procedura di adeguamento l'introduzione di un'area di tutela agricola; tale scelta dovrà essere necessariamente ricondotta ad una procedura di variante.

Per quanto attiene la variante n. 1, sentito il progettista, si conviene che lo specifico riferimento normativo di cui all'art. 12.6 comma 2 vada espunto in quanto privo di corrispondenza negli elaborati.

Il Servizio Agricoltura ha evidenziato, con parere di data 6 agosto 2019, quanto segue:

"Nell'ambito delle norme di attuazione spicca l'individuazione, di aree di tutela agricola, suddivisa in classe A e classe B. Le limitazioni allo svolgimento dell'attività di coltivazione sono forti nella classe A e ancor più nella classe B. Considerato anche che tali previsioni sono già individuate in precedenza e sono confermate con questa variante, non si esprime parere su tale previsione.

Si segnalano unicamente alcuni piccoli refusi:

- all'art. 12 comma 4 dopo "legge provinciale urbanistica" va aggiunto "2015";
- all'art. 15 comma 5 va aggiornato l'organo provinciale competente;
- all'art. 12.1 e all'art. 12.2 la deliberazione 395/2010 è stata sostituita dal regolamento di esecuzione della L.P. urbanistica 2015.

Relativamente alle varianti proposte, trattandosi di stralci di previsioni e di piccolissime modifiche a favore di zone residenziali e della viabilità, non si esprimono obiezioni".

Con riferimento alle integrazioni sopra indicate si evidenzia che il riferimento corretto è la "Legge provinciale per il governo del territorio 2015".

Cartografia

In merito ai contenuti degli elaborati cartografici si segnala quanto di seguito indicato:

- variante non indicata: la pf 5681 è indicata negli elaborati di variante come viabilità locale esistente anziché come viabilità locale di potenziamento (prg in vigore);
- nella zonizzazione della viabilità esistente deve essere individuata con shape poligonale la particella catastale corrispondente al bene pubblico. Se tale particella si discosta notevolmente dalla situazione reale si dovrà utilizzare lo shape poligonale per individuare il reale percorso della viabilità. Se la particella stradale risulta di notevole dimensioni si dovrà assegnare la zonizzazione limitrofa alla viabilità, per la parte esterna alla carreggiata, sovrapponendolo shape Z206_L "DEMANIO STRADE". Si ponga particolare attenzione sia all'area demaniale già individuata dal vigente PRG che alla zona introdotta con la variante n. 15;
- lo shape F501_P secondo la legenda standard ha campitura bianca (non rossa);
- il perimetro del centro abitato Z404_P va aggiornato in base alle modifiche alle zone destinate all'insediamento che la presente variante ha introdotto.

Norme tecniche di attuazione

Le norme tecniche di attuazione vengono contestualmente riviste ed aggiornate con riferimento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m. Le definizioni e i parametri, così come modificati, assumono come riferimento le disposizioni provinciali ma meritano alcuni affinamenti.

Nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, si utilizzino rinvii espressi alla disciplina provinciale, come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015, evitando ricopiare norme o estratti di delibere entro i "box" contenuti nel documento normativo (es. art. 3 l.p. 15/2015, art. 3 del regolamento, delibera 2023/2010 e suoi allegati, art. 77 l.p. 15/2015, art. 16.3, allegato al regolamento "tabella A", etc.). Il Commissario ha evidenziato che la scelta discende dalla volontà di fornire ai tecnici che operano presso gli uffici un unico documento di riferimento; nonostante ciò si conviene che il rispetto dei principi della disciplina provinciale sia da rispettare.

La conversione dei parametri è stata redatta verificando, come indicato in relazione, tutti i dati stereometrici delle diverse destinazioni di zona. La stessa relazione ha approfondito le relazioni intercorrenti tra il vigente parametro edificatorio espresso in metri cubi e il nuovo riferimento espresso in Superficie utile netta; nel mettere a confronto i due diversi parametri viene evidenziato come variabili diverse (funzioni o elementi costruttivi) possano determinare fattori di conversione diversi. L'individuazione del fattore di conversione dei parametri edilizi è stata verificata con riferimento alla tipologia edilizia ricorrente entro il territorio del comune di Rumo.

La relazione indica che il progettista ha scelto di contrarre la densità fondiaria del 15% e di decrementare l'altezza del 20%, scegliendo le percentuali qui richiamate come media tra i risultati delle analisi condotte. In adozione definitiva dovrà essere chiariti i termini di tale modifica, rendendo espresso il calcolo con riferimento ai parametri vigenti e a quelli della variante in esame.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del regolamento urbanistico-edilizio provinciale con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN. Si rivedano i parametri espressi in SUL o in volume anche quando riferiti ad ampliamenti volumetrici (es. art. 8 commi 4 e 5, art. 9 comma 6, art. 9.1, art 10.2 comma 3, art. 11.1 comma 3, 11.2, art. 12.1 commi 8 e 9, art. 12.2 comma 7, art. 15.1) e si aggiornino i richiami ai casi di "aumento di volume (es. art. 9.2 ultimo periodo). Si richiama che per quanto riguarda il "volume lordo fuori terra", che continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38.

In merito all'altezza si legge in relazione (pag. 7) che, viste le nuove modalità di misurazione della stessa, il limite massimo previsto dalle norme tecniche viene decrementato di un metro (nel passaggio

da altezza media ad altezza del fonte). Si chiedono chiarimenti in merito, posto che dalla lettura di numerosi articoli (es. 9.2, 9.3 etc) non risulta essere stata variata l'altezza massima.

Come richiamato dalla Circolare provinciale di data 11 marzo 2019 prot. 160674 e come stabilito all'articolo 104 comma 2 bis del regolamento, nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza va convertita in numero di piani, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento. Tale parametro va integrato con l'"altezza del fronte", necessario per il controllo dello sviluppo verticale dell'edificio, e con l'indicazione dell'altezza massima dell'edificio, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanze. Si segnala pertanto che la scelta di mantenere la quota della metà falda quale unico riferimento per il controllo delle altezze non è coerente con il regolamento e pertanto non può essere ammessa a prescindere dalle verifiche di variabilità degli effetti dell'alzato degli edifici di cui alle pag. 8 e 9 della relazione illustrativa.

Si prende atto che il Comune ha scelto di convertire in numero di piani le altezze riferite alle aree civili-amministrative e sportive.

I contenuti delle norme tecniche che fanno riferimento agli edifici pertinenziali, alle costruzioni accessorie di cui all'art. 3 del regolamento e ai volumi tecnici, devono essere aggiornati (es. art. 8 commi 4 e 10). Con riferimento alle "costruzioni accessorie" vanno rivisti i parametri di cui all'art. 8 comma 10 facendo rinvio espresso al regolamento. Si richiama che vanno ricondotte al PRG le puntuali previsioni tipologiche e dimensionali.

Il testo, nel suo complesso, necessita di ulteriori affinamenti.

- art. 5: la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche è disciplinata a livello provinciale, si riveda il comma 2 che pone limiti all'esercizio del potere di deroga.

- art. 8:

- al comma 2 si riconduca la disciplina degli edifici con categoria di intervento "R6 – Demolizione con ricostruzione" alla ristrutturazione edilizia. In occasione della Conferenza di pianificazione si è chiesto di chiarire se alla trasformazione della vigente categoria "R6 – Demolizione con ricostruzione" in "R6 – Demolizione" corrisponde la volontà di non consentire la ricostruzione degli edifici. Il progettista ha segnalato che a suo avviso vi è un solo edificio individuato come "R6 – Demolizione", quello corrispondente alla della variante n. 25 (scheda ED_0003); ha precisato che visto che la variante verrà espunta in ragione della valutazione non favorevole, si provvederà ad eliminare dalle norme di attuazione il corrispondente richiamo alla categoria di intervento R6.

- comma 8: La disciplina relativa ai crolli dovuti a fenomeni calamitosi va aggiornata secondo la disciplina provinciale, attraverso il rimando all'art. 107 della l.p. 15/2015; si precisa che la disciplina provinciale è prevalente e che non è pertanto necessario che un piano regolatore richiami tali forme di deroga.

- art. 9 comma 4: le distanze da applicare all'interno dei piani attuativi sono disciplinate dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" della delibera della Giunta Provinciale n. 2023 del 2010

- art. 10: per le attività ammesse entro le aree produttive provinciali e locali si faccia rimando all'art. 118 della l.p. 15/2015

- art. 12 commi 4 e 5: si introduca il rinvio espresso alla disciplina dell'art. 112 comma 4 della l.p. 15/2015 relativamente al divieto di mutamento della destinazione d'uso degli edifici con vincolo di destinazione agricola, al registro comunale e alla procedura di mutamento di destinazione di tali edifici. Si proceda analogamente per la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti (comma 9)

- artt. 12.1 e 12.2: per il principio di non duplicazione già precedentemente richiamato, si faccia rinvio al PUP per la definizione delle aree agricole e agricole di pregio e, in termini generali, alla disciplina provinciale per gli interventi ammessi che non è necessario ribadire.

- Art. 12.6 comma 2: se riferito alla variante n. 1, sia eliminato in quanto riferito alla vigente

destinazione urbanistica e non alla destinazione di zona proposta dalla presente variante

- Per le disposizioni relative alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradale si rimanda alle deliberazioni della Giunta provinciale in materia (nn. 909/1995, 890/2006, 1427/2011 e 2088/2013)

- art. 16.3: per le opere realizzabili entro le fasce di rispetto cimiteriali si richiami anche l'art. 9 del regolamento. Si mantenga il rinvio espresso all'art. 62 della l.p. 15/2015 evitando di riportarne il testo. Si proceda analogamente con il rimando alla delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010

- art. 16.5: il richiamo all'autorizzazione paesaggistica non è esaustivo, in quanto riferito alle sole competenze della CPC. Si rinvii all'art. Art. 64 della l.p. 15/2015 per gli aspetti di merito

- Art. 20 comma 4: per le opere di infrastrutturazione del territorio si rinvii all'art. 11 del regolamento e all'art. 79 della l.p. 15/2015

- art. 22: in materia di termini di efficacia dei piani attuativi si consideri anche l'art. 121 commi 14 e 14 bis. In occasione della Conferenza di pianificazione sono stati chiesti elementi in merito alla validità delle previsioni attuative che la presente variante conferma. Il Commissario ha chiarito che i piani attuativi previsti non sono scaduti e che sono tutti arrivati a compimento, ad eccezione un solo piano in loc. Lanza, che non ha trovato attuazione. Per quanto attiene la conversione degli indici, si rinvia quindi alla disciplina dell'art. 121 della l.p. 15/2015 e ai chiarimenti resi attraverso la circolare esplicativa del Regolamento; si conviene che la relazione che accompagnerà l'adozione definitiva chiarirà tali aspetti.

- Art. 24: per l'esercizio del potere di deroga si rinvii al capo VI della l.p. 15/2015 e all'art. 51 del regolamento

- siano eliminati i richiami a "piano di fabbricazione"

- si valuti la possibilità di richiamare in termini generali i titoli abilitativi anziché la "concessione edilizia" (es. art. 12 comma 3).

Le modifiche e le integrazioni che verranno introdotte nelle norme tecniche di attuazione in sede di adozione definitiva dovranno essere rese evidenti.

Altri temi

In data 24 luglio l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha espresso il seguente parere:

"In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- In riferimento alle varianti 14 e 21 dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Nello specifico si evidenzia la necessità di adeguare i raggi curvatura minimi negli innesti sulla S.P. n. 6 al fine di garantire adeguata sicurezza nelle manovre di svolta.

- In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P.6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle

norme di attuazione quanto segue: *“Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio”*.

Con parere di data 19 luglio il Servizio artigianato e commercio ha evidenziato quanto segue:

“Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/2019/365112/18.2.2-2019-132 di data 07 giugno 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 25 delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 25.3: aggiungere il seguente comma “3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”;

- articolo 25.5, comma 3: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Non con l'articolo 4 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità della Val di Non;

- articolo 25.11: nel titolo le parole “di edifici esistenti e in aree da bonificare” vanno sostituite con le seguenti “di edifici dismessi da riqualificare”. Nel comma 1 le parole “di contesti edificati esistenti” vanno stralciate. Le parole “utilizzando edifici esistenti” vanno sostituite con le seguenti: “utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico”.

In merito alla disciplina dell'attività commerciale della piano stralcio sopra richiamato, la Comunità della Val di Non ha espresso parere positivo in data 5 agosto 2019.

Il Servizio Turismo e sport in data 31 luglio 2019 ha segnalato che:

“La variante, che si configura di tipologia non sostanziale, prevede l'aggiornamento delle norme di attuazione alla normativa provinciale, la disamina delle richieste di inedificabilità e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, la correzione di errori materiali, alcune varianti di nuova previsione.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti:

- all'art. 11.2 (area per campeggi ed attrezzature turistiche) delle norme di attuazione:

Si corregga la denominazione dell'articolo in “Aree per attrezzature turistico-ricettiva” come previsto dalla Legenda Standard o si accorpi all'art. 11.1 (area per attività alberghiere).

Nel secondo periodo dello stesso articolo si elimini il riferimento alle “aree di sosta per camper”

- Nella cartografia è evidenziata un'area per campeggi e attrezzature turistiche in località Molini, in adiacenza al Rio Lavazzé: la ridotta dimensione dell'area, la presenza di un edificio, la necessità di rispettare vari vincoli normativi, difficilmente consentirebbe l'effettiva realizzazione di una struttura ricettiva all'aperto (campeggio).

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Rumo subordinatamente alle indicazioni riportate”.

Alle ore 12,10 si conclude la Conferenza di Pianificazione.

Il Presidente della Conferenza
- Ing. Guido Benedetti -

EC




COMUNE DI RUMO

PROVINCIA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018



PRIMA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. 01/19 del 06.05.2019

ADOZIONE DEFINITIVA: Delibera del Commissario ad acta n. 02/19 del 26.06.2019

Il Segretario Comunale

Il Commissario ad acta

Il Redattore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
--
dott. arch. WALTER DALPIAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 648


RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

18.09.2019

STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA



RUMO

OGGETTO: COMUNE DI RUMO: variante ordinaria al piano regolatore generale e relative norme di attuazione L.P. 15/2015 Rif. delib. commiss. n. 01/19 dd. 06 maggio 2019 – prima adozione (pratica 2656).

DEDUZIONI E PRECISAZIONI INERENTI IL VERBALE N.26/19 DEL 06 agosto 2019 della CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE (art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15) RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI RUMO, ADOTTATA IN PRIMA ISTANZA CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE n. 01/19 dd. 16 maggio 2019 – prima adozione (pratica 2656).

Premessa

Dopo attento esame e valutazione del verbale della Conferenza di pianificazione, inerente la variante al Piano regolatore generale (PRG) del comune di Rumo e al fine di pervenire ad una condivisa scelta urbanistica utile e funzionale al territorio interessato, si evidenziano le seguenti considerazioni.

Per comodità illustrativa, si procede nell'ordine delle tematiche seguito dal parere della Conferenza di pianificazione n. 26/19 del 06 agosto 2019 evidenziate con colore **azzurro**. Ripercorrendo i vari paragrafi, si entra nel merito delle valutazioni, accogliendo le osservazioni e i suggerimenti che correggono il piano, motivando ulteriormente le scelte.

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 6 maggio 2019, pervenuta in forma cartacea in data 27 maggio 2019 e nella versione digitale il 18 giugno 2019, il Comune di Rumo ha adottato una variante sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

La variante è finalizzata all'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione con riferimento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. es.m.. Affronta contestualmente ulteriori temi, relativi a interventi di interesse pubblico, alla ridefinizione delle misure per la tutela paesaggistico-ambientale e alle previsioni insediative a carattere residenziale e produttivo, in ragione degli obiettivi posti dall'avviso preliminare dell'avvio del procedimento. In occasione della Conferenza di pianificazione è stato chiarito che sono state ricondotte alla presente variante modifiche attinenti i temi di cui all'avviso. La relazione evidenzia i criteri assunti dall'Amministrazione per valutare ed eventualmente accogliere le istanze dei cittadini. Gli orientamenti assunti fanno riferimento alla coerenza delle modifiche con l'inquadramento strutturale del PUP e con il vigente PRG e al dare risposta al fabbisogno residenziale primario.

Analisi degli elaborati di piano

Gli atti allegati alla presente variante comprendono la relazione illustrativa, le norme di attuazione (versione di progetto e di raffronto), le schede degli edifici storici interessate da modifiche e gli elaborati cartografici (tavole riferite a Sistema ambientale - tav. 0001, Sistema insediativo e produttivo – tavv. 002, 003, 004 e 005, Centri storici e categorie di edifici – tav. 0006, Edifici storici sparsi - tav. 0007, Allegato per la valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche - tav. 0008, Inquadramento generale su carta tecnica - tav. 0009, Allegato di raffronto per l'individuazione delle varianti al sistema insediativo e produttivo di variante – tav. 0010, Allegato di raffronto per l'individuazione delle varianti al centro storico e categorie di edifici di variante.

Si segnala che talvolta le descrizioni delle modifiche di cui alla relazione sono risultate essere di difficile comprensione in quanto non correlate alla numerazione delle aree variate ma rese o in forma generale o con riferimento a toponimi e località. Per gli approfondimenti e le integrazioni da rendersi ai fini della adozione definitiva dovrà essere assicurata una migliore leggibilità. Si ricorda che in sede di adozione definitiva la relazione illustrativa deve essere aggiornata rispetto alle modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti.

La Conferenza osserva che talvolta le descrizioni delle modifiche di cui alla relazione sono risultate essere di difficile comprensione in quanto non correlate alla numerazione delle aree variate ma rese o in forma generale o con riferimento a toponimi e località. In realtà s'intendeva impostare la relazione in modo da illustrare in un quadro generale i contenuti fondamentali della variante e mettere in evidenza le motivazioni delle scelte, entrando comunque nel dettaglio mediante l'elenco puntuale di tutte le modifiche e la loro individuazione sulle tavole di raffronto. Ciò posto si provvede tuttavia a completare l'originaria relazione accompagnatoria della variante al PRG di prima adozione, inserendo nel seguente estratto, il riferimento numerico della modifica cui è riferita la descrizione:

“Interventi di interesse pubblico nel settore della mobilità, delle aree per servizi e della tutela paesaggistico-ambientale

Uno dei settori di intervento pubblico proposto dalla presente variante riguarda il potenziamento della viabilità veicolare e pedonale (Var. 14-15). L'incremento delle attività produttive in località Corte Superiore comporta il potenziamento della viabilità esistente e la creazione di un più razionale attacco della stessa alla strada provinciale n. 6 di Rumo. È inoltre previsto il potenziamento della strada a servizio del cimitero della frazione di Lanza (Var. 23).

Sempre in località Lanza si propone la demolizione di un edificio identificato dalla p.ed. 231 completamente disabitato ed in forte degrado. È infatti intenzione dell'amministrazione acquistare la proprietà e procedere in seguito alla sua demolizione al fine di poter allargare la strada che attualmente limita l'accesso ai mezzi pesanti che devono raggiungere gli insediamenti zootecnici presenti a monte dell'abitato. Sarà cura inoltre provvedere alla realizzazione di un arredo urbano adeguato al luogo sulla rimanente area di sedime (vedi scheda N.3). (Var. 25) **stralciata**

Si prevede infine il completamento del marciapiede lungo la viabilità provinciale Marcena-Mione in un tratto rimasto incompiuto in prossimità di Mione. Con tale realizzazione l'Amministrazione si prefigge di mettere in sicurezza l'intero percorso pedonale (Var. 15).

Tra le varianti di interesse pubblico si annovera la rivisitazione dei vincoli espropriativi previsti dal piano, onde calibrare le aree alle reali necessità ed evitare pertanto inutili reiterazione dei vincoli che potrebbero risultare onerosi per l'Amministrazione. Tra queste l'area per servizi pubblici di Lanza (Var. 22) e di Ronco (Var. 20.1 e 20.2).

Un ulteriore intervento di sicuro interesse generale riguarda l'incremento delle aree di tutela agricola di tipo B (art.16.8. delle N di A). (Var.da 7.1 a 7.8)

Con la precedente variante al Piano regolatore generale (approvata con deliberazione della GP n.1530 d.d. 04/09/2014), il comune di Rumo ha caratterizzato il proprio strumento urbanistico mettendo la tutela del paesaggio e la salvaguardia dei caratteri formali della cultura tradizionale tra le priorità assolute nell'azione di salvaguardia e presidio del territorio allo scopo di mantenere la memoria della sua forma così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro secolari interrelazioni.

Queste aree sono regolate da una particolare disciplina che interessa non solo gli interventi di tipo edilizio, ma parzialmente anche quelli culturali. In alcune parti del territorio, in particolare nelle località di Mocenigo, Marcena ed a monte di Lanza fino al maso Stasal è necessario rivedere i perimetri di dette aree onde assicurare l'unitarietà paesaggistica generale. (Var. da 7.1 a 7.8)

Sempre al fine di tutelare il paesaggio ed in questo caso anche la salute pubblica, si propone di elevare la distanza dagli abitati degli impianti frutticoli insensibili a m 50 dalle abitazioni e m 45 dai confini delle aree insediabili (art. 16.8, comma 7, delle N di A).

Adeguamento delle necessità residenziali

Altre modifiche significative riguardano il settore della residenza mediante l'individuazione di nuovi lotti insediativi e lo stralcio di altri, su richiesta degli interessati, talvolta ai sensi dell'art. 45, comma 4 della legge urbanistica (non esistono). Per questi ultimi la nuova destinazione non sarà modificata per un periodo di 10 anni dall'approvazione della presente variante. Allo scopo, lo stralcio della destinazione residenziale di detti lotti sarà puntualmente individuata in cartografia mediante apposito simbolo che garantisca il rispetto delle disposizioni provinciali.

Da mettere in evidenza è anche lo stralcio di alcune aree insediative di cui è caduta la necessità edificatoria, in particolare per alcuni lotti edificabili individuati nelle località di Corte Superiore sostituiti con una destinazione consona all'intorno (Var. 5; 13; 15).

Per quanto riguarda l'individuazione di alcuni nuovi lotti residenziali, si evidenzia che rispondono a precise necessità di realizzare la prima casa per giovani famiglie residenti ed operanti all'interno del territorio comunale. Essi risultano comunque privi di vincoli sovraordinati e localizzati in continuità con altri fabbricati contribuendo a formare nuclei edificati compatti. (Var. 3; 4; 6)

Nel complesso il bilancio del settore residenziale risulta ridimensionato di una superficie di circa mq 761 come illustrato dalla seguente tabella. Va inoltre specificato che l'area residenziale di Corte Inferiore in località Marion deriva dal cambio d'uso della precedente area alberghiera.

Segue tabella VARIAZIONE SUPERFICIE RESIDENZIALE

L'attuale PRG di Rumo presenta aree residenziali di completamento B2 e aree di nuova espansione C1 con densità edilizia rispettivamente di mc/mq 1,80 e di mc/mq 1,50. Ferme restando le tipologie di zona, dopo attenta valutazione sugli effetti prodotti dai nuovi parametri, il nuovo indice di superficie utile netta (SUN) sarà fissato in mq/mq 0,50 per le zone B2 e mq/mq 0,43 per quelle di tipo C1 come verrà puntualmente specificato nel proseguo. Per completezza si evidenzia anche che il PRG di Rumo individua aree residenziali esistenti B1 di tipo A che presentano alcuni lotti liberi residui nei quali, analogamente alle zone C1, è consentita l'edificazione con densità fondiaria di mc/mq 1,50 che nell'adeguamento viene convertita in un indice di superficie utile netta (SUN) pari a mq/mq 0,43.

Riassetto dei settori produttivi (turistico, zootecnico)

Anche nel caso delle aree destinate ad attività produttive il comune interviene con una ridefinizione delle zone al fine di adeguare le superfici alle reali necessità. In particolare si confermano le originarie previsioni del caseificio e della zona alberghiera in località "Bivio Fontanazze", ma nei confini realmente utilizzati e quindi leggermente ridotti.

Meritevole di considerazione è la previsione di spostamento di un'area per stalle, attualmente prossima all'abitato di Corte Inferiore, verso una posizione più a Nord (Var. 1; 2). La traslazione del sito, ancorché in

posizione più isolata, trae motivazione dalla difficoltà di accesso dell'attuale zona dovuta a strettoie nell'abitato e dal fatto che la nuova area risulta più defilata dalle principali visuali grazie ad un leggero avvallamento del terreno.

Tra le previsioni più significative e meritevoli di considerazione si evidenzia il recupero di tre edifici storici tradizionali, un tempo destinati al servizio dell'agricoltura di montagna, attualmente dismessi e prossimi al degrado. La loro perdita equivarrebbe alla perdita della memoria storica di un territorio agro-pastorale. I tre baiti si trovano a ridosso di un percorso che raggiunge le vecchie miniere di ferro (Var. 8; 9; 10).

Come già evidenziato nella relazione della precedente variante al PRG, "All'interno del proprio progetto di sviluppo, l'Amministrazione comunale intende valorizzare la risorsa "territorio-paesaggio" rivolgendosi ai vari interessi in campo: scientifico, educativo, storico, culturale, divulgativo ecc., senza ovviamente trascurare ogni altra potenzialità di sviluppo compatibile e sostenibile.

Allo scopo e nel tentativo di mettere a disposizione strumenti concreti ed efficaci per lo sviluppo turistico, il Piano incentiva le attività turistiche ed agri-turistiche individuando specifici interventi e mettendo a disposizione nuove aree ricettive.

Una delle peculiarità, ancora tutta da scoprire, riguarda i siti a valenza demo-etno-antropologica, di recente scoperta nell'ambito dei comuni di Rumo e Livo, che potrebbe concorrere a ben supportare l'attività turistica esistente. Si tratta di una valorizzazione di quei siti, dove è evidente la presenza di un'archeologica attività di estrazione e fusione del ferro che probabilmente in passato ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo socio-culturale ed economico di Rumo.

In particolare si ritiene più che opportuno riporre attenzione ai luoghi in cui il "bene geologico" ha rappresentato in passato una risorsa che ha avuto evidenti ricadute sul territorio. Tra essi sono comprese le antiche cave, le antiche miniere e i manufatti inerenti a queste attività."

Al fine di favorire il recupero dei baiti in questione individuati e schedati come edifici storici sparsi (schede n. 7-8-9) si propone la possibilità di un ampliamento al fine di consentire un recupero anche al fine di supportare le attività turistiche.

Altre varianti alla zonizzazione.

Contestualmente alla rielaborazione della strumentazione urbanistica sono state introdotte alcune modifiche che si possono definire di "assestamento" dell'area urbana, e di precisazione e riconoscimento dello stato di fatto di aree agricole e forestali, puntualmente elencate e motivate nella tabella che elenca tutte le modifiche."

Segue Elenco delle varianti

Si segnala che tra la documentazione di variante trasmessa in formato digitale per mezzo del sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) è presente il file denominato "estratto della relazione tecnica illustrativa – verifica di assoggettabilità" non ricompreso tra gli elaborati adottati ed elencati dalla delibera di adozione preliminare e non presente nella documentazione cartacea. Nel richiamare che la coerenza tra gli elaborati è d'obbligo, in occasione della Conferenza di pianificazione è stato chiesto di verificare se i contenuti del documento sopra richiamato siano coincidenti con quanto riportato in relazione.

Si ricorda che in sede di adozione definitiva la relazione illustrativa deve essere aggiornata rispetto alle modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti.

La Conferenza richiama l'obbligo della coerenza tra gli elaborati presentati in forma digitale e cartacea. Nel ribadire la verificata coerenza si specifica che l'equivoco nasce dal fatto che l'elaborato relativo alla *verifica di assoggettabilità* era contenuto nella relazione. Si è provveduto ad estrapolarlo.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p.15/2015

L'autovalutazione del piano è stata ricondotta entro la relazione illustrativa. Per ogni variante (o gruppo omogeneo di varianti) viene fornita una scheda che verifica la coerenza interna rispetto al quadro di riferimento del vigente PRG e la coerenza esterna rispetto agli strumenti sovraordinati. Ogni scheda accerta che nessuna delle varianti genera effetti ambientali significativi e non evidenzia motivi di incongruenza con la pianificazione provinciale vigente.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 24 luglio 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Rumo:

| n. VAR. PRG | PARERE CONFERENZA DI SERVIZI |
|-------------|------------------------------|
| 1 | POSITIVO |
| 2 | POSITIVO |

| | |
|------|---|
| 3 | POSITIVO |
| 4 | POSITIVO |
| 5 | POSITIVO |
| 6 | POSITIVO |
| 7.1 | Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.2 | POSITIVO |
| 7.3 | POSITIVO |
| 7.4 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.5 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.6 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte sono presenti aree a bosco, pertanto, in caso di realizzazione di opere che interferiscono con la superficie forestale andrà inoltrata richiesta ai sensi della l.p. 11/2007. |
| 7.7 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76 e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. |
| 7.8 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante è in prossimità della rete idrografica che va salvaguardata e che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità idrogeologica della CSG. |
| 8 | POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che l'edificio si trova a monte di un'ampia area classificata come "frana quiescente". Il progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico, dovrà pertanto essere supportato da una relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica che valuti, in particolare, la fattibilità dell'intervento affinché lo stesso non interferisca con la stabilità del tratto di versante a valle, analizzando le condizioni del margine di scarpata in relazione a possibili processi di erosione regressiva. Inoltre nel progetto dovranno essere analizzate le condizioni più idonee per un corretto smaltimento delle acque che provengono dall'edificio. |
| 9 | POSITIVO |
| 10 | POSITIVO |
| 11.1 | POSITIVO |
| 11.2 | POSITIVO |
| 12 | POSITIVO |
| 13 | POSITIVO |
| 14 | POSITIVO |
| 15 | POSITIVO |
| 16 | POSITIVO |
| 17 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante ricade in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 18 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante ricade in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 19 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante ricade in prossimità di un corso d'acqua del quale va tenuto conto nel caso di eventuali interventi. |
| 20.1 | POSITIVO |
| 20.2 | POSITIVO |
| 21 | POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. |
| 22 | POSITIVO |
| 23 | POSITIVO |
| 24.1 | POSITIVO |
| 24.2 | POSITIVO |
| 25 | POSITIVO |

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, suggerisce di inserire al comma 1 dell'art.12.3 "Area a bosco", il riferimento all'art. 2 della l.p. 11/2007 come riferimento normativo per la definizione di bosco; inoltre, si specifica che il comma 3 va integrato inserendo anche il Servizio Foreste e fauna tra i soggetti dai quali dipende l'approvazione ai cambi di coltura.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, ha rilevato alcune imprecisioni nei riferimenti normativi che vanno corretti e integrati. A tal proposito si suggerisce di fare riferimento a ai richiami di seguito riportati:

"- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali; (vedi art. 16.1)

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; (vedi art. 16.4)

- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP".

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si prende atto delle segnalazioni dei Servizi provinciali competenti, provvedendo all'aggiornamento delle norme di riferimento, come suggerito:

- art 12.3 – *Aree a bosco*: inserito il riferimento all'art. 2 della l.p. 11/2007 come riferimento normativo per la definizione di bosco e integrazione del comma 3, inserendo anche il Servizio Foreste e fauna tra i soggetti dai quali dipende l'approvazione ai cambi di coltura;

- art. 16.1 - *Aree a vincolo geologico*: per assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP;

- art. 16.4 - *Aree di protezione dei corsi d'acqua*: richiamo alle disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali"; all'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; agli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; all'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

In particolare, per quanto riguarda la variante n. 8 relativa ad un edificio esistente, che si trova a monte di un'ampia area classificata come "frana quiescente", si è provveduto ad inserire nell'apposita scheda, riguardante l'immobile, l'obbligo di redigere una specifica relazione geologica-geotecnica in caso di intervento sullo stesso.

Riguardo infine alla rete idrografica del Trentino si ritiene adeguatamente rappresentata in cartografia a seguito del recepimento dei dati pubblicati sul sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE - PUP".

Tutela dell'ambiente

Con riferimento alla disciplina per la protezione dell'ambiente e alle scelte pianificatorie comunali, in occasione della Conferenza di pianificazione sono stati esaminati le proposte di modifica del vigente PRG ricondotte alla variante in esame. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha evidenziato quanto segue:

"TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Rumo è stata pianificata nel 1994 come "piano stralcio" (del 11/02/94) una discarica di inerti denominata "Cenigo", ma nel tempo se ne è perduta traccia: si evidenzia che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG, pertanto sarebbe necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano

Comprensoriale. Tuttavia, qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione della suddetta discarica, dovrà essere attivata presso la Comunità di Valle la procedura di stralcio dell'area dal Piano Comprensoriale. Sempre dai nostri archivi, risulta una discarica di inerti esaurita, denominata "Plazoi", che non compare sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede che venga individuata e perimetrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza dell'ex discarica) sovrapposto all'attuale destinazione d'uso.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, laddove presente (come indicato come riferimento nelle norme di attuazione della Variante al PRG), evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso (vedi art. 16.4) i corsi d'acqua e quindi applicabile per la variante n. 21 (viabilità locale di potenziamento), che si trova vicino al torrente Lavazzè ed al rio Val Cenigo.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Norme di Attuazione

Relativamente alle Norme di Attuazione del PRG, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è opportuno inserire l'obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani oltre che per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le stesse Norme di Attuazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico. (vedi nuovo art. 5 bis)

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

La normativa di riferimento stabilisce che le fasce di rispetto siano determinate in base alle disposizioni introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Preme evidenziare che il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce, il primo livello è appunto quello della Distanza di Prima Approssimazione (DPA), che fornisce la proiezione in pianta della fascia di rispetto. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato.

Il secondo e più raffinato livello, denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". La determinazione di tale volume, che anche in questo caso deve essere calcolato dal gestore/proprietario della linea, secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopraccitato D.Dirett. del 29 maggio 2008, è necessaria solo quando viene proposta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo o comunque di permanenza prolungata all'interno della DPA sopra descritta e riguarda quindi solitamente brevi tratti di linea". (vedi nuovo art. 5 ter)

Come chiarito in occasione della Conferenza di pianificazione si conviene di integrare le norme tecniche di attuazione con le precisazioni e le integrazioni richiamate nel parere qui riportato.

Con riferimento alla disciplina per la protezione dell'ambiente relativamente alla tutela del suolo, si specifica che la citata discarica di inerti denominata "Cenigo" (di competenza del piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti) risulta solo elencata in detto piano, ma non trova riscontro in nessuna planimetria, pertanto è impossibile la sua localizzazione da parte del PRG.

Si provvede invece all'individuazione cartografica della discarica di inerti esaurita denominata "Plazoi" come rilevato.

Sulla tutela delle acque si sono recepiti i suggerimenti, aggiornando l'art.16.4. Per quanto riguarda in particolare la variante n. 21 (potenziamento di strada esistente) si evidenzia che la stessa giace a distanza dal corso d'acqua Lavazzè e comunque, in caso dei lavori di potenziamento, saranno effettuate tutte le indagini previste dalla legislazione vigente ed il progetto dovrà essere sottoposto a tutte le autorizzazioni dei Servizi competenti.

Anche le osservazioni sull'inquinamento acustico e sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono state recepite proponendo le nuove disposizioni di cui agli artt. 5 bis e 5 ter delle norme di attuazione.

Beni architettonici, beni archeologici

La Soprintendenza per i beni culturali in data 6 agosto 2019, ha rilevato quanto segue:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

La presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015; ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio - al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; questo in relazione alle finalità delle norme speciali

in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Tale competenza potrebbe interessare anche immobili non sottoposti dal Piano regolatore alla categoria d'intervento di restauro, ad esempio nella fattispecie che venga dichiarato di interesse un immobile di proprietà pubblica sottoposto a verifica dell'interesse culturale, al quale era precedentemente stata attribuita una diversa categoria d'intervento.

Nelle norme di Attuazione del PRG, laddove viene citata la *Soprintendenza* (ad esempio all'[art. 16.6. Aree di tutela archeologica](#) o all'[art. 18 – Manufatti di interesse culturale](#)), il nome deve essere corretto in quanto a decorrere dal 1° giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è "*Soprintendenza per i beni culturali*", che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

Il sopracitato [art. 18 – Manufatti di interesse culturale](#) delle NdA riporta l'elenco dei beni tutelati e dichiarati di interesse e di quelli non vincolati ma con presenza di interesse art. 12 ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma tali elenchi contengono alcuni errori che vanno corretti. Come già riportato nel parere di codesta Soprintendenza in occasione della variante al Piano Regolatore Generale del 2013, il Municipio di Rumo individuato dalla p.ed. 14 p.m. 1 C.C. Rumo è stato accertato di interesse culturale limitatamente alla loggia di accesso al primo piano lato sud dell'edificio, con relativa scalinata, mentre la restante parte della p.ed. 14 p.m. 1 C.C. Rumo è stata accertata non rivestire i caratteri di interesse culturale (vedasi Determinazione del Dirigente n.1242 di data 10 dicembre 2008). Nella cartografia di piano perciò, va evidenziato con lo shape file Z301_P la sola porzione di particella edificiale corrispondente alla scalinata di accesso e alla loggia e non già all'intero sedime dell'edificio. Anche il cimitero di Marcena – accertato di interesse con Determinazione del Dirigente n. 927 di data 04 dicembre 2013 – ha il vincolo sulla sola parte di p.ed. 292 corrispondente al sedime del cimitero storico, mentre nella cartografia di piano l'intera particella edificiale è perimetrata del codice shape Z301_P. Il comma 2. dello stesso art. 18 si riferisce ad elementi già oggetto alla tutela specificata al comma 1., ma introducendo sfumature diverse, tali che sorge il dubbio che trattasi di elementi differenti. Di fatto, tutti gli elementi elencati al comma 2. dell'art. 18 possono essere sottoposti all'art. 11 o all'art. 12 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a seconda dell'assetto proprietario del bene, se pubblico o privato. Varrebbe sicuramente la pena fondere i due commi dell'art. 18 e completarli con il riferimento all'art. 50 del *Codice* che, in particolare, stabilisce la necessità di specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro.

Inoltre, a seguito della presente variante, alcune schede di edifici del centro storico hanno cambiato la categoria d'intervento: preme sottolineare come tali edifici, per i quali si è optato per la ristrutturazione con possibilità di demolizione, qualora diventino di proprietà pubblica devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e – nel caso di accertamento positivo – non potranno essere demoliti.

Con le varianti n. 12 – 14 – 21 – 23 e 15 si prevede il potenziamento di alcune strade comunali; questi interventi potrebbero interagire lungo il tracciato con la presenza di cippi, targhe, capitelli o croci - ora ai limiti della viabilità minore o celati da vegetazione e sterpaglie. Si rammenta che anche questi manufatti sono soggetti alle disposizioni di cui ai sopramenzionati articoli 11 e 50, comma 1 del citato D.Lgs. n. 42/2004. Anche le lavorazioni eventualmente da eseguirsi nei pressi di tali beni tutelati dovranno essere eseguite con la massima cautela per evitare danni, sia diretti che indiretti, agli stessi. Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". La variante 23 predispone il potenziamento di una stradina che conduce alla chiesa di san Vigilio vescovo e martire, la quale ricalca la viabilità presente nel catasto austro-ungarico; alcuni Piani Attuativi – normati dall'art. 22 delle NdA – prevedono interventi di riqualificazione urbana con recupero del patrimonio edilizio esistente o riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo nei centri abitati. Pertanto, sia per i progetti di potenziamento della viabilità esistente che per l'approvazione dei Piani Attuativi, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutare la competenza autorizzativa.

Nella cartografia di Piano, la canonica di Rumo, identificata dalla p.ed. 221 C.C. Rumo, la Cappella dell'Ave Maria, identificata dalla p.ed. 38 C.C. Rumo e la chiesa della Natività di Maria, identificata dalla p.ed. 270/2 C.C. Rumo, sono segnati con il codice shape Z318_N, ma andrebbero più correttamente individuati con il codice shape Z327_P, in quanto bei con una loro consistenza planimetrica individuabile tramite poligonale.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza dell'Ufficio beni archeologici della scrivente Soprintendenza, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle *Norme di attuazione* con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica.

A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cell. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici".

La Soprintendenza per i beni culturali afferma che la presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. n. 15/2015. In realtà tale disposizione dipende dalla legge provinciale per il governo del territorio e non da questa variante in merito alla quale non ha operato alcuna scelta, ma la possibilità di sopraelevazione è data direttamente dalla legge stessa. E tuttavia, è chiaro che, ai sensi di legge, resta ferma in capo alla Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, ai sensi degli artt. 877 e 879 del Codice Civile.

Laddove nelle norme viene citata la *Soprintendenza* il nome viene correttamente sostituito con "*Soprintendenza per i beni culturali*"

Sono stati corretti gli errori segnalati riguardanti la porzione di edificio del municipio (loggia di accesso al primo piano lato sud dell'edificio, con relativa scalinata) e del cimitero storico tutelati ai sensi del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* mediante la corretta perimetrazione cartografica. È stato inoltre precisato l'art. 18 al fine di eliminare i dubbi relativi all'applicazione del detto Codice.

In merito al rilievo che la presente variante modifica la categoria d'intervento di alcuni edifici in centro storico, si precisa che si tratta di edifici già soggetti alla categoria della demolizione e ricostruzione che secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge provinciale per il governo del territorio (art. 77) è stata abolita. L'adeguamento a tali nuove disposizioni è motivo prioritario di questa variante al PRG e pertanto agli edifici prima classificati "*demolizione con ricostruzione*" viene assegnata la categoria della "*ristrutturazione edilizia*" (var. n. 24.1 (scheda ED_0062) e 24.2 (scheda ED_0136). Va da sé, che qualora tali edifici divenissero di proprietà pubblica dovranno sottostare alla verifica d'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Si prende atto della raccomandazione di adottare la massima cautela in caso di eventuali lavori di potenziamento delle strade esistenti (var. 12; 14; 21, 23; 15) o in prossimità dei beni tutelati, onde evitare danno o la perdita di cippi, targhe, capitelli o croci, eventualmente presenti, in quanto elementi soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 50 del più volte citato codice. Anche i piani attuativi che prevedono interventi di riqualificazione urbana saranno soggetti alla medesima cautela coinvolgendo la Soprintendenza, si precisa però che i piani di cui trattasi non sono interessati dalla presente variante.

Si concorda infine di individuare la canonica di Rumo, identificata dalla p.ed. 221, la Cappella dell'Ave Maria, identificata dalla p.ed. 38 e la chiesa della Natività di Maria, identificata dalla p.ed. 270/2 tutte in C.C. Rumo, con il codice shape Z327_P, anziché shape Z318_N, in quanto più appropriato avendo gli stessi beni una loro consistenza planimetrica individuabile tramite poligonale.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici si è sostituita la norma vigente con il testo suggerito dalla Soprintendenza per i beni culturali (art. 16.6).

Si ottempera infine all'aggiornamento cartografico delle aree a tutela archeologica utilizzando gli shape files forniti dal competente Ufficio beni archeologici.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Introduzione di nuove aree residenziali

Per area interessata dalla variante n. 3, in loc. Corte Inferiore, si propone la trasformazione di un'area agricola del PRG con area tutela "tipo B" in area residenziale esistente B1 di tipo "A" (art. 9.2) in corrispondenza di uno spazio oggi adibito a deposito. La scelta localizzativa non è pienamente condivisibile, posto che si determinerebbe l'avanzamento dell'edificato ad ovest della strada che, per questa porzione di edificato di Corte Inferiore, ha definito un margine urbano. Il progettista, in occasione della Conferenza di pianificazione, ha segnalato che la scelta localizzativa discende dal fatto che sul posto esiste ad oggi un manufatto accessorio e che, per tale ragione, la variante la individua come residenziale esistente B1 mutuando la scelta condotta con precedenti varianti al PRG. Si indica che, data l'assenza di insediamenti abitativi esistenti (rif. Art. 9.1 delle norme di attuazione) la destinazione meglio rispondente alla previsione di nuovi insediamenti residenziali è quella delle aree residenziali di completamento. In occasione della Conferenza di pianificazione si conviene quindi che è necessario approfondire la scelta localizzativa, con riferimento a quanto sopra richiamato e ai principi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 18 della l.p. 15/2015; si segnala che l'individuazione di nuove aree residenziali può essere ammessa solo se l'autovalutazione del piano dimostra il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza del carico insediativo massimo definito per il territorio di riferimento. Tali approfondimenti dovranno essere ricondotti entro il documento relativo all'autovalutazione del piano. Sono inoltre ammesse esclusivamente previsioni rispondenti alla necessità di soddisfare motivate esigenze abitative primarie; per tale ragione va introdotto uno specifico riferimento normativo che limiti l'utilizzo dell'area al solo fabbisogno abitativo primario.

Si concorda sulle perplessità localizzative della variante n. 3 in località Corte Inferiore espresse dalla Conferenza di pianificazione. Si specifica tuttavia che la modifica è soprattutto volta a mettere ordine su un'area attualmente destinata a deposito, si propone pertanto di confermare la variante, ma con lo specifico obbligo di realizzare eventualmente un deposito esclusivamente interrato con apposita condizione contenuta nella norma. (art. 9.2, comma 2: *nell'area contrassegnata con asterisco a Corte Inferiore è ammessa l'edificazione con destinazione deposito-garage, esclusivamente interrata*).

Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento

La variante propone stralci di edificabilità con riferimento all'art. 45 della l.p. 15/2015 e trasformazione in aree a verde privato. E' necessario introdurre in cartografia lo specifico riferimento normativo, da rendersi attraverso lo shape Z610_P, che precisi la durata dell'inedificabilità e che rimandi al corrispondente articolo delle norme di attuazione.

E' necessario accertare preliminarmente che la potenzialità edificatoria dei lotti edificatori oggetto di trasformazione non sia stata sfruttata da altri lotti e che non vi siano costruzioni in loco. Data la natura di aree rese inedificabili, si condivide la scelta di destinare le aree rese inedificabili a verde privato (es. varianti nn. 5 e 13 e 17, 18 e 19), ma si segnala che va rivista la possibilità di prevedere ampliamenti volumetrici (art. 15.1).

Il Commissario e il progettista hanno riferito di non aver introdotto lo specifico riferimento normativo relativo ai casi di aree produttive che vengono rese inedificabili. A tale proposito si richiama che le trasformazioni in aree non edificabili secondo l'art. 45 della l.p. 15/2015 è riferito a tutte le zone destinate all'insediamento e non solo a quelle con destinazioni residenziali.

Le varianti nn. 17, 18 e 19 interessano un'area produttiva del settore secondario di livello locale con vincolo di piano attuativo (PL1). Attraverso di esse viene proposta la trasformazione in aree a verde privato di alcune porzioni dell'ampia area produttiva e, contestualmente, viene eliminato il piano attuativo (rif. art. 22 – PA 1 - "Zona Nord – Ovest abitato di Marcena") che interessa l'intera area produttiva. Le criticità della scelta sono di varia natura. Vista la presenza di un edificio, va in primo luogo chiarito se il piano attuativo ha trovato attuazione e vanno verificati i relativi contenuti. Tale approfondimento è di fondamentale importanza poiché si coglie che l'introduzione del piano attuativo rispondeva all'esigenza di assicurare per tutti i lotti dell'ampia area l'accessibilità. La scelta promossa dalla presente variante incide in misura significativa sul disegno complessivo dell'area posto che conserverebbero la destinazione produttiva alcuni appezzamenti non contigui tra loro e non raggiungibili dalla strada provinciale. Dal punto di vista urbanistico non possono essere valutate favorevolmente scelte pianificatorie che determinano previsioni "a macchia di leopardo" e per le quali non è assicurata l'accessibilità. Alcune aree risulterebbero attestate solo sulla via in potenziamento in loc. "Alla Mula", ad oggi non idonea a raggiungere le aree produttive.

Si evidenzia inoltre che non è stata resa evidente la modifica relativa all'eliminazione del perimetro del piano attuativo che ricomprende aree non corrispondenti alle varianti nn. 17, 18 e 19. Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità. L'Amministrazione dovrà valutare la conferma o lo stralcio delle stesse in fase di adozione definitiva e, in ogni caso, come concordato in occasione della Conferenza di pianificazione è necessario rivedere il disegno urbanistico complessivo dell'area. E' necessario, a tale fine, verificare se vi è l'interesse al mantenimento delle aree produttive non corrispondenti alle varianti nn. 17, 18 e 19 e, in caso affermativo, valutare se confermare almeno in parte le previsioni del vigente PRG conservando l'omogeneità della destinazione di zona dell'area produttiva.

La Conferenza afferma che la variante all'esame propone stralci di edificabilità con riferimento all'art. 45 della l.p. 15/2015 e trasformazione in aree a verde privato. In realtà nessuna modifica di stralcio di aree insediative deriva da una richiesta ai sensi del citato art. 45, ma dipende invece da una scelta dell'Amministrazione che si prefigge di dotarsi di uno strumento urbanistico concreto ed attuabile rispetto alle reali esigenze (l'equivoco nasce probabilmente dalla circostanza che effettivamente la relazione riporta erroneamente un richiamo a tale tipo di stralci che però non si è concretizzato). La presente variante è stata invece l'occasione per una verifica generale delle scelte, ormai datate e prive di attualità, sia nel settore privato che pubblico, proponendo lo stralcio

delle aree insediative che hanno definitivamente perso l'interesse edificatorio. In tal senso talvolta, ne risente effettivamente il disegno urbano che sembra determinare previsioni "a macchia di leopardo".

Prima di entrare nel merito tecnico delle osservazioni della Conferenza, giova esprimere alcune considerazioni in merito al risultato, conseguente agli tralci (varianti n. 17; 18; 19), di avere lotti sparsi e non più un'area edificata omogenea. Se da un lato si condivide il principio di utilizzare il territorio in modo "concentrato" e non estensivo, dall'altro va anche detto che il disegno urbano assume valenze diverse a seconda del contesto in cui s'inserisce e nel caso di specie i lotti produttivi residui, confermati dalla presente variante al PRG, si collocano in un ambito più vasto già caratterizzato da altri edifici sparsi e pertanto non viene a determinarsi un significativo danno paesaggistico. Si consideri tra l'altro che uno dei lotti residui è già occupato dal vecchio caseificio e in definitiva si tratterebbe quindi dell'edificazioni di sole due nuove costruzioni.

Il mantenimento dell'obbligo di una pianificazione subordinata (piano attuativo), se per un verso garantirebbe omogeneità, dall'altro l'inesistenza di interesse all'edificazione sui lotti stralciati frena di fatto l'attuazione del piano e le potenziali iniziative degli altri. Per questa ragione, per la non contiguità dei lotti confermati e non ultimo in ossequio alle disposizioni di legge (art. 49, comma 5), secondo cui non si procede alla formazione di un piano attuativo su aree inferiori a mq 2.500 di superficie, si è scelto di eliminare l'obbligo di lottizzazione.

Sotto il profilo urbanistico, con riferimento alla viabilità, si conviene sull'osservazione della Conferenza che mette in luce l'inadeguatezza dell'attuale accesso ai lotti, per questo il PRG prevede il potenziamento della viabilità esistente che nel caso di specie sarà a cura degli interessati a costruire.

Si accerta inoltre, come richiesto, che le potenzialità edificatorie dei lotti soggetti a stralcio (var. n. 5; 13; 17; 18; 19) non sono mai state sfruttate per l'edificazione in altri lotti e sono tutt'ora libere da costruzioni, salvo il succitato caseificio.

Le aree stralciate sono state destinate a verde privato, la Conferenza approva, ma segnala che va rivista la possibilità di prevedere ampliamenti volumetrici (art. 15.1– *verde privato*). La possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, contenuta nelle norme di attuazione, riguarda ovviamente quei lotti ove pre-esistono edifici.

Riguardo infine alla mancata evidenza dell'eliminazione del perimetro del piano attuativo per le aree non corrispondenti alle varianti nn. 17, 18 e 19, si provvede formalmente in sede di adozione definitiva.

Tutto ciò premesso e considerato l'Amministrazione intende confermare la scelta di stralcio del piano attuativo (rif. art. 22 – PA 1 - "Zona Nord – Ovest abitato di Marcena"), confermando inoltre le varianti n. 17; 18; 19.

Centro storico ed edifici storici sparsi

La variante propone la ridefinizione delle categorie di intervento assegnate dal vigente piano ad alcuni edifici storici. I casi delle varianti nn. 24.1 (scheda ED_0062) e 24.2 (scheda ED_0136) riconducono alla categoria della R3 "ristrutturazione edilizia" edifici classificati come R5 "demolizione e ricostruzione" (indicata in relazione come R6 nelle norme tecniche di attuazione) coerentemente con le rinnovate disposizioni della l.p. 15/2015.

Le varianti nn. 8, 9 e 10 (schede ED_0261, ED_262, ED_263) sono riferite a tre "baiti" posti a ridosso di un percorso che raggiunge le miniere di ferro. Si propone di modificare la categoria di intervento, passando da R2 "risanamento conservativo" a R3 "ristrutturazione". Si rileva in primis che le tavole del sistema insediativo e dei centri storici paiono confermare la categoria di intervento vigente. La proposta di modifica non viene resa con riferimento alla lettura dei caratteri tradizionali degli edifici e della loro valenza tipologica, ma risulta essere riferita alla sola finalità di riuso dei beni. Si ritiene che la modifica non risulti rispondente ai principi di tutela degli edifici dalla chiara connotazione storico-tradizionale, considerato soprattutto che l'ampliamento ammesso (30%, peraltro eccedente il limite riconducibile alla categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015) e l'eventuale demolizione con ricostruzione potrebbero determinare uno snaturamento sostanziale delle proporzioni degli edifici e delle relazioni con il versante. Si ritiene necessario contrarre in misura significativa la misura dell'ampliamento ed approfondire gli effetti dell'ampliamento ammesso attraverso l'elaborazione di schemi utili per la verifica degli effetti della previsione urbanistica, che risulteranno di supporto alla redazione del progetto edilizio e che dovranno essere riportati nelle schede. Tali schemi potrebbero inoltre chiarire come relazionare il nuovo volume ai corpi edilizi esistenti e verificare i rapporti proporzionali e dimensionali tra "vecchio" e "nuovo", assicurando così una valida lettura del manufatto esistente. Si condivide la proposta del Commissario tesa ad introdurre nelle schede puntuali indicazioni tipologiche e regole per la progettazione attinenti l'uso dei materiali e le caratteristiche formali da conservare. Il Commissario ha inoltre evidenziato che tali accorgimenti risponderebbero al principio di valorizzazione dei manufatti esistenti che il Comune ha posto come proprio obiettivo, anche nell'ottica di qualificare i percorsi verso le miniere anche attraverso la conservazione dei manufatti che costituiscono memoria storica della tradizione locale.

Con riferimento alla variante n. 8 si indica di ricondurre il rilievo del Servizio Geologico, riportato entro il parere riferito alla verifica del rischio idrogeologico, alla scheda dell'edificio storico.

La variante 25 (scheda ED_0003) propone di variare in misura significativa la previsione del PRG vigente. La variante interviene trasponendo la categoria di intervento R2 "risanamento conservativo" in R6 "demolizione" senza ricostruzione, con previsione di "zona civile amministrativa – AP – attrezzatura pubblica", al fine di provvedere alla demolizione del corpo edilizio storico e provvedere all'allargamento della sede stradale, consentendo un più agevole accesso dei mezzi pesanti agli insediamenti zootecnici a monte (si desume PAG 4). L'edificio presenta una significativa valenza, sia con riferimento ai caratteri spiccatamente tradizionali, sia con riferimento alla posizione che fa di esso una quinta della piazza del centro storico e la demolizione non risponde ai principi di tutela e conservazione degli insediamenti storici, che relazionano gli interventi demolitori alla sola eliminazione agli elementi e alle aggiunte degradanti degli edifici. Si esprime quindi parere negativo, richiamando quanto già evidenziato con l'analogo parere reso con riferimento alla variante approvata dalla Giunta provinciale n. 280/2014, che individuava possibili soluzioni alternative alla totale demolizione:

"tenuto conto che l'immobile crea un preciso fronte della piazzetta dell'abitato, si ritiene che per rispondere agli obiettivi di tutela degli insediamenti storici e assicurare le esigenze di funzionalità viaria, l'intervento potrebbe essere rimodulato in modo da perseguire il parziale recupero dell'edificio e insieme il miglioramento della sezione stradale. Si suggerisce quindi di verificare la possibilità di una parziale demolizione della porzione rustica del manufatto posta a monte del complesso edilizio, che di fatto costituisce una strettoia, mantenendo invece sostanzialmente il volume che si affaccia sulla piazzetta di Lanza, auspicandone un tempestivo intervento di risanamento e valorizzazione".

Si invita quindi a procedere come indicato o valutare eventuali diverse soluzioni progettuali, che assicurino il perseguimento di ambo gli obiettivi (conservazione del bene e ampliamento della sede stradale) e che sappiano rispondere al principio generale di conservazione delle relazioni tra edifici e spazi aperti del centro storico. Il progettista ha indicato che la variante verrà espunta.

In materia di tutela del tessuto storico e con riferimento alle norme di attuazione fanno richiamo in termini generali al "Piano dei Centri storici", il progettista ha indicato che il PRG di Rumo non è corredato dal prontuario per gli interventi in centro storico. In ragione di ciò assume particolare valenza l'integrazione di puntuali ed approfonditi indirizzi per la progettazione entro le schede che la presente variante modifica.

Esaminata la cartografia della variante, si chiedono elementi in merito alla numerazione degli edifici e delle schede: consultando la tavola relativa al centro storico vigente si rileva che ad ogni edificio è assegnato un numero in luogo del quale, nella variante, si individua un codice riferito alla scheda talvolta diverso (es. loc. Marcena, n. edifici da PRG vigente 5, 6, 7, 9, 10, 11 etc, in variante nn. 0137, 0138, 0139, 0141, 0142, 0143). Il progettista in seno alla Conferenza di pianificazione ha chiarito che potrebbe trattarsi di un errore nella stampa o di una rinumerazione promossa dalla presente variante. Si condivide la necessità di verificare se si tratti di un mero errore materiale.

Le varianti n. 8; 9; 10 (schede ED_0261, ED_262, ED_263) relative a tre baiti posti a ridosso di un percorso che raggiunge le antiche miniere di ferro, rappresentano un importante elemento volto a favorire lo sviluppo turistico del territorio basato anche sulla riscoperta e valorizzazione di siti dove un tempo si esercitava l'attività di estrazione e fusione del ferro. La proprietà dei baiti ha manifestato interesse a tale sviluppo attraverso il recupero dei manufatti che necessitano, per questo, di essere ampliati. In quest'ottica si recepisce il suggerimento di limitare l'ampliamento di volume al 20% consentito dalla categoria della ristrutturazione edilizia e di implementare la scheda degli edifici con condizioni tipologiche che garantiscano il mantenimento dei caratteri tradizionali dei baiti.

Riguardo ai problemi idrogeologici sollevati in merito all'edificio di cui alla variante n. 8, si è già detto che in caso di intervento dovrà essere prodotta una relazione geologica-geotecnica. Tale obbligo è menzionato nella relativa scheda che rappresenta l'edificio storico.

Si recepisce il parere negativo riguardante la proposta di demolizione dell'edificio del centro storico di Lanza (var. n. 25) ripristinando la categoria d'intervento R2 "risanamento conservativo" evitando la demolizione dello stesso.

Per quanto riguarda la numerazione progressiva degli edifici e relative schede dei centri storici si precisa quanto segue: nell'attuale PRG la numerazione degli edifici storici riguarda ogni singolo centro abitato. Con la presente variante, viste le linee guida e specifiche tecniche per l'informatizzazione dei Piani Urbanistici ed il loro inserimento nel sistema GPU, emanate dalla Giunta provinciale, che non ammette schede con lo stesso nome, si è provveduto ad una completa ri-numerazione e quindi tutti gli edifici storici seguono una numerazione univoca progressiva riguardante l'intero territorio comunale.

Opere di interesse pubblico

La relazione riferisce che la presente variante interviene stralciando alcune previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, che hanno perso efficacia. La descrizione relazionale tali modifiche ad alcune località, ma non a specifiche aree variare e dovrà pertanto essere integrata in adozione definitiva, evitando richiami generali non puntualmente localizzabili. In occasione della Conferenza di pianificazione, a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alle indicazioni generali riferite a modifiche riferite a ulteriori aree interessate dalla "rivisitazione dei vincoli espropriativi", il progettista ha accertato che non vi sono ulteriori modifiche e che la presente variante non è intervenuta reiterando previsioni che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione. La descrizione di cui alla relazione illustrativa dovrà pertanto essere affinata.

In merito all'eliminazione di previsioni urbanistiche riferite alle dotazioni territoriali, si rileva che non risulta essere stata fornita la verifica standard da rendersi con riferimento al D.M. 1444/1968 e all'art. 10 del regolamento, che dovrà essere fornita in adozione definitiva. L'eliminazione delle previsioni riferite alle aree a standard potranno essere confermate e valutate favorevolmente solo se il soddisfacimento della dotazione di dotazioni territoriali risulterà soddisfatto (es. nn. 20.1 e 20.2).

In merito alla variante n. 22, che contrae l'area civile amministrativa ed introduce un'area agricola, si chiede di verificare la natura della previsione riferita alla p.f. 4177/1, che pare essere uno spazio a verde pubblico anziché un'area utilizzata a fini agricoli.

In merito alle varianti che interessano le opere pubbliche, la Conferenza per la pianificazione osserva che la relazione illustrativa descrive tali modifiche associandole ad alcune località senza riferimento specifico alle aree variate e chiede pertanto di affinare l'elaborato.

Le modifiche relative a tale argomento riguardano quattro aree:

- La variante n. 22 *area civile amministrativa (AP)* nella frazione di Mocenigo. È un'area a verde già attuata, interessata da una leggera riduzione onde renderla coerente con lo stato di fatto. In sostanza la riduzione riguarda una particella privata in fregio alla strada priva di interesse per una destinazione pubblica.
- Le varianti n. 20.1 e n. 20.2 *area per parcheggio pubblico* nella frazione di Corte Superiore stralciate in quanto sovradimensionate per il piccolo centro abitato e perché comporterebbero un notevole sacrificio dal punto di vista paesaggistico. La frazione risulta già dotata di una superficie di parcheggio soddisfacente negli spazi pubblici, nonché di una terza area destinata allo scopo, in posizione centrale, tra il centro storico e l'area di nuova espansione già edificata.
- La variante n. 4 *area civile amministrativa (AP)* nella frazione di Ronco che ospita le scuole di Rumo interessata da una riduzione per renderla coerente con lo stato di fatto esistente.

Data la riduzione delle aree con destinazione pubblica, la Conferenza chiede inoltre la verifica del rispetto degli standards urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Le riduzioni proposte dalla presente variante e sopra meglio precisate, sono ininfluenti rispetto agli obblighi di rispetto degli standards minimi richiesti dal D.M. n. 1444/1968, rimanendo gli stessi ampiamente rispettati come di seguito illustrato.

Il tema del soddisfacimento degli standards urbanistici è stato oggetto di valutazione nella formazione della variante al PRG. In termini riassuntivi, in questa sede si precisa che le quantità minime previste dal DM 1444/1968, ancorché datato ma vigente, prevedono 18 mq di spazi pubblici per abitante insediato o insediabile, pertanto considerato l'attuale numero di abitanti che ammonta a 806, incrementato dagli abitanti insediabili sulla base del volume teoricamente costruibile nelle aree insediative che si stima in circa 70/80 abitanti (30 nuove abitazioni per il prossimo decennio e 2,5 ab/alloggio) per un totale di 880 abitanti, sarebbero necessari 15.840 mq di superficie destinata a servizi pubblici. Il PRG del Comune di Rumo prevede una superficie totale per servizi di mq 57.314 che soddisfa ampiamente il fabbisogno.

In particolare per quanto concerne le aree per l'istruzione ed i parcheggi si sottolinea che la dimensione delle superfici confermate nel piano soddisfano pienamente gli standards minimi previsti dal DM sopracitato:

- Aree per parcheggio: il PRG individua mq 11.672 di spazi per parcheggio, corrispondente a mq 13.26/abitante a fronte del minimo prescritto dal decreto di mq 2,50/abitante.
- Aree per l'istruzione: il PRG individua le scuole esistenti nella frazione di Ronco su un'area *civile amministrativa (AP)* che misura una superficie di mq 2.039. In quest'area sono localizzate le scuole primarie, materne ed elementari. Dato lo scarso numero di studenti e la popolazione in costante decremento, le scuole medie e superiori fanno invece capo al capoluogo Cles. Oltre all'area destinata alle scuole, il comune è dotato di altri servizi quali la biblioteca, la palestra e servizi sportivi che soddisfano ampiamente lo standard necessario. Inoltre, numerosi sono gli spazi con destinazione pubblica che potrebbero ospitare improbabili nuove strutture per l'istruzione. Sotto il profilo strettamente analitico, riferito al decreto ministeriale, sono sufficienti poco meno di 4.000 mq di area a fronte di una dotazione di aree pubbliche previste di mq 27.229

Territorio agricolo e aree di tutela agricola

Le varianti da 7.1 a 7.8 e la riformulazione dell'art. 16,8 "Aree di tutela agricola" promuovono la riformulazione delle aree di tutela agricola e riconfigura parte delle aree vincolate. La vigente disciplina individua forme di tutela delle aree con particolare valenza paesaggistica poste a monte della S.P. 6. Le aree vincolate sono distinte in tipo "A" e tipo "B". La norma ammette per le aree del primo tipo "coltivazioni di piccoli frutti (omissis) o floreali, od orticole, con relative strutture protettive, oppure arativo (omissis), con esclusione di colture frutticole arboree in forma intensiva e specializzata". Per le seconde, soggette a particolare tutela, indica che "gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo" e vieta l'utilizzo di strutture di sostegno infisse al suolo e reti protettive. La presente variante riformula la disciplina per le aree di tutela di tipo "A", precisando che sono ammessi pali in legno o tunnel da orticoltura con piedini in acciaio.

Dal punto di vista paesaggistico si rileva come tale scelta intervenga al fine di elevare il grado di tutela del contesto agricolo.

Il Commissario e il progettista hanno chiarito le motivazioni della scelta del piano. Hanno riferito che per alcuni tipi di colture ammesse dalla vigente norma sono state utilizzate strutture di sostegno dall'impatto considerevole che l'Amministrazione ha considerato come poco qualificanti e poco coerenti con i principi di tutela che ha fatto propri. Per tale ragione ha scelto, attraverso la presente variante, di integrare la disciplina di riferimento al fine di meglio assicurare la rispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio. Al contempo, ha inteso ricondurre entro il vincolo con maggior grado di tutela alcune aree a cui il vigente piano assegna oggi il grado di tutela di rango inferiore. Il Commissario ha riferito che la scelta è stata attentamente ponderata, nella consapevolezza della necessità di assicurare da un lato la tutela delle aree prative e, dall'altro, il rispetto delle esigenze di chi opera nel settore dell'agricoltura. Discende inoltre dalla consapevolezza della necessità di affrontare con puntualità il tema, considerato l'evidente fenomeno di avanzamento delle colture frutticole in alta quota e viste le nuove connotazioni che gli impianti hanno assunto negli anni più recenti.

Le considerazioni a carattere paesaggistico rese in seno alla Conferenza di pianificazione dal progettista e dal Commissario dovranno essere riportate entro la relazione illustrativa a cui spetta il compito di chiarire in modo esaustivo la correlazione tra le proposte di modifica, le valenze del territorio e le coltivazioni in atto.

Si chiedono elementi in merito alla contenuta area ad ovest della variante 7.5, per la quale non viene modificato il grado di tutela, invitando ad operare secondo una logica di continuità ed omogeneità.

L'art. 16,8 è interessato da ulteriori affinamenti. Il comma 7 tratta le aree libere da vincoli culturali poste a valle della S.P. 6 di Rumo e, nella versione delle norme oggi vigenti, stabilisce la distanza minima di 30 metri tra le abitazioni esistenti e i nuovi impianti frutticoli, ad esclusione dei piccoli frutti. La presente variante espunge l'eccezione riferita ai piccoli frutti e porta la distanza minima a 50 metri. Il nuovo comma 8 introduce una puntuale disciplina per l'area a sud dell'abitato di Mione, ove "è in corso una bonifica agraria"; con riferimento al comma 7, precisa che la distanza minima è di 30 metri e che va assicurata una distanza minima dai confini pari a 25 metri. Come indicato in relazione l'obiettivo sotteso a tali modifiche è da riferirsi alla tutela del paesaggio e della salute pubblica; si segnala la necessità di meglio approfondire la valenza paesaggistica della scelta pianificatoria secondo quanto già sopra richiamato, segnalando che spetta al PRG affrontare i soli temi di natura urbanistico-edilizia.

Con riferimento al solo comma 8 si segnala che l'area corrispondente allo specifico riferimento normativo non risulta essere stata espressamente evidenziata negli elaborati di raffronto. Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità.

Riguardo al tema della tutela delle aree agricole di cui all'art. 16.8 delle norme di attuazione del PRG, la Conferenza di pianificazione chiede di integrare la relazione con le considerazioni di carattere paesaggistico, rese peraltro in seno alla Conferenza stessa dal Commissario e dal Progettista, relativamente alle modifiche che estendono il vincolo.

A tale proposito giova richiamare le motivazioni originarie di questa particolare tutela. Con l'approvazione della Variante 2012 l'Amministrazione, forse per la prima volta con questa consapevolezza, ha inteso mettere il paesaggio e la salvaguardia dei caratteri formali della cultura tradizionale tra le priorità assolute nell'azione di mantenere un forte presidio del territorio.

La relazione accompagnatoria della variante 2012 e gli atti che sono seguiti, illustrano esaurientemente le scelte effettuate, sia sotto il profilo paesaggistico che di competenza del PRG, che in definitiva sono state approvate dalla Giunta provinciale.

L'attuale variante propone l'ampliamento delle aree di tutela agricola di tipo B su territori limitrofi ed omogenei alle zone tutelate esistenti di cui costituiscono una naturale continuità. Si tratta delle varianti numerate da 7.1 a 7.8. I territori di cui alle citate varianti completano ambiti ambientali omogenei, caratterizzati dalla stessa natura, che meritano maggiore tutela in quanto, nel loro rapporto con i centri abitati, costituiscono l'immagine storico-paesaggistica tradizionale in cui la popolazione si riconosce.

In quest'ottica di omogeneità, si recepisce anche il suggerimento della Conferenza di includere nell'area tutelata anche l'area residuale ad ovest della variante n. 7.5

Il comma 8 dell'art. 16.8 delle norme di attuazione è volto a far salve le precedenti disposizioni sulle distanze dei nuovi impianti dalle abitazioni, relativamente ad un riordino in corso di realizzazione progettato con la norma attualmente vigente. A tal proposito si provvederà, come richiesto, di evidenziare l'area sulla tavola dello stato di raffronto.

L'art. 12.3 comma 4 lett. b) affronta il tema della tutela agricola in relazione alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole. Si stabilisce che la definizione del grado di tutela viene demandata alla variante allo strumento urbanistico che recepisce l'avvenuta trasformazione. Si richiama che l'individuazione della disciplina per le aree trasformate può essere introdotta anche attraverso la procedura dell'adeguamento cartografico, come indicato dal comma 4 dell'art. 112 della l.p. 15/2015. Il Commissario in occasione della Conferenza di pianificazione ha chiarito che è interesse dell'Amministrazione assicurare che anche per aree interessate da trasformazioni da bosco ad agricola un grado di tutela nei termini dell'art. 16,8. Come approfondito a valle della Conferenza di pianificazione, non è possibile ricondurre ad una procedura di adeguamento l'introduzione di un'area di tutela agricola; tale scelta dovrà essere necessariamente ricondotta ad una procedura di variante.

Per quanto attiene la variante n. 1, sentito il progettista, si conviene che lo specifico riferimento normativo di cui all'art. 12.6 comma 2 vada espunto in quanto privo di corrispondenza negli elaborati.

In merito alla giusta osservazione all'art. 12.3, comma 4, si stabilisce che la definizione del tipo di tutela per le eventuali aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole, viene demandata ad una specifica variante allo strumento urbanistico comunale modificando in tal senso la norma in questione.

Infine, per quanto attiene la variante n. 1, si conviene che lo specifico riferimento normativo di cui al comma 2 dell'art. 12.6, vada espunto in quanto privo di corrispondenza negli elaborati.

Il Servizio Agricoltura ha evidenziato, con parere di data 6 agosto 2019, quanto segue:

"Nell'ambito delle norme di attuazione spicca l'individuazione, di aree di tutela agricola, suddivisa in classe A e classe B. Le limitazioni allo svolgimento dell'attività di coltivazione sono forti nella classe A e ancor più nella classe B. Considerato anche che tali previsioni sono già individuate in precedenza e sono confermate con questa variante, non si esprime parere su tale previsione.

Si segnalano unicamente alcuni piccoli refusi:

- all'art. 12.1 comma 4 dopo "legge provinciale urbanistica" va aggiunto "2015";
- all'art. 15 comma 5 va aggiornato l'organo provinciale competente;
- all'art. 12.1 e all'art. 12.2 la deliberazione 395/2010 è stata sostituita dal regolamento di esecuzione della L.P. urbanistica 2015.

Relativamente alle varianti proposte, trattandosi di stralci di previsioni e di piccolissime modifiche a favore di zone residenziali e della viabilità, non si esprimono obiezioni".

Con riferimento alle integrazioni sopra indicate si evidenzia che il riferimento corretto è la "Legge provinciale per il governo del territorio 2015".

Riguardo alle osservazioni del Servizio Agricoltura relative alle norme, si provvede alla loro correzione come suggerito, precisando tuttavia che l'osservazione relativa all'art 15, comma 5 non sembra pertinente riferendosi forse ad altra norma.

Cartografia

In merito ai contenuti degli elaborati cartografici si segnala quanto di seguito indicato:

- variante non indicata: la p.f. 5681 è indicata negli elaborati di variante come viabilità locale esistente anziché come viabilità locale di potenziamento (prg in vigore);
- nella zonizzazione della viabilità esistente deve essere individuata con shape poligonale la particella catastale corrispondente al bene pubblico. Se tale particella si discosta notevolmente dalla situazione reale si dovrà utilizzare lo shape poligonale per individuare il reale percorso della viabilità. Se la particella stradale risulta di notevole dimensioni si dovrà assegnare la zonizzazione limitrofa alla viabilità, per la parte esterna alla carreggiata, sovrapponendolo shape Z206_L "DEMANIO STRADE". Si ponga particolare attenzione sia all'area demaniale già individuata dal vigente PRG che alla zona introdotta con la variante n. 15;
- lo shape F501_P secondo la legenda standard ha campitura bianca (non rossa);
- il perimetro del centro abitato Z404_P va aggiornato in base alle modifiche alle zone destinate all'insediamento che la presente variante ha introdotto.

I rilievi in merito alla cartografia vengono tutti recepiti ad eccezione della viabilità locale di cui alla p.f. 5681 in merito alla quale si precisa che non è oggetto di variante né si riscontra alcun errore.

Norme tecniche di attuazione

Le norme tecniche di attuazione vengono contestualmente riviste ed aggiornate con riferimento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. es.m. Le definizioni e i parametri, così come modificati, assumono come riferimento le disposizioni provinciali ma meritano alcuni affinamenti.

Nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, si utilizzino rinvii espressi alla disciplina provinciale, come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015, evitando ricopiare norme o estratti di delibere entro i "box" contenuti nel documento normativo (es. art. 3 l.p. 15/2015, art. 3 del regolamento, delibera 2023/2010 e suoi allegati, art. 77 l.p. 15/2015, art. 16.3, allegato al regolamento "tabella A", etc.). Il Commissario ha evidenziato che la scelta discende dalla volontà di fornire ai tecnici che operano presso gli uffici un unico documento di riferimento; nonostante ciò si conviene che il rispetto dei principi della disciplina provinciale sia da rispettare.

La conferenza per la pianificazione, nel valutare positivamente l'aggiornamento delle norme di attuazione del PRG alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio

provinciale, suggerisce alcuni affinamenti che in questa sede di seconda adozione si provvede a recepire e meglio illustrare.

Come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015, si stralciano dalle norme di attuazione le citazioni testuali ed i "box" contenenti disposizioni vigenti, limitandosi agli appositi richiami.

La conversione dei parametri è stata redatta verificando, come indicato in relazione, tutti i dati stereometrici delle diverse destinazioni di zona. La stessa relazione ha approfondito le relazioni intercorrenti tra il vigente parametro edificatorio espresso in metri cubi e il nuovo riferimento espresso in Superficie utile netta; nel mettere a confronto i due diversi parametri viene evidenziato come variabili diverse (funzioni o elementi costruttivi) possano determinare fattori di conversione diversi. L'individuazione del fattore di conversione dei parametri edilizi è stata verificata con riferimento alla tipologia edilizia ricorrente entro il territorio del comune di Rumo.

La relazione indica che il progettista ha scelto di contrarre la densità fondiaria del 15% e di decrementare l'altezza del 20%, scegliendo le percentuali qui richiamate come media tra i risultati delle analisi condotte. In adozione definitiva dovrà essere chiariti i termini di tale modifica, rendendo espresso il calcolo con riferimento ai parametri vigenti e a quelli della variante in esame.

Riguardo alla conversione dei parametri, la Conferenza chiede tra l'altro di rendere espresso il calcolo di conversione. In merito a ciò, si specifica quanto segue.

La relazione accompagnatoria della variante, al capitolo Nuovi parametri e modalità applicative, si prefigge proprio di illustrare, in termini analitici, il passaggio dai vecchi ai nuovi parametri onde dimostrare il mantenimento, per quanto possibile, dell'attuale carico antropico annoverato tra gli obiettivi della variante.

In buona sostanza, si dimostra che passando dal vecchio parametro della *densità edilizia* a quello nuovo della *superficie utile netta* non si creano disparità tra prima e dopo la conversione ed in termini quantitativi il PRG non presenta variazioni significative relativamente alle potenziali nuove capacità insediative.

Dalla valutazione dell'edificato recente del comune di Rumo è emerso, come illustrato in relazione, che il "volume urbanistico" come definito dalle nuove disposizioni, corrisponde al volume lordo fuori terra (delle vecchie norme) diminuito di una percentuale che va dal 15 al 20 per cento a seconda della dimensione e della forma dell'edificio. In questo senso si è passati alla riduzione del vecchio parametro della densità edilizia del 15% per le zone a più bassa densità e minore altezza e del 20% per le zone a più alta densità e maggiore altezza, tenendo conto del volume urbanistico che di norma viene realizzato, per una discreta parte, anche sotto il piano di spiccatto dell'edificio.

In definitiva, dalla densità edilizia di 1,50 mc/mq delle aree insediative si è passati ad un indice di utilizzazione fondiaria (Uf), cioè un rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria di 0,43 mq/mq.; dalla densità edilizia di 1,80 mc/mq invece, si è passati ad un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq.

Il calcolo illustrato in relazione garantisce gli obiettivi di mantenimento delle attuali capacità edificatorie del PRG, ma soprattutto esprime la massima trasparenza nell'operazione di conversione.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del regolamento urbanistico-edilizio provinciale con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN. Si rivedano i parametri espressi in SUL o in volume anche quando riferiti ad ampliamenti volumetrici (es. art. 8 commi 4 e 5, art. 9 comma 6, art. 9.1, art 10.2 comma 3, art. 11.1 comma 3, 11.2, art. 12.1 commi 8 e 9, art. 12.2 comma 7, art. 15.1) e si aggiornino i richiami ai casi di "aumento di volume (es. art. (9.2) 9.1? ultimo periodo). Si richiama che per quanto riguarda il "volume lordo fuori terra", che continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38.

Si provvede a rivedere i parametri espressi in SUL o in volume, utilizzando invece la SUN, aggiornando analogamente nel contempo i richiami interessati dallo stesso problema.

Per quanto concerne infine i riferimenti volumetrici espressi dalle norme del PUP per le materie di cui agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38, si verifica il rispetto delle norme provinciali medesime, mantenendo il volume come inteso dal PUP.

In merito all'altezza si legge in relazione (pag. 7) che, viste le nuove modalità di misurazione della stessa, il limite massimo previsto dalle norme tecniche viene decrementato di un metro (nel passaggio da altezza media ad altezza del fonte). Si chiedono chiarimenti in merito, posto che dalla lettura di numerosi articoli (es. 9.2, 9.3 etc) non risulta essere stata variata l'altezza massima.

Come richiamato dalla Circolare provinciale di data 11 marzo 2019 prot. 160674 e come stabilito all'articolo 104 comma 2 bis del regolamento, nelle aree prevalentemente destinate alla residenza l'altezza va convertita in numero di piani, secondo le definizioni di cui

all'art. 3 del regolamento. Tale parametro va integrato con l'"altezza del fronte", necessario per il controllo dello sviluppo verticale dell'edificio, e con l'indicazione dell'altezza massima dell'edificio, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanze. Si segnala pertanto che la scelta di mantenere la quota della metà falda quale unico riferimento per il controllo delle altezze non è coerente con il regolamento e pertanto non può essere ammessa a prescindere dalle verifiche di variabilità degli effetti dell'alzato degli edifici di cui alle pag. 8 e 9 della relazione illustrativa.

In merito all'altezza si specifica quanto segue.

In sede di formazione del presente adeguamento del PRG alle nuove disposizioni provinciali, l'argomento del parametro **altezza** è stato oggetto di una particolare attenzione ed analisi come messo in evidenza, anche mediante grafici esemplificativi, in relazione. L'analisi ha riguardato tutti gli aspetti, affrontando per primo il rapporto tra altezza dell'edificio (riferimento a metà falda) ed altezza del fronte (riferimento imposta del tetto) riscontrando in definitiva che rispetto alle tipologie ricorrenti delle coperture a falde, la differenza è di circa un metro. Questa analisi trova il suo scopo ai fini di completezza dello studio ed è finalizzata anche alle successive valutazioni riguardanti l'altezza. Nel proseguo infatti, la relazione spiega anche le difficoltà applicative nell'utilizzo contemporaneo delle due altezze, da qui la scelta di applicare la sola altezza dell'edificio espressa in metri oltre all'altezza espressa in numero di piani (in realtà l'unica quest'ultima obbligatoria per legge – art. 104, comma 2 bis).

Le difficoltà sopra accennate trovano conferma anche nelle considerazioni effettuate dalla circolare provinciale di data 11 marzo 2019 prot. 160674 che nell'ultimo capoverso relativo alla *Misurazione dell'altezza* (pag. 3), invita il comune a valutare *“se introdurre limiti distinti per quantificare l'altezza del fronte, al fine del controllo progettuale dell'edificio, e l'altezza dell'edificio, al fine della disciplina delle distanze”*. La stessa circolare continua proponendo comunque, *al fine di non introdurre nel PRG troppi valori relativi alle diverse definizioni di altezza*, di far coincidere i due valori.

Al proposito l'Amministrazione comunale concorda sull'eccessiva presenza di più parametri relativi allo stesso elemento geometrico (tripla altezza) ed ottempera all'osservazione della Conferenza, introducendo nelle norme relative alla residenza l'altezza del fronte coincidente con l'altezza dell'edificio.

Si prende atto che il Comune ha scelto di convertire in numero di piani le altezze riferite alle aree civili-amministrative e sportive.

I contenuti delle norme tecniche che fanno riferimento agli edifici pertinenziali, alle costruzioni accessorie di cui all'art. 3 del regolamento e ai volumi tecnici, devono essere aggiornati (es. art. 8 commi 4 e 10). Con riferimento alle "costruzioni accessorie" vanno rivisti i parametri di cui all'art. 8 comma 10 facendo rinvio espresso al regolamento. Si richiama che vanno ricondotte al PRG le puntuali previsioni tipologiche e dimensionali.

Con riferimento alle costruzioni accessorie, si è provveduto a rivedere l'art. 8, comma 10 adeguandolo alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono invece ricondotte al PRG le puntuali previsioni tipologiche e dimensionali.

Il testo, nel suo complesso, necessita di ulteriori affinamenti.

- art. 5: la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche è disciplinata a livello provinciale, si riveda il comma 2 che pone limiti all'esercizio del potere di deroga.
- art. 8:
 - ↳ al comma 2 si riconduca la disciplina degli edifici con categoria di intervento "R6 – Demolizione con ricostruzione" alla ristrutturazione edilizia. In occasione della Conferenza di pianificazione si è chiesto di chiarire se alla trasformazione della vigente categoria "R6 – Demolizione con ricostruzione" in "R6 – Demolizione" corrisponde la volontà di non consentire la ricostruzione degli edifici. Il progettista ha segnalato che a suo avviso vi è un solo edificio individuato come "R6 – Demolizione", quello corrispondente alla della variante n. 25 (scheda ED_0003); ha precisato che visto che la variante verrà espunta in ragione della valutazione non favorevole, si provvederà ad eliminare dalle norme di attuazione il corrispondente richiamo alla categoria di intervento R6.
 - ↳ comma 8: La disciplina relativa ai crolli dovuti a fenomeni calamitosi va aggiornata secondo la disciplina provinciale, attraverso il rimando all'art. 107 della l.p. 15/2015; si precisa che la disciplina provinciale è prevalente e che non è pertanto necessario che un piano regolatore richiami tali forme di deroga.
- art. 9 comma 4: le distanze da applicare all'interno dei piani attuativi sono disciplinate dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" della delibera della Giunta Provinciale n. 2023 del 2010
- art. 10: per le attività ammesse entro le aree produttive provinciali e locali si faccia rimando all'art. 118 della l.p. 15/2015
- art. 12 commi 4 e 5: si introduca il rinvio espresso alla disciplina dell'art. 112 comma 4 della l.p. 15/2015 relativamente al divieto di mutamento della destinazione d'uso degli edifici con vincolo di destinazione agricola, al registro comunale e alla procedura di mutamento di destinazione di tali edifici. Si proceda analogamente per la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti (comma 9)

- artt. 12.1 e 12.2: per il principio di non duplicazione già precedentemente richiamato, si faccia rinvio al PUP per la definizione delle aree agricole e agricole di pregio e, in termini generali, alla disciplina provinciale per gli interventi ammessi che non è necessario ribadire.
- Art. 12.6 comma 2: se riferito alla variante n. 1, sia eliminato in quanto riferito alla vigente destinazione urbanistica e non alla destinazione di zona proposta dalla presente variante
- Per le disposizioni relative alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradale si rimanda alle deliberazioni della Giunta provinciale in materia (nn. 909/1995, 890/2006, 1427/2011 e 2088/2013)
- art. 16.3: per le opere realizzabili entro le fasce di rispetto cimiteriali si richiami anche l'art. 9 del regolamento. Si mantenga il rinvio espresso all'art. 62 della l.p. 15/2015 evitando di riportarne il testo. Si proceda analogamente con il rimando alla delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010
- art. 16.5: il richiamo all'autorizzazione paesaggistica non è esaustivo, in quanto riferito alle sole competenze della CPC. Si rinvii all'art. Art. 64 della l.p. 15/2015 per gli aspetti di merito
- Art. 20 comma 4: per le opere di infrastrutturazione del territorio si rinvii all'art. 11 del regolamento e all'art. 79 della l.p. 15/2015
- art. 22: in materia di termini di efficacia dei piani attuativi si consideri anche l'art. 121 commi 14 e 14 bis. In occasione della Conferenza di pianificazione sono stati chiesti elementi in merito alla validità delle previsioni attuative che la presente variante conferma. Il Commissario ha chiarito che i piani attuativi previsti non sono scaduti e che sono tutti arrivati a compimento, ad eccezione di un solo piano in loc. Lanza, che non ha trovato attuazione. Per quanto attiene la conversione degli indici, si rinvia quindi alla disciplina dell'art. 121 della l.p. 15/2015 e ai chiarimenti resi attraverso la circolare esplicativa del Regolamento; si conviene che la relazione che accompagnerà l'adozione definitiva chiarirà tali aspetti.
- Art. 24: per l'esercizio del potere di deroga si rinvii al Titolo IV, capo VI della l.p. 15/2015 e all'art. 51 del regolamento
- siano eliminati i richiami a "piano di fabbricazione" (es.: art. 12, comma 3)
- si valuti la possibilità di richiamare in termini generali i titoli abilitativi anziché la "concessione edilizia" (es. art. 12 comma 3).
- Le modifiche e le integrazioni che verranno introdotte nelle norme tecniche di attuazione in sede di adozione definitiva dovranno essere rese evidenti.

Per quanto riguarda infine gli ulteriori affinamenti alle norme suggeriti dalla Conferenza di pianificazione si precisa che sono stati integralmente recepiti nell'adozione definitiva ed evidenziati mediante caratteri di colore rosso (le nuove disposizioni) e giallo barrato (gli stralci).

Altri temi

In data 24 luglio l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha espresso il seguente parere:

"In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In riferimento alle varianti 14 e 21 dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Nello specifico si evidenzia la necessità di adeguare i raggi di curvatura minimi negli innesti sulla S.P. n. 6 al fine di garantire adeguata sicurezza nelle manovre di svolta.
2. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
3. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
4. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P.6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: *"Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio"*. (vedi art. 13, comma 4)

Si prende atto dei suggerimenti e raccomandazioni contenuti nel parere dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche e Servizio Gestione Strade che invitano all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di viabilità, in particolare per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi di competenza.

Si è verificata la presenza grafica delle fasce di rispetto relative alle strade provinciali ed infine si è introdotto un nuovo comma 4 all'art. 13 che recepisce il suggerimento di incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta.

Con parere di data 19 luglio il Servizio artigianato e commercio ha evidenziato quanto segue:

“Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/2019/365112/18.2.2-2019-132 di data 07 giugno 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 25 delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 25.3: aggiungere il seguente comma “3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”;
- articolo 25.5, comma 3: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Non con l'articolo 4 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità della Val di Non;
- - articolo 25.11: nel titolo le parole “di edifici esistenti e in aree da bonificare” vanno sostituite con le seguenti “di edifici dismessi da riqualificare”. Nel comma 1 le parole “di contesti edificati esistenti” vanno stralciate. Le parole “utilizzando edifici esistenti” vanno sostituite con le seguenti: “utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico”.

In merito alla disciplina dell'attività commerciale della piano stralcio sopra richiamato, la Comunità della Val di Non ha espresso parere positivo in data 5 agosto 2019.

Anche il parere del Servizio artigianato e commercio è stato recepito integralmente integrando e correggendo gli artt. 25.3 e 25.11. In particolare nel primo è stato aggiunto un nuovo comma 3 che nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti consente le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15; nel secondo è stato corretto il titolo sostituendo le parole “di edifici esistenti e in aree da bonificare” con “di edifici dismessi da riqualificare” e nel comma 1 sono state stralciate le parole “di contesti edificati esistenti” nonché sostituite le parole “utilizzando edifici esistenti” con “utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico”.

Riguardo in particolare all'art. 4 delle norme di attuazione del *Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Non*, che demanda ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, si specifica che nel territorio del comune di Rumo non emerge interesse per tale attività.

Il Servizio Turismo e sport in data 31 luglio 2019 ha segnalato che:

“La variante, che si configura di tipologia non sostanziale, prevede l'aggiornamento delle norme di attuazione alla normativa provinciale, la disamina delle richieste di inedificabilità e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, la correzione di errori materiali, alcune varianti di nuova previsione.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti:

- all'art. 11.2 (area per campeggi ed attrezzature turistiche) delle norme di attuazione: Si corregga la denominazione dell'articolo in “Aree per attrezzature turistico-ricettiva” come previsto dalla Legenda Standard o si accorpi all'art. 11.1 (area per attività alberghiere). Verificare l'eventuale accorpamento, anche perché con l'eliminazione delle parole “aree di sosta per camper” non si capisce dove vadano i camper
Nel secondo periodo dello stesso articolo si elimini il riferimento alle “aree di sosta per camper”
- Nella cartografia è evidenziata un'area per campeggi e attrezzature turistiche in località Molini, in adiacenza al Rio Lavazzé: la ridotta dimensione dell'area, la presenza di un edificio, la necessità di rispettare vari vincoli normativi, difficilmente consentirebbe l'effettiva realizzazione di una struttura ricettiva all'aperto (campeggio).

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Rumo subordinatamente alle indicazioni riportate”.

Il Servizio turismo e sport mette in evidenza alcune imprecisioni e non corrispondenza alla legenda tipo della provincia. In questa sede si provvede al recepimento dei suggerimenti, modificando e correggendo opportunamente le rubriche degli articoli, adeguandole alla legenda tipo:

- Art. 11.1 - area alberghiera (anziché area per attività alberghiere);
- Art. 11.2 - area per attrezzature turistico-ricettive (anziché area per campeggi ed attrezzature turistiche).

Conseguentemente si adegua inoltre il retino dell'area per attrezzature turistico-ricettive secondo la legenda tipo ed in coerenza con le disposizioni normative.

Elenco con osservazioni alle richieste di variante pubbliche e private

RICHIESTE PRIVATE ACCOLTE

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | 3412 | 16 nov 2018 | Vender Rosella e Samuel |
| oggetto | Richiesta di stralcio destinazione "area per impianti zootecnici " le pp.ff.1890-1901/2-1903 | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
| 2 | 3412 | 16 nov 2018 | Vender Rosella e Samuel |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione in "area per impianti zootecnici " le pp.ff. 1842-1844/2-1845-1854-1872-1873-1875 attualmente in "area agricola di pregio" | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| 3 | 2564 | 25 ago 2018 | Vender Gianni |
| oggetto | Richiesta di inserire una parte (ml. 20 x 10 di largh.) dell'area a nord della p.f. 2045/1 (ex parcheggio pizzeria) C.C. Rumo in area residenziale del tipo A, che consenta la realizzazione di un garage interrato, al servizio della vicina p.ed. 406 C.C. Rumo sempre di proprietà dell'osservante. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| 5 | 2558 | 24 ago 2018 | Fanti Luciano |
| oggetto | Richiesta di esclusione dall' area residenziale di nuova espansione (C1) (area residenziale esistente B1) ed inserire in area agricola le pp.ff. 1241/1 e 1241/3 in C.C. Rumo in fraz. Mione. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 6 | 2562 | 25 ago 2018 | Vender Gianni |
| oggetto | Richiesta di cambio da area per attività alberghiera ed inserire in area residenziale le pp.ff. 1378/1 e 1378/2 in C.C. Rumo in località Bivio Fontanazze per costruire la prima abitazione per il figlio dell'osservante. | | |
| accolta | X | Con vincolo di I^ casa | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Viene inserita in "area residenziale di nuova espansione C1 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| 8 | 2679 | 7 set 2018 | Torresani Vanda |
| oggetto | Richiesta di poter trasformare ed inserire la p.ed. 94 C.C. Rumo in area, che consenta la ristrutturazione con ampliamento del manufatto esistente, in modo da recuperare lo stesso a scopo residenziale turistico. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|--------------------------------|
| 9 | 2405 | 09 ago 2018 | Dell'Adami de Tarczal Gregorio |
| oggetto | Richiesta di recupero sulle p.ed. 133/1 - 133/2 C.C. Rumo, Maso a fini agrituristici. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| 10 | 2825 | 22 set 2018 | Vegher Sergio |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione d'uso della p.ed. 91/1 e delle pp.ff. 1620 - 1621 - 1617 - 1618 - 1623 allo stato attuale versano in condizione di abbandono e di non utilizzo, in particolare l'edificio presenta segni di deperimento. Chiede di valutare una modifica al PRG in modo da considerare per la zona una destinazione diversa, in modo da permettere una sua destinazione legata all'interesse turistico del territorio, con la possibilità di realizzare piccoli volumi edilizi, che possano essere utilizzati sia nella stagione estiva che invernale per l'ospitalità turistica. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | riguardo al solo edificio | | |
| non accolta | | | |
| note | Variazione categoria edificio da R2 a R3 | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|----------------------------|---|
| 13 | 2602 1862 | 29 ago 2018 14 giu 2014 | Torresani Angelina, Vanda, Rita e Romana eredi di Torresani Marco |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione urbanistica della p.f. 2833 C.C. Rumo (ancora intestata al defunto) dell'attuale classificazione di area edificabile esistente ad area agricola/prato. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Viene inserita in "area a verde privato" | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| 17 | 2594 | 29 ago 2018 | Paris Giorgio |
| oggetto | Richiesta di esclusione della p.f. 2899/1 C.C. Rumo area produttiva del settore secondario a livello locale soggetta a PA n. 11 e per parcheggio pubblico, venga inserita in area verde privato | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| non accolta | | | |
| note | | | |
| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
| 18 | 2592 | 28 ago 2018 | Vender Augusta |
| oggetto | Richiesta di cambio di destinazione in "area agricola" le pp. ff. 2904-2900/2 attualmente in "zona artigianale" | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Viene inserita in "area a verde privato" | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|---------------------|
| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
| 19 | 2647 | 5 set 2018 | Vender Maria Angela |
| oggetto | Richiesta di esclusione della p.f. 2902 C.C. Rumo area agricola del settore secondario a livello locale soggetta a PA n. 11 e venga inserita in area verde privato | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

RICHIESTE PRIVATE NON ACCOLTE

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| A1 | 2689 | 8 set 2018 | Kofler Doris |
| oggetto | Richiede che le pp.ff. 3017 - 3016/1 - 3015/1/2/3 - 5788 e la p.ed. 152 in C.C. Rumo vengano classificate in area agricola di pregio. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | <i>In quanto in parte già ricadente in area agricola di pregio ed in parte in area agricola</i> | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| A2 | 2689 | 8 set 2018 | Kofler Doris |
| oggetto | Richiede che le pp.ff.3033 - 3019 - 3020 vengano classificate in area agricola. Per quanto riguarda la capacità edificatoria prevista dal comma 9) dell'art. 12.1 delle Norme di Attuazione vigenti nulla deve essere modificato. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | In quanto ricade già in parte in area agricola di pregio ed in parte in area agricola con vincolo di tutela agricola tipo B | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| A3 | 2997 | 10 ott 2018 | Eccher Graziano |
| oggetto | Richiesta di modifica della norma di attuazione contenuta nel articolo 13.3 comma 4 riducendo la concessione del diritto di superficie ad una larghezza strettamente necessaria alla realizzazione del marciapiede, lungo l'asse della strada a monte. Chiede anche che la norma preveda il lato del garage interrato possa essere realizzato a confine dell'attuale strada comunale. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto già nella variante al P.R.G. di Rumo del 2006 approvata dalla G.P. con delibera nr.362 dd. 27/02/2009 era stata inserita su questa area una norma specifica contenuta all' art. 13.3 comma 3 che, su richiesta dello stesso, permettesse di poter ricavare un garage seminterrato data la limitata superficie e collocazione dell' area inserita tra due viabilità pubbliche. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|-------------|----------------------------|
| A4 | 2714 | 11 set 2018 | Azienda agricola Weger Ida |
| oggetto | Richiesta di poter coltivare a "piccoli frutti" o "meleti" le seguenti pp.ff. 2627 - 2630 - 2631/2 - 2632/1 - 4775 C.C. Rumo . | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto le particelle su dette ricadono in area di tutela di tipo "B". I terreni di cui trattasi assumono valore in ragione della particolare esposizione e della tradizionale vocazione a prato, configurandosi come un autentico patrimonio da tutelare e da mantenere nella sua attuale configurazione originaria. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|
| A5 | 2658 | 5 set 2018 | Ziller Alessandro, Loris |
| oggetto | Richiesta di poter coltivare a "piccoli frutti" le seguenti pp.ff. 4769/1/2 - 2621- 2620/2 - 2623 - 4755/2 - 4758/2 4759 - 4760 - 4806 - 4805/1. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto le particelle su dette ricadono in area di tutela di tipo "B". I terreni di cui trattasi assumono valore in ragione della particolare esposizione e della tradizionale vocazione a prato, configurandosi come un autentico patrimonio da tutelare e da mantenere nella sua attuale configurazione originaria. | | |
| note | | | |

VARIANTI PER INTERESSE PUBBLICO

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 4 | pp.ff . 1246-1248 - p.ed.451-401 |
| Destinazione d'uso vigente | Area civile amministrativa attrezzature pubbliche |
| Destinazione d'uso di progetto | Area a verde privato - Area residenziale esistente B1 |
| Descrizione della variante | Si rettifica la cartografia in funzione dello stato di fatto. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 7.1 ... 7.8 | Varie |
| Destinazione d'uso vigente | Area tutela agricola tipo A |
| Destinazione d'uso di progetto | Area tutela agricola tipo B |
| Descrizione della variante | Si modifica la previsione di piano del vincolo di tutela agricola da tipo A a tipo B |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 11.1 | p.f. 2700/3 |
| Destinazione d'uso vigente | Area a bosco |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Vincolo di tutela agricola tipo A |
| Descrizione della variante | Si riportano in cartografia le "aree a bosco" trasformate in "aree agricole di pregio" |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 11.2 | p.f. 2717/1-"/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Area a bosco |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Vincolo di tutela agricola tipo A |
| Descrizione della variante | Si riportano in cartografia le "aree a bosco" trasformate in "aree agricole di pregio" |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 12 | pp.ff . 5634/2-5652-5653 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente - Area agricola |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Marcena, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 14 | p.f . 5700/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Marcena, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 15 | p.ed. 342 |
| Destinazione d'uso vigente | Area residenziale esistente B1 |
| Destinazione d'uso di progetto | Demanio strade |
| Descrizione della variante | Viene inserito nelle previsioni di piano il completamento di un tratto di marciapiede a valle della S.P. in loc. Marcena |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 16 | p.f . 2849/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Area agricola |
| Destinazione d'uso di progetto | Area civile amministrativa per attrezzature pubbliche |
| Descrizione della variante | Viene inserito nelle previsioni di piano un ampliamento dell'attuale area civile amministrativa |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|--|
| 20.1 | p.f . 3171- |
| Destinazione d'uso vigente | Area per parcheggio pubblico |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola |
| Descrizione della variante | Si stralcia dalle previsioni di piano l'attuale area destinata a parcheggio pubblico per inserirla in area agricola. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 20.2 | p.f. 2952/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Area per parcheggio pubblico |
| Destinazione d'uso di progetto | Area a verde privato |
| Descrizione della variante | Si stralcia dalle previsioni di piano l'attuale area destinata a parcheggio pubblico per inserirla in area a verde privato. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 21 | pp.ff. 5705-5708-5709-5787/3 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Molin, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 22 | pp.ff. 3231/1-3235/2-4177/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Area civile amministrativa attrezzature pubbliche |
| Destinazione d'uso di progetto | Area Agricola |
| Descrizione della variante | Si rettifica la cartografia in funzione dello stato di fatto. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 23 | p.f. 5741/1 |
| Destinazione d'uso vigente | Viabilità locale esistente |
| Destinazione d'uso di progetto | Viabilità locale di potenziamento |
| Descrizione della variante | Si inserisce nelle previsioni di piano in località Molin, un tratto di strada esistente di potenziamento. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 24.1 - 24.2 | p.ed. 361-344 |
| Destinazione d'uso vigente | R5 - Demolizione e ricostruzione |
| Destinazione d'uso di progetto | R3 - Ristrutturazione edilizia |
| Descrizione della variante | Viene adeguata la categoria d'intervento dell'edificio da R5 a R3 |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|---|---|
| 25 | p.ed. 231 |
| Destinazione d'uso vigente | R2 - Risanamento conservativo |
| Destinazione d'uso di progetto | R6 - Demolizione |
| Descrizione della variante | Si propone il cambio dell'attuale categoria d'intervento per la demolizione dell'edificio |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | Si accoglie l'osservazione della C. di P. stralciando le previsioni di piano, riproponendo lo stato attualmente in vigore. |

**VARIANTI INTERVENUTE IN SEGUITO AL VERBALE di 1° Adozione
della C. di P. nr. 26/19 dd. 06.08.2019**

| numero d'ordine | particelle |
|----------------------------------|---|
| 26 | Varie |
| Destinazione d'uso vigente | Area agricola di pregio |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio con specifico riferimento normativo |
| Descrizione della variante | Come osservato della C. di P. si riporta in cartografia il perimetro interessato all'adeguamento normativo dello specifico riferimento normativo. (Art. 16.8 comma 8) |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|----------------------------------|---|
| 27 | pp.ff. 2895 - 2893/1-"/2 - 2903/1-"/2 |
| Destinazione d'uso vigente | Area produttiva con piano attuativo |
| Destinazione d'uso di progetto | Area produttiva - Area a verde privato - Specifico riferimento normativo |
| Descrizione della variante | Come osservato della C. di P. si riporta in cartografia lo stralcio dell'attuale piano attuativo, inserendo uno specifico riferimento normativo per le due aree produttive rimanenti ad ovest, in fregio alla viabilità in potenziamento. (Art. 10.1 comma 3) |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|----------------------------------|---|
| 28 | p.ed. 575 |
| Destinazione d'uso vigente | Area agricola di pregio - Area agricola - Vincolo di tutela agricola tipo A |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Area agricola - Vincolo di tutela agricola tipo B |
| Descrizione della variante | Si accolgono le osservazioni della C. di P. riportando in cartografia la modifica dell'attuale vincolo di tutela agricola da tipo A a tipo B. |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|----------------------------------|--|
| 29 | p.ed. 285 - pp.ff. 5781/1-"/2-3014 |
| Destinazione d'uso vigente | Area per campeggi ed attrezzature turistiche |
| Destinazione d'uso di progetto | Area per attrezzature turistico-ricettive |
| Descrizione della variante | Come osservato della C. di P. si riporta in cartografia la modifica dell'attuale area per campeggi ed attrezzature turistiche in area per attrezzature turistico-ricettive |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

| numero d'ordine | particelle |
|----------------------------------|--|
| 30 | p.ed. 285 - pp.ff. 5781/1-"/2-3014 |
| Destinazione d'uso vigente | Area agricola di pregio |
| Destinazione d'uso di progetto | Area agricola di pregio - Specifico riferimento normativo |
| Descrizione della variante | Come osservato della C. di P. si riporta in cartografia il perimetro della discarica di inerti esaurita "plazoi" (Art. 16.9 comma 4) |
| Usi civici: Vero (V) o Falso (F) | F |
| note | |

OSSERVAZIONI

CRITERI per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Premessa

Dato atto che il disposto dell'art. 148 "Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali" prevede le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo della collettività e che la procedura iniziale consiste nelle seguenti fasi:

- prima adozione da parte del Commissario ad acta;
- deposito negli uffici comunali a libera visione del pubblico per 30 giorni previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito Internet comunale e su un quotidiano locale;
- possibilità per chiunque, entro il periodo di deposito, di prendere visione degli atti e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Esame delle osservazioni

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla Variante al PRG del Comune di Rumo, avvenuta il 06 maggio 2019, sono pervenute 15 osservazioni regolarmente protocollate, ad una considerazione in merito alle osservazioni prot. 2431 dd. 10.08.2019.

Ciò premesso e considerato si riportano, in sintesi, tutte le osservazioni pervenute alle quali si risponde puntualmente, provvedendo all'accoglimento di quelle che non comportano motivazioni ostative alla coerenza del piano o che contribuiscono a rafforzare i suoi obiettivi, motivando per quelle che non si ritengono accoglibili.

Al fine di procedere coerentemente e nella massima trasparenza si formulano di seguito i criteri generali per la valutazione delle osservazioni pervenute, per il loro eventuale accoglimento o per un motivato respingimento.

Le osservazioni dovranno:

1. essere pertinenti alla variante al PRG e ai relativi obiettivi. Le richieste puntuali di modifica al piano, non propriamente pertinenti alla variante, come ad esempio interventi sugli edifici del centro storico, saranno considerati nel merito specifico e di norma potranno essere accolti quelli minimi indispensabili ubicati in posizione defilata rispetto alle visuali panoramiche;
2. contenere adeguate motivazioni coerenti con i principi generali della variante;
3. essere coerenti con gli obiettivi della variante al PRG;
4. non essere in contrasto con la legge urbanistica e con il PUP ed in particolare con le invariante previste dallo stesso.
5. dovrà essere garantita la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza dei Servizi da parte della PAT

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|----------------------|
| 1 | | | Vender Moreno - Vito |
| oggetto | Richiesta di stralciare o rivedere la previsione di realizzazione di marciapiede adiacente l'andito della casa della p.ed. 342 C.C. Rumo. | | |
| accolta | <input type="checkbox"/> | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | L'osservazione non può essere accolta in quanto trattasi di una previsione urbanistica di pubblica utilità riferita alla previsione di un prolungamento del marciapiede esistente lungo la S.P.6 per raggiungere le viabilità poste all'incrocio antistante l'edificio e sue pertinenze sito sulla p.ed. 342. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| 2 - Var A2 | | | Bonani Aldo |
| oggetto | Richiesta di variazione della categoria d'intervento della p.ed. 244/1 in C.C. Rumo da "R2 risanamento conservativo" a "R3 ristrutturazione edilizia". | | |
| accolta | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|---|
| 3 | | | Consorzio di miglioramento di Marcena - Mione - Corte |
| oggetto | Chiede diverse modifiche alle norme di attuazione | | |
| accolta | <input type="checkbox"/> | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | <p>La richiesta non può essere accolta in quanto inficia la scelta fondamentale della variante volta alla salvaguardia paesaggistica del territorio e della memoria storica dell'ambiente tradizionale di Rumo.</p> <p>Il proliferare di strutture di sostegno con relative coperture protettive anche per le coltivazioni di piccoli frutti, dall'impatto paesaggistico considerevole, ha indotto l'Amministrazione ad integrare la disciplina di riferimento (art. 16.8) al fine di meglio assicurare la rispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio.</p> <p>La stessa Provincia nelle sue valutazioni di settore non ha espresso valutazioni negare sulle proposte di variante alle aree agricole.</p> | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|------------------|
| 4 | | | Torresani Angelo |
| oggetto | Chiede venga stralciata la variante cartografica introdotta in Zona Stasal e la normativa che regola il sistema di copertura degli impianti. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto inficia la scelta fondamentale della variante la quale propone l'ampliamento delle aree di tutela agricola di tipo B su territori limitrofi ed omogenei alle zone tutelate esistenti, volta alla salvaguardia paesaggistica del territorio e della memoria storica dell'ambiente tradizionale di Rumo. La variante è conseguenza e completamento delle decisioni assunte con precedente variante dd. 2013 approvata e in vigore | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| 5 | | | Mainrado Gamper |
| oggetto | Chiede venga stralciata la variante cartografica introdotta in Zona Stasal su diverse particelle. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | La richiesta non può essere accolta in quanto inficia la scelta fondamentale della variante la quale propone l'ampliamento delle aree di tutela agricola di tipo B su territori limitrofi ed omogenei alle zone tutelate esistenti, volta alla salvaguardia paesaggistica del territorio e della memoria storica dell'ambiente tradizionale di Rumo. La variante è conseguenza e completamento delle decisioni assunte con precedente variante dd. 2013 approvata e in vigore | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| 6 - Var A6 | | | Comune di Rumo |
| oggetto | Chiede la variazione cartografica dell'area antistante l'edificio della Cassa Rurale da "area civile amministrativa per attrezzature pubbliche" ad area per " Parcheggio pubblico". | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|---|
| 7 - Var A7 | | | Martintoni Carmela, Fanti Silvano, Fanti Andrea |
| oggetto | Chiedono l'inedificabilità delle particelle pp.ff. 2846-2847 in C.C. Rumo ai sensi dell'art.45 c. 4 della L.P. 15/2015. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | Ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15 su quest' area sarà riportato il vincolo di inedificabilità per un periodo di dieci anni. | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|---|
| 8 | | | Consiglieri comunali Fedrigoni Moreno, Paris Cristian, Martinelli Sandro, Vender Matteo |
| oggetto | Chiedono vengano stralciate le modifiche introdotte. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | <p>Per quanto riguarda la richiesta di stralciare le modifiche introdotte nell'art. 16.8 - Aree di tutela agricola, non può essere accolta in quanto inficia la scelta fondamentale della variante volta alla salvaguardia paesaggistica del territorio e della memoria storica dell'ambiente tradizionale di Rumo.</p> <p>Il proliferare di strutture di sostegno con relative coperture protettive anche per le coltivazioni di piccoli frutti, dall'impatto paesaggistico considerevole, ha indotto l'Amministrazione ad integrare la disciplina di riferimento (art. 16.8 comma 2 e 7) al fine di meglio assicurare la corrispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio.</p> <p>Di più la scelta di introdurre una maggiore distanza da mantenere dalle abitazioni esistenti e dalle vie destinate al pubblico transito, per la messa a dimora di nuovi impianti frutticoli, con particolare riguardo per le aree poste a valle della S.P. n. 6 in quanto l'impatto paesaggistico di cui sopra è maggiormente percettibile dall'alto.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta di demolizione dell'edificio nel centro storico di Lanza (var. n. 25) si comunica di avere ripristinato la categoria di intervento R2 "risanamento conservativo".</p> | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|
| 9 | | | CIA-Agricoltori Italiani |
| oggetto | Chiedono l'annullamento dei criteri e delle zonizzazioni delle aree agricole introdotte nella variante. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | <p>Come già esplicitamente evidenziato nella relazione accompagnatoria della variante al P.R.G. del 2013 e riprese nell'attuale variante l'obiettivo prefissato dall'Amministrazione è quello di preservare il paesaggio, di migliorare le qualità della vita di preservare l'identità culturale del territorio montano, ricercando un basso impatto ambientale che salvaguardia tutte le potenzialità economiche di Rumo.</p> <p>Il proliferare di strutture di sostegno con relative coperture protettive anche per le coltivazioni di piccoli frutti, dall'impatto paesaggistico considerevole, ha indotto l'Amministrazione ad integrare la disciplina di riferimento (art. 16.8 - Aree di tutela agricola), ed ampliare alcune aree di tutela agricola di tipo B su territori limitrofi ed omogenei alle zone tutelate esistenti, al fine di meglio assicurare la rispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio.</p> | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| 10 | | | Azienda Agricola Maddalene s.s.a. |
| oggetto | Chiede l'esclusione di vincoli di distanze per la coltivazione di piccoli frutti dalle abitazioni per le pp.ff. 1312-1287-1288-1291-264/4. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | La richiesta può essere accolta solo limitatamente alla possibilità di ampliare gli impianti esistenti alla data di adozione della variante, applicando per ragioni di equità, le disposizioni in vigore all'entrata in vigore della variante generale (12 dicembre 2012) | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|----------------------|
| 11-Var A11 | | | Fedrigoni Elisabetta |
| oggetto | Chiede l' inserimento di un area alberghiera di pertinenza all' attività alberghiera esistente. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|------------------|
| 12-Var A12 | | | Fedrigoni Andrea |
| oggetto | Chiede l' inserimento di un area alberghiera di pertinenza all' attività alberghiera esistente. | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|-------------------|
| 13 | | | Coldiretti Trento |
| oggetto | Chiedono di ripristinare la situazione precedente alla variante per quanto riguarda il comparto agricolo senza modificare nuovamente l' art. 16.8. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | <p>Come già esplicitamente evidenziato nella relazione accompagnatoria della variante al P.R.G. del 2013 e riprese nell'attuale variante, l'obbiettivo prefissato dall'Amministrazione è quello di preservare il paesaggio, di migliorare le qualità della vita di preservare l'identità culturale del territorio montano, ricercando un basso impatto ambientale che salvaguardia tutte le potenzialità economiche di Rumo.</p> <p>Il proliferare di strutture di sostegno con relative coperture protettive anche per le coltivazioni di piccoli frutti, dall'impatto paesaggistico considerevole, ha indotto l'Amministrazione ad integrare la disciplina di riferimento (art. 16.8 - Aree di tutela agricola), ed ampliare alcune aree di tutela agricola di tipo B su territori limitrofi ed omogenei alle zone tutelate esistenti, al fine di meglio assicurare la rispondenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e gli interventi sul territorio.</p> | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|
| 14 | | | Comitato Convivere Rumo |
| oggetto | Chiedono che nelle aree di tutela agricola di tipo A e B situate a monte della SP n.6 regolamentate all'art. 16.8 non vengano realizzate nuove colture e nessun tipo di strutture di sostegno, e che sotto la SP n.6 le coltivazioni rimanga confinata esclusivamente nella bonifica esistente e in quella in fase di realizzazione. | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | Nell'ambito della formazione della variante al P.R.G., la scelta della tutela delle aree agricole è stata attentamente ponderata, nella consapevolezza di presentare da un lato la tutela paesaggistico - ambientale, e dall'altra il rispetto di chi opera nel settore dell'agricoltura. | | |
| note | | | |

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| 15-Var A15 | | | Fanti Albino |
| oggetto | Chiede il cambio di destinazione urbanistica della p.f. 2047/1 da "Residenziale di nuova espansione" in area non edificabile (verde privato/agricola secondaria) | | |
| accolta | X | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | | | |
| note | | | |

CONSIDERAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI

| numero d'ordine | n. prot. | data prot. | Nome osservante |
|-------------------------|---|------------|---|
| 1 | | | Consorzio di miglioramento di Marcena - Mione - Corte |
| oggetto | Ribadisce quanto già enunciato nell'osservazione alla 1° adozione | | |
| accolta | | | |
| accolta in parte | | | |
| non accolta | Per gli stessi motivi già espressi nella precedente osservazione | | |
| note | | | |



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio**

Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
RUMO
SEDE

Trento, **20 DIC. 2019**

Prot. n. S013 /2019/ *826202* /18.2.2-2019-132

OGGETTO: COMUNE DI RUMO: variante ordinaria al al piano regolatore generale e relative norme di attuazione L.P. 15/2015. Rif. to delib. Commissario ad Acta. n. 2 dd. 02.10.2019 – adozione definitiva (pratica 2656).

Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 di data 6 maggio 2019, pervenuta in forma cartacea in data 27 maggio 2019 e nella versione digitale il 18 giugno 2019, il Comune di Rumo ha adottato una variante sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

In data 27 agosto 2019 (prot. n. 526395) è stato trasmesso al Comune il verbale della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 6 agosto.

In data 2 ottobre 2019 il Commissario ad Acta ha definitivamente adottato la variante e gli elaborati sono stati trasmessi in data 10 ottobre 2019 (prot. 626439) e il procedimento di approvazione ha preso avvio.

In data 4 dicembre 2019 (prot. 776108) lo scrivente Servizio ha sospeso i termini del procedimento per trenta giorni, tenuto conto delle esigenze istruttorie.

Relativamente alla documentazione pervenuta si riscontra che sono state introdotte talune modifiche in accoglimento dei rilievi resi in occasione della Conferenza di pianificazione.

In termini generali, tuttavia, si rileva che non paiono essere state apportate con completezza le modifiche richieste e, al contempo, si riscontra l'introduzione di ulteriori modifiche discendenti dall'accoglimento di talune osservazioni pervenute entro il periodo di deposito.

OSSERVAZIONI

La delibera di adozione definitiva riferisce che nel periodo di deposito sono state presentate osservazioni; le osservazioni pervenute sono state descritte all'interno dell'elaborato "Relazione tecnico illustrativa" che riferisce quali di esse siano state accolte e riporta le motivazioni rispetto a cui talune richieste non hanno trovato accoglimento.

Si segnala che le aree interessate dalle osservazioni che il Commissario ha accolto, pur risultano essere state poste in evidenza negli elaborati di raffronto, non sono state ricondotte allo shape

“V100”. Le osservazioni accolte risultano essere contraddistinte da un numero anticipato dalla lettera “A”. Si osserva che la numerazione non risulta progressiva e si da atto che le osservazioni accolte risultano essere denominate A2, A6, A7, A11, A12 e A15.

Richiamando l'art. 37 della l.p. 15/2015 si chiede di meglio chiarire quale ragionamento sia stato condotto nel considerarle riconducibili entro gli obiettivi generali della presente variante e di integrare le motivazioni dell'accoglimento.

Relativamente alle osservazioni accolte, pertinenti con la variante in esame, si segnala quanto segue:

- A2 - (da Risanamento conservativo R2 a Ristrutturazione edilizia R3): le specifiche motivazioni da fornirsi dovranno considerare al puntuale lettura dei caratteri dell'edificio storico.
- A6: l'“area civile amministrativa per attrezzature pubbliche” che corrisponde al parcheggio antistante la Cassa Rurale viene trasformata in “Parcheggio pubblico”. Si richiama che le aree occupate dai parcheggi a standard devono essere mantenute all'interno della destinazione di zona dell'edificio di riferimento. Si chiede pertanto una verifica in tal senso.
- A7: viene resa inedificabile un'“area mista multifunzionale produttiva e commerciale – M” nei termini dell'art. 45 della l.p. 15/2015. Non risulta preliminarmente verificato se la potenzialità edificatoria dei lotti edificatori oggetto di trasformazione sia stata sfruttata da altri lotti.
- A11: area agricola posta al limite meridionale del centro storico, che viene trasformata in “area alberghiera”, pare riconoscendo lo spazio pertinenziale esistente della struttura ricettiva. Considerata la posizione e la relazione con il limite del centro storico, si chiarisca attraverso uno specifico riferimento normativo che la nuova destinazione è da riferirsi a soli spazi pertinenti e non a nuove potenzialità edificatorie.
- A12: trattasi di un'area che il PRG destina a verde privato all'interno della quale è presente un'ampia struttura alberghiera; ne viene chiesta la trasformazione in zona alberghiera al fine di riconoscere il lotto edificato e le relative pertinenze.
- A15: l'osservazione avanzata dal privato è tesa a chiedere l'inedificabilità nei termini dell'art. 45 della l.p. 15/2015. Risulta assente l'introduzione del necessario retino corrispondente allo specifico riferimento normativo (art. 5 comma 3 – shape Z610). Risultano inoltre assenti le verifiche preliminari chieste in adozione definitiva per le aree interessate da analoghe modifiche.

Analisi degli elaborati di piano

Si chiedono chiarimenti in merito alla relazione illustrativa, posto che dall'esame della documentazione pare che la relazione riferita alla prima adozione completa delle integrazioni richieste non sia stata prodotta. Al contempo si riscontra che al fascicolo denominato “Relazione tecnico illustrativa” definitivamente adottato, corrispondono le controdeduzioni e viene ripresa solo una parte della relazione preliminarmente adottata. Il testo dovrà essere completato, integrando i contenuti di cui alla relazione di adozione preliminare, anche al fine di fornire il quadro completo delle descrizioni e delle scelte della presente variante.

Al contempo le norme tecniche di attuazione fornite, presentano una forma di raffronto che distingue cromaticamente le sole modifiche introdotte in adozione definitiva, omettendo di evidenziare quanto già variato in prima adozione. Vista l'eliminazione di alcuni commi, anche la numerazione risulta diversa e non direttamente confrontabile. Il testo, così come redatto, non fornisce un adeguato ed immediato confronto rispetto al documento normativo vigente e a quello preventivamente adottato. La valutazione di merito potrà essere resa solo a fronte della consegna del testo adeguatamente raffrontato.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015

Si prende atto che a fronte dei rilievi resi con riferimento alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015, le verifiche sono state ricondotte al documento “Verifiche di incidenza ambientale e assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica”.

Si riscontra che non risultano essere state oggetto di autovalutazione talune delle modifiche determinate dall'accoglimento delle osservazioni. Si chiede di integrare considerando le sole aree considerate al precedente paragrafo “osservazioni” come passibili di riconduzione alla presente variante.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento

A fronte dei rilievi resi con riferimento alla adozione preliminare, le controdeduzioni riferiscono che la trasformazione in aree inedificabili, diversamente da quanto indicato dalla relazione illustrativa in prima battuta, non discende da richieste di privati ma da una precisa scelta dell'Amministrazione; per tale ragione non vengono apposti in cartografica gli specifici riferimenti normativi. Tale indicazione non risulta coerente con quanto attesta la documentazione di piano; si rileva infatti che la descrizione riferita a tutte le modifiche richiamate dal verbale della Conferenza di pianificazione es. varianti nn. 5 e 13 e 17, 18 e 19) sono riferite a specifiche richieste di privati, come espressamente indicato a pagine 20 delle controdeduzioni e dalla relazione di adozione preliminare. Tutte le richieste di cui al verbale della Conferenza, dovranno pertanto trovare accoglimento e le verifiche preliminari richieste devono essere condotte.

Considerata la precisazione resa dalle controdeduzioni in riferimento agli ampliamenti volumetrici di edifici esistenti, si chiede di accertare l'inesistenza di edifici in corrispondenza delle aree interessate dalla trasformazione in area inedificabile.

In merito alle varianti nn. 17, 18 e 19 che interessano un'area produttiva del settore secondario di livello locale con vincolo di piano attuativo (PL1), si prende atto che attraverso la nuova variante n. 27 è stata resa evidente l'eliminazione del vincolo del piano attuativo. Vengono approfonditi gli aspetti relativi all'accessibilità e alla scelta di conservare un disegno urbanistico caratterizzato da lotti produttivi non contigui (macchia di leopardo). A supporto di tale scelta vengono introdotti specifici riferimenti normativi assegnati alle aree ove viene mantenuta la potenzialità edificatoria (art. 10.1 comma 3) che correlano lo sfruttamento della potenzialità edificatoria al potenziamento della viabilità previa sottoscrizione di apposita convenzione. Sia introdotto il riferimento al Permesso di costruire convenzionato (art. 84 l.p. 15/2015).

Centro storico ed edifici storici sparsi

Per quanto attiene le varianti nn. 8, 9 e 10 (da R2 a R3 con ampliamento), per le quali sono stati richiesti vari approfondimenti (la lettura dei caratteri tradizionali degli edifici e della loro valenza tipologica, gli effetti rispetto alla tipologia tradizionale di interventi di demolizione e ricostruzione che potrebbero determinare uno snaturamento sostanziale delle proporzioni degli edifici e delle relazioni con il versante, gli schemi utili per la verifica degli effetti della previsione urbanistica, indicati come di supporto alla redazione del progetto edilizio e necessari per approfondire gli effetti dell'ampliamento ammesso) in adozione definitiva risulta essere stata confermata la proposta di modifica motivata attraverso il solo riferimento all'obiettivo di recupero ed accompagnata dalla contrazione della percentuale di ampliamento (dal 30 al 20% di SUN) e da alcuni accorgimenti progettuali (ad es. conservazione dei rapporti vuoto/pieno, riproposizione dei caratteri tradizionali perduti, collocazione del corpo in ampliamento). Non risulta quindi chiaro come sia stato accertato che le previsioni e gli accorgimenti progettuali, possano assicurare che siano rispettati i valori storico-tradizionali-testimoniali nel caso in cui venisse proposta la riconfigurazione volumetrica della potenzialità edificatoria oggi esistente. Si ritiene quindi che sia necessario integrare il campo "note" delle schede di riferimento prevedendo la conservazione delle proporzioni tra pianta, alzato al fine di assicurare che un eventuale riconfigurazione volumetrica non possa portare allo snaturamento della tipologia tradizionale da tutelare e valorizzare.

Con riferimento all'adozione preliminare, sono stati chiesti chiarimenti elementi in merito alla numerazione degli edifici e delle schede, posto che la variante in esame risultava aver introdotto nei soli elaborati cartografici una numerazione diversa rispetto a quella del piano vigente e delle schede non variate. Le controdeduzioni addotte riferiscono che la modifica discende dalla necessità di assicurare una numerazione progressiva ed univoca ai fini del caricamento dei dati nel sistema GPU. In primo luogo si ribadisce che la soluzione prescelta comporta la perdita della correlazione necessaria ed imprescindibile tra l'edificio di cui alla cartografia e la corrispondente scheda e si indica pertanto di provvedere alla correzione. In secondo luogo, verificate ed approfondite le motivazioni addotte dal progettista, le specifiche tecniche per l'informatizzazione dei piani e le possibilità di inserimento dello shape in GPU, si rileva che non vi sono motivi ostativi al mantenimento della corretta e coerente numerazione. Lo scrivente Servizio rimane a disposizione per fornire l'adeguato supporto per l'approfondimento delle eventuali criticità a carattere informatico.

Opere di interesse pubblico

In adozione definitiva sono state individuate le modifiche riferite alla eliminazione di alcune previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, che hanno

perso efficacia e che in adozione preliminare risultavano essere richiamate ma non individuate (varianti nn. 22, 20.1, 20.2 e 4). In presenza di contrazioni di previsioni d aree a parcheggio, viene fornita la verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968. Tale verifica, riferita all'intero territorio comunale, andrà approfondita nei termini dell'art. 10 del regolamento, secondo quanto già richiesto.

Territorio agricolo e aree di tutela agricola

In adozione definitiva, attraverso le controdeduzioni, sono state fornite alcune precisazioni in merito ai rilievi resi in occasione della Conferenza di pianificazione. Non risultano tuttavia esaustivi i chiarimenti attinenti la correlazione tra le proposte di modifica, le valenze del territorio e le coltivazioni in atto, posto che pare essere presente il solo rinvio ai ragionamenti sviluppati in occasione della variante risalente all'anno 2012.

Non si è compreso se sia stato condotto l'approfondimento richiesto con riferimento all'art. 16,8 comma 7, relativo alle distanze dalle abitazioni dei nuovi impianti, per il quale si segnalava la necessità di meglio approfondire la valenza paesaggistica della scelta pianificatoria, segnalando che spetta al PRG affrontare i soli temi di natura urbanistico-edilizia.

Si riscontra l'inserimento di un nuovo paragrafo in coda al comma 7 che, a fronte della nuova distanza imposta a 50 metri (30 nel vigente) ammette che i frutteti esistenti vengano ampliati con il limite di distanza oggi vigente (30 metri), in deroga alla nuova previsione (50 metri). Non risulta chiaramente descritta la motivazione paesaggistica della scelta.

Cartografia

In merito ai contenuti degli elaborati cartografici si segnala che permangono alcune criticità. Si ribadisce che "nella zonizzazione della viabilità esistente deve essere individuata con shape poligonale la particella catastale corrispondente al bene pubblico. Se tale particella si discosta notevolmente dalla situazione reale si dovrà utilizzare lo shape poligonale per individuare il reale percorso della viabilità. Se la particella stradale risulta di notevole dimensioni si dovrà assegnare la zonizzazione limitrofa alla viabilità, per la parte esterna alla carreggiata, sovrapponendolo shape Z206_L " DEMANIO STRADE ". Si ponga particolare attenzione sia all'area demaniale già individuata dal vigente PRG che alla zona introdotta con la variante n. 15"-

Le controdeduzioni riferiscono che le modifiche richieste sono state accolte, a meno del tratto di viabilità individuato dalla p.f. 5681 che, dalle verifiche condotte, non risulta interessare l'area di cui al rilievo riportato sopra. Si chiedono chiarimenti in merito.

Norme tecniche di attuazione

Nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, in adozione definitiva sono stati eliminati i "box" che riproponevano testi ed estratti di discipline sovraordinate, ma permangono allegati grafici ripresi dalla disciplina provinciale che vanno espunti.

Le controdeduzioni riferiscono l'avvenuto completamento della conversione dei parametri espressi in SUL o in volume anche quando riferiti ad ampliamenti volumetrici; si rileva tuttavia che permangono parametri non convertiti all'interno degli articoli già segnalati in adozione preliminare (es. art. 8 commi 4 e 5).

Attraverso la lettura delle controdeduzioni, per quanto attiene il parametro dell'altezza, si prende atto della volontà di far coincidere l'altezza del fronte con l'altezza massima dell'edificio in metri; si evidenzia quindi che l'altezza massima diverrà il riferimento ai fini del calcolo delle distanze. Si richiama che la definizione dell'altezza "del fabbricato" va ricondotta ad "altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica" (art. 3 comma 6 del regolamento). In merito alla scelta di decrementare il limite massimo di altezza di un metro (nel passaggio da altezza media ad altezza del fonte) non si hanno riscontri a quanto già evidenziato e si chiedono chiarimenti.

In merito alla richiesta di aggiornare i contenuti delle norme tecniche che fanno riferimento agli edifici pertinenziali, alle costruzioni accessorie di cui all'art. 3 del regolamento e ai volumi tecnici, si riscontra che permangono errati richiami a "manufatti accessori" (es. art. 8 comma 4). Si richiama che l'aggiornamento dovrà portare alla revisione dei termini e verificare la disciplina posto che, ad esempio, le costruzioni accessorie (art. 3 del regolamento) non sono equiparabili ai volumi tecnici (art. 3 della l.p. 15/2015). Permangono richiami a "manufatti accessori", da ridefinirsi come


"costruzioni accessorie" in conformità con il Regolamento (art. 8 comma 10). Si segnala inoltre che il comma 10 è stato integrato in adozione definitiva e che necessita di essere rivisto e perfezionato: per depositi, piccoli fienili e legnaie nei termini del Regolamento oltre alla previsione dimensionale, va introdotta la previsione tipologica in assenza della quale, non potranno essere ammessi in via generale. Per le tettoie la superficie di riferimento (15 mq) è la risultante della proiezione delle falde e non la sola superficie del manufatto. La nuova formulazione del comma 10 fa richiamo a schemi tipologici che non risultano presenti.

Conclusioni


Ciò premesso, in riferimento al proseguimento dell'iter di approvazione, si ritiene che la variante possa essere valutata positivamente, subordinatamente alle modifiche di cui alle osservazioni sopra esposte.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna di quattro copie degli elaborati modificati secondo quanto sopra indicato.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E IL PAESAGGIO
- ing. Guido Benedetti -



IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -



EC
